



Università  
Ca' Foscari  
Venezia

Corso di Laurea  
in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

**LA CONTINUITA' AZIENDALE:  
CONCETTO DI GOING CONCERN,  
ORGANI PREPOSTI AL CONTROLLO E  
IMPATTO DELLA PANDEMIA DA  
COVID-19**

**Relatore**

Ch. Prof. Maria Silvia Avi

**Laureando**

Enrico Martuzzo  
Matricola 859102

**Anno Accademico**

2022/2023



# INDICE

## Introduzione

### Capitolo I: Il bilancio di esercizio

1.1 Bilancio ordinario e bilancio abbreviato	1
1.2 I principi di redazione del bilancio di esercizio	6
1.2.1 Il principio di prudenza	7
1.2.2 Il principio di continuità aziendale	7
1.2.3 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma	8
1.2.4 Il principio di competenza	8
1.2.5 Il principio di continuità dei criteri di valutazione	9
1.2.6 Il principio di separata valutazione degli elementi eterogenei	9
1.3 Le finalità del bilancio di esercizio	10

### Capitolo II: La continuità aziendale

2.1 La continuità aziendale: principi generali	12
2.2 Il quadro normativo	13
2.3 La valutazione della continuità aziendale	15
2.4 Gli indicatori della continuità aziendale	19
2.4.1 Indicatori economico-finanziari	19
2.4.2 Indicatori gestionali	20
2.4.3 Altri indicatori	20

### Capitolo III: Gli organi di controllo interno: il collegio sindacale

3.1 Il collegio sindacale	25
3.1.1 Nomina e composizione	25
3.1.2 Forme di pubblicità	28
3.1.3 Cessazione	29
3.2 La natura dell'attività del collegio sindacale	30
3.3 I doveri del collegio sindacale	32
3.4 I poteri del collegio sindacale	35
3.5 L'oggetto del controllo dei sindaci	38
3.6 Il controllo dei sindaci sull'assetto organizzativo e amministrativo-contabile	39
3.7 Il controllo di legalità "formale"	43
3.8 Il controllo di legalità "sostanziale"	44

3.9 Le funzioni del collegio sindacale prima della riforma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza	45
3.10 Società a responsabilità limitata: peculiarità dell'organo di controllo interno	46
3.11 Le responsabilità dell'organo di controllo interno	47
3.11.1 Le responsabilità esclusive	47
3.11.2 Le responsabilità concorrenti	48

## **Capitolo IV: Gli organi di controllo interno: Il consiglio di amministrazione**

4.1 Il consiglio di amministrazione	50
4.1.1 Nomina e composizione	50
4.1.2 Compenso	53
4.1.2 Cessazione e sostituzione	54
4.2 La natura dell'attività del consiglio di amministrazione	55
4.3 I doveri del consiglio di amministrazione	58
4.4 I poteri del consiglio di amministrazione	60
4.5 Le funzioni del consiglio di amministrazione	62
4.5.1 L'identificazione dei rischi	63
4.5.2 L'attuazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	64
4.5.3 La valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi	64
4.6 il conflitto di interessi	66
4.7 Le responsabilità del consiglio di amministrazione	69

## **Capitolo V: L'organo di controllo esterno: il revisore legale dei conti**

5.1 Il revisore legale dei conti	73
5.1.1 Nomina	74
5.1.2 Compenso	75
5.1.3 Revoca	76
5.2 La funzione pubblicistica della revisione legale dei conti	79
5.3 La natura e gli obiettivi della revisione	81
5.4 Il quadro normativo	82
5.5 La valutazione dei rischi nell'attività di revisione	82
5.6 La significatività nella revisione legale dei conti	84
5.7 L'incarico di revisione	85
5.8 La relazione di revisione	86

5.8.1 Il giudizio di revisione	88
5.8.2 le modifiche al giudizio	90
5.8.3 I richiami d’informativa	92
5.8.4 I Key Audit Matters	93
5.8.5 Principio SA ITALIA 720B e ISA ITALIA 570	94
5.8.6 Il giudizio sulla continuità aziendale	106
5.9 Le responsabilità del revisore legale dei conti	108
<b>Capitolo VI: Continuità aziendale e Covid-19</b>	
6.1 L’impatto dell’emergenza sanitaria sulle regole contabili	114
6.1.1 Il trattamento dei fatti successivi alla chiusura dell’esercizio	114
6.1.2 Il Decreto liquidità	116
6.1.3 L’impairment test per la valutazione delle poste in bilancio	119
6.1.4 Novità sull’informativa di bilancio	124
6.1.5 Articolo 38- <i>quater</i> l. n. 77/2020: la deroga al principio di continuità Aziendale	131
6.1.6 D.l. n. 118/2021: misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale	134
<b>Conclusioni</b>	

## Introduzione

Questa tesi ha come obbiettivo quello di analizzare il concetto di continuità aziendale, gli organi che sono preposti al suo controllo e l'impatto che la pandemia da Covid-19 ha avuto su tale ambito.

L'elaborato è composto da sei capitoli. Nel primo di questi capitoli viene trattato il bilancio di esercizio, il quale viene sinteticamente descritto nelle sue varie forme, dal bilancio ordinario al bilancio abbreviato. Vengono sinteticamente analizzati i vari principi che sono alla base della redazione del bilancio, ossia il principio di prudenza, il principio di continuità aziendale, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, il principio di competenza, il principio di continuità dei criteri di valutazione e il principio di separata valutazione degli elementi eterogenei. Infine, vengono discusse quelle che sono le finalità del bilancio di esercizio.

Nel secondo capitolo viene analizzato più nello specifico il principio della continuità aziendale, andando ad individuare quelli che sono i principi generali legati al going concern, il quadro normativo di riferimento, le modalità con le quali viene valutata la presenza o meno delle condizioni di continuità aziendale e gli indicatori utilizzati allo scopo di verificarne la sussistenza, con particolare attenzione al nuovo decreto che ha portato lo spostamento dell'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza che ha provveduto ad abolire gli indicatori di allerta.

Nel terzo capitolo si comincia ad analizzare quelli che sono gli organi preposti al controllo della sussistenza del presupposto della continuità aziendale, andando a studiare l'organo di controllo interno dell'azienda, ossia il collegio sindacale. Il capitolo tratta innanzitutto delle caratteristiche dello stesso, partendo dalla nomina e composizione del collegio fino alla remunerazione dei sindaci, le forme di pubblicità e la cessazione dell'incarico. Successivamente viene trattata la natura dell'attività di questo organo, seguito dai doveri e poteri che ad esso sono conferiti. Poi si procede con l'analisi dell'oggetto del controllo del collegio, che può essere suddiviso in due macro-aree: il controllo sull'organizzazione e il controllo sull'assetto amministrativo-contabile dell'azienda. Il controllo dei sindaci può essere distinto in un controllo di legalità formale e in un controllo di legalità sostanziale. Inoltre, vengono analizzate le funzioni che spettano all'organo di controllo

prima dell'entrata in vigore del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché le peculiarità di questo organo nell'ambito delle società a responsabilità limitata. In conclusione, vengono analizzate quelle che sono le responsabilità dei sindaci, distinguendo tra le responsabilità esclusive e quelle concorrenti con il consiglio di amministrazione.

Allo stesso modo, nel quarto capitolo si analizza il secondo organo di controllo interno, ossia il consiglio di amministrazione. Prima di tutto vengono analizzate quelle che sono le sue caratteristiche, partendo dalla nomina e composizione del consiglio di amministrazione, passando per il compenso per poi arrivare alle modalità di cessazione o sostituzione degli amministratori. Parallelamente a quanto visto per il collegio sindacale, si procede con un'analisi della natura dell'attività dell'organo amministrativo, passando poi per i doveri e i poteri che vengono conferiti a tale organo. Successivamente vengono analizzate quelle che sono le funzioni del consiglio di amministrazione, ossia: l'identificazione dei rischi, l'attuazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, la valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In ultima vengono analizzate le responsabilità degli amministratori, distinguendo tra quelle esclusive e quelle concorrenti con il collegio sindacale.

Nel quinto capitolo viene trattato l'organo di controllo esterno all'azienda, ossia il revisore legale dei conti. Parallelamente a quanto fatto con gli organi di controllo interno, il revisore legale dei conti viene analizzato in quelle che sono le sue caratteristiche, dalla nomina e composizione alla sua remunerazione, passando per le forme di pubblicità e le cause di revoca dell'incarico. Successivamente si procede con l'analisi della natura dell'attività del revisore legale dei conti e gli obiettivi della revisione stessa, delineando quello che è l'ambito normativo di applicazione. Viene poi analizzata in maniera approfondita quella che è l'attività svolta dal revisore legale dei conti, il quale ha il compito di valutare la presenza di anomalie nella predisposizione del bilancio con lo scopo di determinare quelli che possono essere considerati come errori significativi nella redazione dello stesso che possono far presagire una non corretta informativa per gli utenti che intendono utilizzare il bilancio come fonte di informazioni. Il revisore predisponde una relazione di revisione, nel quale esprime il proprio giudizio di revisione, il quale può essere positivo o negativo, con richiami di informativa, dando particolare attenzione agli elementi chiave che il revisore valuta come significativi. Particolare

attenzione viene posta sul giudizio del revisore in merito al rispetto del principio di continuità aziendale, fino ad arrivare all'esposizione di quelle che sono le responsabilità del revisore legale dei conti.

Nell'ultimo capitolo della tesi viene trattato quello che è lo sviluppo più attuale della materia, ossia dei risvolti che la pandemia da Covid-19 ha avuto sul tema della continuità aziendale. Come ben noto la pandemia ha colpito la nostra società in diversi punti, a partire da quello sociale, con tutte le limitazioni alla mobilità che sono state messe in atto nel corso dei mesi per fronteggiare il propagarsi della malattia, così come quello economico, con molte attività che si sono trovate a fronteggiare una situazione che ha gravemente compromesso la propria operatività. Infatti, nel periodo in questione molte aziende si sono trovate nella condizione di non poter più garantire con certezza la propria capacità di continuare ad operare nel futuro, come richiesto dal principio della continuità aziendale, anche se in condizioni normali tali aziende sarebbero state in grado di garantirlo. Per questo motivo sono stati molti i provvedimenti presi allo scopo di salvaguardare le aziende del nostro territorio, tra i quali sicuramente trovano maggior importanza il cosiddetto "Decreto Liquidità", l'introduzione dell'impairment test per la valutazione delle poste in bilancio, per poi arrivare più nello specifico del tema della continuità aziendale tramite l'introduzione della deroga allo stesso principio con l'articolo 38-*quater* della l. n. 77/2020. Infine, si è analizzato quanto previsto dal d.l. n. 118/2021 sul tema delle misure urgenti in materia di crisi e risanamento aziendale, con il quale si posticipa l'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e si modificano le disposizioni in tema di composizione negoziata della crisi.

# Capitolo I: Il bilancio di esercizio

## 1.1 Bilancio ordinario e bilancio abbreviato

Come descritto nel primo comma dell'articolo 2423 del Codice civile, intitolato "*Redazione del bilancio*": "*Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa*".

Secondo ciò che è descritto in tale articolo, la redazione del bilancio di esercizio è competenza esclusiva dell'organo amministrativo. Tale disposizione menziona esplicitamente gli amministratori, ma è evidente che la portata della materia possa includere ed essere quindi estesa anche a tutti gli altri organi gestori.

Il secondo comma dell'art. 2423 c.c. dispone inoltre che: "*Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio*".<sup>1</sup>

In tale articolo sono disposti tre postulati fondamentali che devono contraddistinguere il bilancio di esercizio: uno di natura formale, la chiarezza e due di natura sostanziale, la veridicità e la correttezza.

Il postulato della chiarezza è assicurato dal Codice civile, dove agli artt. 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis sono descritte le modalità di composizione dei documenti di bilancio e l'ordine e le modalità espositive delle singole poste che li compongono. La chiarezza deve essere interpretata come intelligibilità, comprensibilità del bilancio. Esso deve cioè risultare di agevole lettura e idoneo a non suscitare nel lettore una interpretazione ambigua. L'informazione trasferita deve risultare completa ed essere il risultato di un sistema unitario ed organico di prospetti e documenti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> OIC 11: "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", marzo 2018, n. 13. "*Per redigere il bilancio con chiarezza e fornire una rappresentazione veritiera e corretta devono essere rispettati i postulati del bilancio*". Per postulati di bilancio si intendono le disposizioni di cui agli art. 2423 c.c.: "*Redazione del bilancio*", 2423-bis c.c.: "*Principi di redazione del bilancio*" e 2423-ter c.c.: "*Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*"

<sup>2</sup> Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, G. Giappichelli, 2016, pag. 37-38

Il postulato della veridicità impone ai redattori del bilancio di esercizio di adottare i principi di redazione del bilancio ed i criteri di valutazione, che possono variare in funzione della finalità specifica che il documento è chiamato ad assolvere.<sup>3</sup> Il processo che porta alla redazione del bilancio deve essere condotto con neutralità dai soggetti coinvolti. La neutralità non è un principio espressamente previsto dalla legge per la redazione del bilancio, ma costituisce un elemento necessario per la rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale. Tale principio richiede che il bilancio non sia distorto, sia nell'applicazione dei principi contabili, sia da sperequazioni informative che possono andare a vantaggio di alcuni soggetti destinatari del bilancio.<sup>4</sup>

In merito al postulato della correttezza, si può dire che rappresenti l'approccio che il redattore del bilancio deve tenere nella redazione del bilancio d'esercizio. Solo un approccio corretto, caratterizzato da onestà e neutralità nell'applicazione di principi contabili e criteri di valutazione, può portare alla stesura di un bilancio che sia utile ai vari stakeholder per assumere le proprie decisioni. Un bilancio quindi che non presenti opportune asimmetrie informative e che permetta di apprendere da parte di tutti gli stakeholder le posizioni di equilibrio raggiunte per effetto della gestione. Un bilancio è dunque corretto quando le classi di valori assoggettati ai processi estimatori riflettono criteri di commisurazione economica coerenti ai principi di redazione ed ai principi contabili applicativi.<sup>5</sup>

Il bilancio di esercizio è un documento informativo che si compone di quattro documenti inscindibili, i quali sono o di derivazione tecnico-contabile, o di natura descrittiva:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Rendiconto Finanziario;<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> OIC 11: *"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"*, marzo 2018, n. 7. Tale principio dispone che, secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91: *"l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato"*

<sup>4</sup> OIC 11: *"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"*, marzo 2018, n. 8

<sup>5</sup> Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, G. Giappichelli, 2016, pag. 38

<sup>6</sup> Il rendiconto finanziario è stato incluso tra i documenti che compongono il bilancio di esercizio con l'emanazione dell'art. 6, comma 2, lett. A), del D. L. 18 agosto 2015, n. 139 ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2016, come previsto dall'art. 12, comma 1, del medesimo decreto.

- Nota Integrativa.

Lo Stato Patrimoniale è un prospetto di derivazione contabile che ha lo scopo di dare dimostrazione di come è composto il patrimonio dell'azienda, all'interno del quale vengono distinte le attività (che sono indicate nella sezione "*dare*"), le passività (che sono indicate nella sezione "*avere*") ed il patrimonio netto, ossia i mezzi propri, della società (anch'esso indicato nella sezione "*avere*"), dando evidenza della sua struttura e della sua consistenza alla data di chiusura dell'esercizio. Esso evidenzia il capitale di funzionamento dell'azienda<sup>7</sup>

Il Conto Economico (denominato "*conto dei profitti e delle perdite*" fino alla riforma introdotta dal d.lgs. 127 del 1991) si presenta in forma scalare e permette di apprezzare la ricchezza prodotta nell'esercizio evidenziando come si è venuto a formare il risultato economico tramite la contrapposizione di ricavi e costi, che può rilevare un utile o una perdita d'esercizio.<sup>8</sup>

Il Rendiconto Finanziario è un documento nel quale vengono distinti i flussi finanziari relativi alle tre aree della gestione aziendale, ossia quella operativa, di investimento e di finanziamento, evidenziando le disponibilità liquide all'inizio e alla fine dell'esercizio di riferimento.

La Nota Integrativa è regolata dall'art. 2427 c.c. ed è un documento di natura esplicativa che ha la funzione di dare informazioni aggiuntive, che non si possono ottenere tramite il semplice esame dei prospetti contabili, relative alle poste presenti nei documenti di

---

<sup>7</sup> Trovano collocazione in tale prospetto poste quali i crediti, i debiti, le immobilizzazioni, che possono essere di natura materiale, immateriale e finanziaria, i ratei e i risconti e tutti i fondi ammortamento, fondi svalutazione e fondi per rischi ed oneri, nonché tutte le voci che compongono il Patrimonio Netto, quali il Capitale Sociale, le riserve e l'utile o la perdita d'esercizio, ecc.

<sup>8</sup> La redazione del conto economico è regolata dall'art. 2425 c.c. e deve essere effettuata "*a valore e costi della produzione*", dove i costi devono essere classificati per "*natura*". Al suo interno trovano rappresentazione poste quali i ricavi derivanti dalle vendite e dalle prestazioni, le valutazioni delle rimanenze, costi per materie prime, personale, svalutazioni, ammortamenti e altri oneri.

bilancio.<sup>9</sup> Essa rappresenta un'indispensabile chiave di lettura dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario.<sup>10</sup>

I quattro documenti brevemente descritti costituiscono, nel loro insieme, il bilancio di esercizio in "forma ordinaria".

Con l'obiettivo di fornire un'informativa completa agli utilizzatori del documento di bilancio, il "sistema informativo di bilancio" comprende, oltre al bilancio di esercizio, almeno altri tre documenti:

- La relazione sulla gestione ex art. 2428 c.c.;
- La relazione dell'organo di controllo ex art. 2429 c.c.;
- La relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti ex art. 37, d.lgs. 39/2010.

Ai sensi dell'art. 2428 c.c., primo comma: "*il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato*". Quindi, oltre alla redazione dei documenti componenti il bilancio, all'organo gestorio è demandata anche la predisposizione di una relazione che illustri come è stata condotta la gestione dell'esercizio appena concluso, la quale deve essere connotata da fedeltà, equilibrio ed esaustività e che non si deve limitare ad una descrizione generale della situazione della società e dell'andamento gestionale, ma deve descrivere e commentare dettagliatamente anche il risultato negli specifici settori in cui la stessa ha operato. Inoltre, in tale relazione, l'organo gestorio deve descrivere, con particolare attenzione, quelli che sono i "*principali rischi e incertezze a cui la società è esposta*". Perciò, l'analisi della relazione sulla gestione non deve basarsi unicamente sulla gestione trascorsa, ma deve ampliare l'orizzonte di

---

<sup>9</sup> La funzione chiarificatrice di tale documento è ulteriormente rafforzata dall'art. 2423 c.c., comma 3: "*Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo*" e dall' OIC 11: "*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*", marzo 2018, n. 10: "*Il bilancio d'esercizio deve essere chiaro e deve essere analitico e corredato dalla nota integrativa che ne faciliti comprensione e intelligibilità*"

<sup>10</sup> Nell'art. 2427 c.c. è stabilito che nella nota integrativa devono essere descritti: i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo, l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate.

esame in chiave prospettica, includendo un commento anche sulla possibile evoluzione della stessa.<sup>11</sup>

Tale analisi deve, inoltre, essere *“coerente con l’entità degli affari della società”* e contenere, nella misura necessaria ai fini della corretta comprensione della situazione della società e dell’andamento futuro della gestione, *“gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società”*, comprese le informazioni relative all’ambiente nel quale la società opera e al personale che collabora con la stessa.<sup>12</sup> Data la sempre maggior rilevanza che tale relazione sta assumendo nel sistema informativo di bilancio, la coerenza della relazione sulla gestione rispetto ai dati di bilancio e al contesto in cui l’impresa opera sono oggetto dell’attività di giudizio del revisore legale dei conti, il quale prevederà la sua inclusione in uno specifico paragrafo della sua relazione di revisione.<sup>13</sup>

L’art. 2428 indica, al terzo comma, un elenco di elementi che devono, in ogni caso, risultare dalla relazione sulla gestione, tra cui figurano: *“le attività di ricerca e sviluppo”*, *“i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte a controllo di queste ultime”*, *“il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente”*, *“il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquisite o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni”*, *“i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”*.

---

<sup>11</sup> Come stabilito dall’art. 2428 c.c., comma 3, lett. a) e b), in merito alla futura prevedibile evoluzione della gestione, la relazione sulla gestione deve indicare: *“gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste”* e *“l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari”*.

<sup>12</sup> Art. 2428 c.c., comma 2. L’analisi deve contenere anche riferimenti a importi riportati in bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi, ove opportuno.

<sup>13</sup> Art. 14, lett. e), D.lgs. 39/2010

Considerando le dimensioni dell'impresa, la normativa civilistica ha previsto la possibilità di redigere il bilancio, oltre che in forma ordinaria, anche in forma abbreviata, come previsto dall'art. 2435-*bis* c.c.

Secondo tale articolo, possono redigere il bilancio di esercizio in forma abbreviata tutte quelle imprese che, oltre a non aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, non abbiano superato al meno due dei seguenti tre limiti:

- Totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- Dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Se si verificano tali condizioni, allora l'azienda può redare il bilancio in forma abbreviata, usufruendo quindi di alcune semplificazioni e deroghe rispetto a ciò che la disciplina prevede per la redazione del bilancio in forma ordinaria.<sup>14</sup>

Come previsto dall'art. 2435-*bis*, comma 7: *“qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai nn. 3) e 4) dell'art. 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione”*.

Tali società sono, comunque, obbligate a redigere il bilancio in forma ordinaria nel momento in cui, per due esercizi consecutivi, tali condizioni non si dovessero più verificare, cioè abbiano superato due dei limiti sopra indicati.<sup>15</sup>

## **1.2 I principi di redazione del bilancio di esercizio**

L'art. 2423-*bis* c.c. indica i *“principi di redazione del bilancio”*:

- Prudenza (art. 2423-*bis*, comma 1, nn. 1), 2) e 4));
- Continuità aziendale (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1));
- Prevalenza della sostanza sulla forma (art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1-*bis*));

---

<sup>14</sup> Come disposto dall'art. 2435-*bis*, nel bilancio in forma abbreviata vi è la possibilità di limitare il grado di dettaglio delle voci dello stato patrimoniale alle sole poste contrassegnate, nell'art. 2424 c.c., con lettere maiuscole e numeri romani, possibilità di raggruppare alcune voci di contro economico, la mancata richiesta della separata indicazione delle plusvalenze, delle minusvalenze e delle imposte relative a esercizi precedenti, deroga all'art. 2426 c.c. in merito alle indicazioni richieste nelle nota integrativa e possibilità di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale.

<sup>15</sup> Art. 2435-*bis*, comma 8

- Competenza (art. 2423-bis, comma 1, n. 3));
- Continuità dei criteri di valutazione (art. 2423-bis, comma 1, n. 6));
- Separata valutazione degli elementi eterogenei (art. 2423-bis, comma 1, n. 5));

### 1.2.1 Il principio di prudenza

L'art. 2423-bis, comma 1, nn. 1), 2) e 4) dispone che: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza”, “si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio” e “si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*. L'applicazione del principio di prudenza implica la necessità di mantenere una particolare cautela nell'attività di valutazione e stima delle poste di bilancio, quando ciò avviene in condizioni di incertezza<sup>16</sup>. La lettura congiunta dei punti 2) e 4) dell'art. 2423-bis si sostanzia nel cosiddetto *“principio di disparità”*, cioè in un trattamento asimmetrico nel considerare i componenti positivi (da rilevare solo se realizzati), e i componenti negativi di reddito (da rilevarsi in ogni caso se di competenza dell'esercizio), e nel considerare le situazioni favorevoli e sfavorevoli nella valutazione delle poste di bilancio.<sup>17</sup>

### 1.2.2 Il principio di continuità aziendale

L'art. 2423-bis, comma 1, n. 1) dispone che: *“... e nella prospettiva della continuità aziendale”*. La valutazione delle singole poste di bilancio deve quindi avvenire considerando la loro appartenenza a un complesso di fenomeni avvinti nella medesima prospettiva economica, e non considerandoli astrattamente gli uni separati dagli altri.<sup>18</sup> Tale prospettiva giustifica l'adozione di determinati criteri di valutazione, quali la valutazione delle immobilizzazioni al costo storico anziché al valore di liquidazione. L'OIC 11 prevede che l'azienda deve operare nella condizione di *“continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio”*.<sup>19</sup> Come stabilito nell'OIC 11, n. 22, condizione necessaria affinché l'azienda

---

<sup>16</sup> OIC 11: *“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”*, marzo 2018, n. 16. Secondo quanto stabilito da tale principio, i beni destinati alla vendita devono essere valutati al minore fra il costo di acquisto ed il valore di presunto realizzo desumibile dal mercato, i crediti devono essere iscritti al valore nominale, a meno che non sussistano dubbi sulla loro certezza, liquidità ed esigibilità, dove occorre procedere ad una loro svalutazione.

<sup>17</sup> CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2011, pag. 278

<sup>18</sup> CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2011; pag. 275-276

<sup>19</sup> OIC 11: *“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”*, marzo 2018, n. 22

possa assolvere al principio della continuità aziendale è la sua capacità di produrre reddito. Ne conseguirebbe che anche momentanee flessioni in negativo del risultato economico di esercizio possano determinare il venir meno di questo presupposto.<sup>20</sup>

### 1.2.3 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

L'art. 2423-bis c.c., comma 1, n. 1-bis dispone che: “... *nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato*”. Ciò significa che gli elementi del bilancio devono essere valutati secondo la loro funzione economica, individuando quindi la sostanza economica al di là degli aspetti formali derivanti dalle implicazioni giuridiche e fiscali che li determinano.<sup>21</sup> L'approccio che deve tenere il redattore del bilancio è chiarito dall'OIC 11, n. 27: “*la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici*”. Infatti, come sottolineato nell'OIC 11, n. 28: “*da un unico contratto possono scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa, da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria*”.<sup>22</sup>

### 1.2.4 Il principio di competenza

L'art. 2423-bis c.c., comma 1, n. 3) stabilisce che: “*si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento*”. Tale principio ha la funzione di guidare l'attribuzione dei componenti di reddito ai diversi esercizi a cui essi spettano. Anche l'OIC 11, n. 29, chiarisce il criterio della competenza, disponendo che: “*La competenza è il criterio temporale con il quale i*

---

<sup>20</sup> OIC 11: “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, marzo 2018, n.21: “... *la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito*”

<sup>21</sup> CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., Contabilità e bilancio, McGraw-Hill, Milano, 2011, pag. 276

<sup>22</sup> OIC 11: “Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”, marzo 2018, n. 28. Sempre allo stesso numero è stabilito: “*Ad esempio, l'OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione” indica le condizioni al verificarsi delle quali un gruppo di commesse è trattato come una singola commessa o viceversa una singola commessa è frazionata in differenti fasi o opere. Ai sensi dell'OIC 32 “Strumenti finanziari derivati” è infatti previsto che nei casi in cui le caratteristiche economiche e i rischi del derivato incorporato non sono strettamente correlati a quelli del contratto primario e sono soddisfatti tutti gli elementi della definizione di strumento finanziario derivato, la società deve distinguere il derivato dal contratto primario e contabilizzarlo separatamente*”

*componenti positivi e negativi di reddito vengono imputati al conto economico ai fini della determinazione del risultato d'esercizio*". Secondo tale previsione, i singoli principi contabili definiscono il momento in cui la rilevazione dei componenti di reddito in conto economico è avvenuta secondo competenza.<sup>23</sup> Il principio di competenza viene citato anche nell' art. 2423-bis, comma 1, n. 4), il quale stabilisce che: *"si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo"*. Da ciò si evince che il principio di competenza viene affiancato dal principio di prudenza. Per questa ragione, se i risultati in corso di formazione al termine dell'esercizio sono positivi non si deve tenerne conto nella determinazione del reddito, se i risultati in corso di formazione al termine dell'esercizio sono negativi si deve tenerne conto interamente nel calcolo del reddito (in sostanza si deve attribuire tutta la perdita all'esercizio in chiusura).<sup>24</sup>

#### *1.2.5 Il principio di continuità dei criteri di valutazione*

L'art. 2423-bis, comma 1, n. 6) stabilisce che: *"i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro"*. Il Codice civile prevede alcune deroghe a tale principio in casi eccezionali. Tali deroghe devono essere motivate in nota integrativa, dove si deve indicare anche l'influenza che ciò può avere sulla determinazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico.<sup>25</sup> L'applicazione di tale principio è fondamentale per consentire di confrontare tra loro i bilanci di diversi esercizi.<sup>26</sup>

#### *1.2.6 Il principio di separata valutazione degli elementi eterogenei*

L'art. 2423-bis c.c., comma 1, n. 5) stabilisce che: *"gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente"*. L'obbligo di valutare separatamente

---

<sup>23</sup> OIC 11: *"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"*, marzo 2018, n. 30. Nel n. 31 dell'OIC 11 viene definito, ad esempio, che ai sensi dell'OIC 15 *"Crediti"* tutti quei crediti che sono stati originati da operazioni di vendita soddisfano il principio di competenza nel momento in cui si verificano due condizioni: il processo produttivo dei beni è stato completato, si è verificato il passaggio sostanziale di proprietà assumendo come parametro di riferimento il trasferimento dei rischi e benefici

<sup>24</sup> CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2011, pag. 281

<sup>25</sup> Art. 2423-bis c.c., comma 2

<sup>26</sup> OIC 11: *"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"*, marzo 2018, n. 34. In tale paragrafo è disposto che l'applicazione del principio di continuità dei criteri di valutazione consente di misurare omogeneamente i risultati conseguiti in diversi esercizi, rendendo più agevole analizzare l'evoluzione economica, patrimoniale e finanziaria della società

gli elementi eterogenei serve a evitare che sia applicato impropriamente il principio di prudenza nelle poste che sono composte da diversi tipi di beni.<sup>27</sup>

### **1.3 Le finalità del bilancio di esercizio**

Il bilancio d'esercizio deve assolvere contemporaneamente a tre finalità:

- Una finalità di rendiconto;
- Una finalità conoscitiva interna all'impresa;
- Una finalità informativa verso l'esterno.

La funzione di rendiconto assegnava al bilancio lo scopo di portare a conoscenza dei proprietari l'esito dell'operato svolto dagli amministratori. Il bilancio assume pertanto una valenza privata, interna, per certi aspetti riservata, e che di conseguenza presupponeva la più ampia discrezionalità di redazione da parte degli amministratori.<sup>28</sup>

Il bilancio, inoltre, permette di valutare l'andamento della gestione e i risultati che essa ha prodotto, conoscenze che, oltre a rappresentare uno strumento necessario per il management aziendale per guidare l'azienda, sono molto importanti anche per i soggetti esterni all'azienda, altrettanto interessati ad avere informazioni sull'andamento dell'impresa. Data la numerosità, varietà e complessità delle operazioni che un'azienda può compiere nel corso di un certo periodo (ad esempio, nel corso di un anno), i soggetti che devono prendere decisioni economiche all'interno o all'esterno della stessa hanno necessità di avere informazioni sull'andamento dell'organizzazione, sui risultati che questa ha conseguito e sulle sue prospettive future.<sup>29</sup> Per questa ragione si può affermare che la funzione principale assolta dal bilancio di esercizio è quella di costituire un fonte imparziale di informazioni per tutti coloro che nutrono interessi nei confronti della società.

---

<sup>27</sup> OIC 11: "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", marzo 2018, n. 17. Il principio stabilisce che, ad esempio, nell'OIC 13 "Rimanenze" si precisa che la valutazione delle rimanenze deve essere effettuata autonomamente per ciascun elemento che compone la voce evitando che i plusvalori di alcuni elementi possano compensare i minusvalori di altri

<sup>28</sup> Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, G. Giappichelli, 2016, pag. 26

<sup>29</sup> Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, G. Giappichelli, 2016, pag. 1

A tal fine, come già esposto nelle pagine precedenti, l'art. 2423 c.c., comma 2, dispone che il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda.<sup>30</sup>

Lo scopo del bilancio è dunque quello di soddisfare le esigenze conoscitive che in un determinato contesto spazio temporale vengono assunte come rilevanti. Il contenuto dell'informativa di bilancio, in altre parole, dovrebbe quindi rappresentare l'insieme di elementi conoscitivi che, in un determinato periodo di tempo, ed in uno specifico ambito territoriale, scaturiscono dal proficuo compromesso tra le esigenze informative degli stakeholder e la necessità di garantire la riservatezza di alcune informazioni critiche per l'azienda.<sup>31</sup>

Per assolvere a tale funzione informativa è necessario che vengano osservati tutti i principi di redazione, sopra brevemente descritti, nonché la deroga agli stessi per garantire il rispetto della clausola generale di cui all'art. 2423 c.c., comma 2. È quindi evidente che i principi di redazione del bilancio rappresentino un'estrinsecazione e allo stesso tempo il presupposto alla base delle funzioni che il bilancio stesso deve assolvere.

Quindi, andando ad analizzare concretamente la funzione che deve assolvere, il bilancio di esercizio deve fornire una periodica e attendibile conoscenza del risultato economico conseguito nell'esercizio e della connessa valutazione e composizione del patrimonio aziendale, oltre a fornire elementi informativi essenziali affinché il bilancio di esercizio possa assolvere alla sua funzione di strumento di informativa patrimoniale, economica e finanziaria dell'azienda in funzionamento in modo da renderlo intelligibile e corretto.

---

<sup>30</sup> OIC 11: *"Finalità e postulati del bilancio d'esercizio"*, marzo 2018, n. 7. Tale principio dispone che, secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91: *"l'uso dell'aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio, irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori del bilancio operino correttamente le stime e ne rappresentino il risultato"*

<sup>31</sup> Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, G. Giappichelli, 2016, pag. 29

## Capitolo II: La continuità aziendale

### 2.1 La continuità aziendale: principi generali

È ora necessario procedere con un esame preliminare del concetto di *going concern*. Nella dottrina economica vengono proposte una moltitudine di definizioni, le quali presentano caratteri comuni, ma contraddistinte da alcune sfumature differenziali.<sup>32</sup> La grande maggioranza di queste definizioni verte sul fatto che la continuità aziendale è legata alla situazione finanziaria dell'impresa, ossia alla sua capacità di estinguere i propri debiti e all'intenzione del management di continuare ad operare nel futuro, almeno nel breve periodo. Lo IASB (*Internal Accounting Standard Board*) ha indicato almeno tre situazioni in cui l'assunto della continuità aziendale deve trovare applicazione: in sede di misurazione delle attività e delle passività, in fase di identificazione delle passività, in occasione dell'allestimento della disclosure sull'azienda. Lo IASB ha elencato anche altre situazioni in cui si deve impiegare tale assunto: *"when making decisions about the presentation of items as current or non-current in the statement of financial positions and when assessing control in the asset definition, for example, when an investor's agreement requires the transfer of joint assets to the other investors if one investor is unable to continue in operation as going concern"*<sup>33</sup>. Quindi, l'assunto della continuità aziendale deve essere applicato anche nelle decisioni che riguardano la separazione di elementi nello Stato patrimoniale tra correnti e non correnti, così come nelle decisioni riguardanti le assegnazioni delle partecipazioni degli investitori.

Le valutazioni relative alla continuità aziendale interessano tutti gli stakeholders dell'azienda, sia quelli interni, che quelli esterni. Le verifiche condotte dalla direzione su tale principio e vagliate dai revisori influenzano direttamente le decisioni che potrebbero assumere i destinatari dell'informativa economico-finanziaria, i quali dovranno stabilire,

---

<sup>32</sup> IASB, IAS 1, pag. 25-26: *"Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio."* IAASB, *Continuità aziendale*, par. 2: *"In base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro. I bilanci redatti per scopi di carattere generale sono predisposti sulla base del presupposto della continuità aziendale, a meno che la direzione intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività o che non abbia alternative realistiche a tale scelta."*

<sup>33</sup> IASB, *Going concern*, pag. 3

in via autonoma e tramite le informazioni rese note nel financial report e nella relazione di revisione, le potenziali implicazioni delle condizioni sottostanti l'applicazione, o la disapplicazione, del presupposto della continuità.<sup>34</sup>

## **2.2 Il quadro normativo**

Come già accennato nel capitolo precedente, il principio di continuità aziendale è descritto nell'art. 2423-bis c.c., comma 1, n. 1), dove si dispone che: *“la valutazione delle voci deve essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività”*. Detta anche continuità sostanziale, essa giustifica l'adozione di determinati criteri di valutazione.<sup>35</sup> Tale principio è regolato anche nell'OIC 11, marzo 2018, n. 22, dove viene fatto coincidere con la sua capacità di *“continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco di tempo futuro”*. Al n. 21 dello stesso principio viene inoltre stabilito che: *“la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito”*.<sup>36</sup> Per tale motivo, la direzione deve svolgere una stima di carattere prospettico prima di procedere alla redazione del bilancio.<sup>37</sup> Tale valutazione preliminare è necessaria, in quanto, oltre a rappresentare un momento essenziale e preordinato alla formazione del bilancio conformemente a quanto previsto dalla normativa civilistica e dai principi contabili nazionali, è prevista anche dagli standard internazionali. Lo IAS (*Internal Accounting Standard*) stabilisce che: *“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione*

---

<sup>34</sup> Maffei M.: *“Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione”*, G. Giappichelli, 2017, pag. 14

<sup>35</sup> Ad esempio, l'iscrizione delle immobilizzazioni al costo storico piuttosto che al valore di liquidazione

<sup>36</sup> Secondo quanto descritto in tale paragrafo dell'OIC 11, sembrerebbe condizione necessaria affinché un'impresa possa essere considerata in continuità la sua capacità di produrre reddito. Da ciò ne consegue che anche momentanee perdite rilevate nel risultato economico di esercizio possano determinare il venir meno di tale presupposto

<sup>37</sup> OIC 11, *“Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”*, marzo 2018, n. 22: *“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.*

*aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento*<sup>38</sup>.

Il principio di continuità aziendale, per la sua funzione *“giustificatrice”* in merito all'adozione di determinati criteri valutativi, ossia tutti quelli che assumono coerenza solo se riferiti ad un'entità in funzionamento<sup>39</sup>, piuttosto che altri, applicabili per esempio ad un'entità in liquidazione, è stato definito anche *“proto-postulato”*<sup>40</sup>.

La continuità aziendale è dunque un principio di vitale rilevanza per le aziende e, nel caso in cui questo dovesse venir meno, sul piano logico, si verrebbe a creare uno scollamento del bilancio di esercizio dai principi sulla base dei quali è stato redatto, venendo così richiesta l'attuazione di misure e criteri redazionali idonei al caso, in maniera tale da non pregiudicare la qualità e l'attendibilità dell'informativa, come evidenziato nello IAS 10, n. 15.<sup>41</sup> Anche nel principio OIC 11, n. 23, viene stabilito che: *“Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484<sup>42</sup> del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo”*.<sup>43</sup> Anche se gli amministratori dovessero accertare la sussistenza di una delle

---

<sup>38</sup> IAS 1, pag. 25. Il medesimo principio stabilisce, inoltre: *“Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione non intenda liquidare l'entità o interrompere l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò”*.

<sup>39</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, *“La continuità aziendale nella crisi d'impresa”*, pag. 2: *“Sotto il profilo sostanziale, la continuità rappresenta il presupposto indispensabile per l'adozione di criteri di valutazione fondati sulla logica del funzionamento”*

<sup>40</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, *“La continuità aziendale nella crisi d'impresa”*, pag. 2: *“La sua posizione di postulato sovraordinato deriva dal fatto che, senza di esso, perdono di significato altri principi di redazione del bilancio”*

<sup>41</sup> IAS 10, n. 15: *“Se il presupposto della continuità aziendale non è più appropriato, l'effetto è così pervasivo che il presente Principio richiede una modifica fondamentale dei principi contabili di riferimento”*

<sup>42</sup> Art. 2484 c.c., *“Cause di scioglimento”*: *“le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono: 1) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo...; 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale...; 5) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437-quater e 2473; 6) per deliberazione dell'assemblea; 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto”*

<sup>43</sup> OIC 11, *“Finalità e postulati del bilancio d'esercizio”*, marzo 2018, n. 23: *“La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società”*. Sempre in tale principio sono indicati alcuni esempi degli effetti che il mutato orizzonte

cause di scioglimento descritte nel suddetto articolo, non è consentita l'adozione di criteri di liquidazione, in quanto non è ancora stata formalmente avviata la procedura. Nel caso specifico, pur evidenziando nel bilancio l'abbandono della prospettiva della continuità aziendale, si continuerà ad applicare i criteri di funzionamento, aumentando il grado di prudenza, in connessione al ridimensionamento dell'orizzonte temporale futuro.<sup>44</sup>

Fondamentale importanza è rivestita dall'istante da cui il patrimonio aziendale è destinato a funzione diversa rispetto alla produzione di reddito, che è fatto coincidere con l'esatto momento in cui si verifica l'atto di nomina dei liquidatori per mano degli amministratori. Tale evento sancisce l'abbandono degli ordinari criteri di funzionamento e determina l'applicazione dei criteri di liquidazione e la trasformazione sostanziale del capitale da complesso di elementi produttivo di reddito ad insieme di beni destinati alla monetizzazione, tutto salvo diversa delibera assembleare in relazione alla prosecuzione dell'attività.<sup>45</sup>

### ***2.3 La valutazione della continuità aziendale***

Analizzare la capacità dell'azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento comporta, da parte della direzione, una valutazione, in un determinato momento, sull'esito futuro di eventi e circostanze che sono per loro natura incerti. In presenza di una serie continua di risultati economici positivi e in assenza di segnali che possano fare prevedere disequilibri finanziari, può apparire superfluo per la direzione discutere delle ipotesi relative all'applicazione del presupposto della continuità aziendale.

---

temporale può determinare sull'applicazione dei principi contabili in relazione ad alcune voci di bilancio: la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda; la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni tenuto conto del fatto che il valore d'uso potrebbe, in alcuni casi, non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione, adottando il *fair value* per la sua determinazione; l'esame dei contratti esistenti per la determinazione di eventuali contratti onerosi, nei quali la limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere possa essere superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo risultare costi superiori rispetto ai benefici attesi; la revisione delle operazioni di copertura alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento; la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate alla luce delle mutate prospettive aziendali

<sup>44</sup> OIC 11, "Finalità e postulati del bilancio d'esercizio", marzo 2018, n. 24: "Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del Codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del Codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenuto conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

<sup>45</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, "La continuità aziendale nella crisi d'impresa" pag. 17.

Ciononostante, anche le aziende solide sono chiamate a fornire informazioni relative alle modalità con le quali viene salvaguardata la continuità aziendale. La direzione aziendale deve quindi sviluppare una procedura formalizzata per far sì che venga applicato tale principio, la quale non può prescindere dal monitoraggio dei rischi connessi al business model dell'azienda.<sup>46</sup> l'obiettivo di fondo è quello di promuovere il monitoraggio della continuità aziendale, orientato all'individuazione dei principali fattori di rischio che possono compromettere il normale funzionamento dell'azienda. Tale procedura dovrà essere spiegata nel financial report, come previsto anche dall'impostazione dello IASB, che ne ha ampliato la sfera informativa per includervi informazioni sul business model e sulle modalità con cui i rischi aziendali vengono gestiti, controllati e monitorati, con l'obiettivo di fornire agli stakeholders un'informativa economico-finanziaria utile allo scopo di prendere le loro decisioni.<sup>47</sup>

Tutte le valutazioni effettuate sul futuro si basano sulle informazioni a disposizione del valutatore nel preciso momento in cui queste vengono effettuate. Ciò comporta che eventi successivi possono dare luogo a risultati che possono essere non coerenti con le valutazioni che risultavano coerenti nel momento in cui sono state formulate. Per rendere la procedura di verifica della continuità aziendale più precisa occorre individuare accuratamente gli assunti che comportano l'atteso ordinario funzionamento aziendale e documentare, tramite l'utilizzo di fonti attendibili, come si è giunti alla loro formazione. Inoltre, in sede di predisposizione del financial report, per rafforzare la percezione che la procedura seguita non sia stata solamente formale, la direzione potrebbe addirittura documentare, a consuntivo, se le previsioni sulla continuità svolte nell'esercizio precedente e gli assunti impiegati a supporto di tali previsioni siano state effettivamente accurate e, nel caso, giustificare eventuali scostamenti da queste ultime.<sup>48</sup> Una corretta valutazione deve essere effettuata anche in merito alle variabili ambientali, anche se non sempre un ambiente esterno turbolento ha delle ripercussioni in merito alla capacità

---

<sup>46</sup> Maffei M.: *"Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione"*, G. Giappichelli, 2017, pag. 18

<sup>47</sup> È utile ricordare la revisione che è stata effettuata in merito al trattamento contabile e all'informativa degli strumenti finanziari, oggetto di un nuovo standard definito nell'IFRS 9, *"Strumenti finanziari"*, in sostituzione del precedente IAS 39, allineato all'IFRS dedicato alla disclosure sugli strumenti finanziari

<sup>48</sup> ICAA, *"Going concern"*, pag. 2: *"We support a move to a disclosure model... in which the directors always report how they arrived at the going concern statement, as part of their discussion of strategy and principal risks in the company's narrative report, with the audit committee report confirming that a robust process has been undertaken and illustrating its effectiveness"*

dell'impresa di operare in continuità. Perciò, la direzione aziendale deve predisporre un sistema di controllo in grado di determinare attentamente l'esistenza di incertezze significative, riconducibili a fattori esterni all'azienda, che possono far sorgere dubbi sulla continuità aziendale.<sup>49</sup>

Un ruolo fondamentale nella valutazione della continuità aziendale è rivestito dal revisore legale dei conti, il quale, come stabilito dal principio ISA 570, deve osservare congiuntamente una varietà di fattori e valutare se si è applicato correttamente il principio di continuità aziendale da parte della direzione. Inoltre, deve verificare l'esistenza di variabili che possono mitigare l'effetto negativo degli altri fattori eventualmente individuati.<sup>50</sup>

Fra gli elementi che sia la direzione, sia il revisore legale dei conti devono considerare nella formazione del loro giudizio, si richiama un collegamento tra la valutazione del going concern e le variabili che possono alterare il rischio di liquidità. Pertanto, la direzione è chiamata a fornire maggiori informazioni ed appurare che la disclosure sugli assunti sottostanti l'applicazione del principio della continuità aziendale sia coerente con la risk disclosure e, in particolare, con la sezione dedicata alla liquidity risk.<sup>51</sup> L'esigenza è quella di cercare di rafforzare i presidi finalizzati a limitare il rischio di liquidità. Il CIIA (*Chartered Institute of Internal Auditors*, evidenzia il ruolo centrale degli internal auditors nel processo relativo all'individuazione dei rischi che colpiscono la continuità aziendale. In particolare, l'internal audit fornisce garanzia sull'affidabilità delle informazioni che la

---

<sup>49</sup> AICD-AUASB, "Going concern", pag. 22: "the involvement of the audit committee.... in the assessment process; the processes and procedures that will be undertaken to support the going concern assessment; the information that will need to be procured and collected.... to support their assessment; comparison of the actual cash-flow position versus the budget/forecast to assess the reliability of the budgeting/forecasting process; potential wording of going concern related disclosures in the financial report; whether any remedial action plan may be required; when it is appropriate to discuss with the auditor their assessment"

<sup>50</sup> ISA 570, "Continuità aziendale", 2016, n. 10: Il revisore legale, nelle procedure di valutazione del rischio, deve considerare: 1) se sussistono eventi e circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e deve stabilire se la direzione ha già attuato una valutazione in merito; se tale valutazione è stata effettuata, il revisore deve discutere con la direzione e stabilire se questa abbia individuato eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, in tal caso, considerare i piani della direzione per affrontarli; se non è ancora stata effettuata tale valutazione, il revisore deve discutere con la direzione su quali basi intenda utilizzare il presupposto della continuità aziendale e deve indagare presso la direzione se esistono eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

<sup>51</sup> Maffei M.: "Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione", G. Giappichelli, 2017, pag. 21-22

direzione valuterà al momento dell'approvazione del bilancio, consapevole che si tratta di un lavoro svolto in modo continuativo e non limitato ad un singolo momento nel corso dell'esercizio.<sup>52</sup> Il rischio di liquidità deve essere gestito, controllato e monitorato per garantire non solo una gestione più prudente ed efficace, ma anche per assicurare la sopravvivenza dell'azienda nel lungo termine.

Per affermare che l'impresa possa continuare a operare come in funzionamento, occorre verificare il livello di adeguatezza patrimoniale, necessario per conseguire gli obiettivi strategici e per coprire eventuali perdite che si potrebbero manifestare in futuro. L'inclusione della verifica dell'adeguatezza patrimoniale per esprimere un giudizio sulla continuità aziendale, in sostanza, porterebbe la direzione a impiegare un approccio più prudente di valutazione. tale circostanza potrebbe costituire per la direzione un incentivo a fornire maggiori informazioni nella sezione dedicata alla disclosure sul going concern, favorendo una descrizione di eventi e circostanze relativi alla possibile insorgenza di dubbi e incertezze sulla corretta applicazione del presupposto della continuità aziendale.<sup>53</sup>

Il revisore, come stabilito nel ISA 570 ai n. 12, 13 e 14, deve effettuare l'apprezzamento della valutazione effettuata dalla direzione.<sup>54</sup> Al n. 13 di tale principio è stabilito che: *“Nell'apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo”*. Nel momento in cui la valutazione della direzione fosse relativa ad un periodo inferiore ai 12 mesi, il revisore deve richiedere ad essa l'estensione del periodo di valutazione ad almeno 12 mesi.<sup>55</sup> Inoltre, al n. 14 del

---

<sup>52</sup> CIIA, *“Going concern”*, pag. 1: “We would argue that the most important issue for going concern risks is identifying them so that the likelihood or impact of their crystallising is managed appropriately and the company remains as healthy as possible. ....Internal audit provides assurance on the reliability of information to the board and its committees. Internal audit's role is ongoing, not limited to the year-end or other time of external reporting

<sup>53</sup> Maffei M.: *“Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione”*, G. Giappichelli, 2017, pag. 25-26

<sup>54</sup> ISA 570, *“Continuità aziendale”*, 2016, n. 12

<sup>55</sup> ISA 570, *“Continuità aziendale”*, 2016, n. 13: *“Se la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560,4 il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data”*

suddetto principio, viene stabilito che: *“Nell’apprizzare la valutazione della direzione, il revisore deve considerare se questa includa tutte le informazioni pertinenti di cui sia venuto a conoscenza in seguito al lavoro di revisione svolto”*.

Infine, il revisore deve indagare presso la direzione in merito agli eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi relativamente alla capacità dell’azienda di poter continuare ad operare come un’entità in funzionamento, successivi al periodo preso in considerazione nella valutazione della direzione.<sup>56</sup>

## **2.4 Gli indicatori della continuità aziendale**

Nel principio contabile ISA 570 sono indicati gli eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.<sup>57</sup> L’elenco riportato al n. A3 del suddetto principio non è esaustivo e la presenza di uno o più degli elementi riportati in tale elenco non implica necessariamente la presenza di un’incertezza significativa in merito alla capacità di continuare ad operare dell’azienda. Gli indicatori della continuità aziendale riportati in tale principio possono essere suddivisi in tre gruppi: gli indicatori economico-finanziari, gli indicatori gestionali, altri indicatori.

### **2.4.1 Indicatori economico-finanziari**

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;

---

<sup>56</sup> ISA 570, *“Continuità aziendale”*, 2016, n.15

<sup>57</sup> ISA 570, *“Continuità aziendale”*, 2016, n. A3: *“Seguono esempi di eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento”*

- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

#### *2.4.2 Indicatori gestionali*

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

#### *2.4.3 Altri indicatori*

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La rilevanza di tali eventi può essere mitigata da altri fattori.<sup>58</sup> Le procedure di valutazione del rischio descritte nel paragrafo precedente servono al revisore per valutare se l'utilizzo da parte della direzione del principio della continuità aziendale sia una problematica importante e quale può essere il suo impatto sulla pianificazione del lavoro del revisore. Consentono, inoltre, di confrontarsi con la direzione tempestivamente per discutere i piani predisposti da quest'ultima, nonché le decisioni relative alla continuità aziendale identificate dalla direzione stessa.<sup>59</sup>

In merito agli indicatori della continuità aziendale, il 17 giugno 2022 è stato approvato il D. Lgs. 17.6.2022 n. 83 (G.U. 1.7.2022 n. 152), il quale stabilisce le: *“Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)”*.<sup>60</sup>

Precedentemente all'approvazione di tale decreto, il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza prevedeva, in merito agli indicatori e agli indici della crisi: *“Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di*

---

<sup>58</sup> ISA 270, *“Continuità aziendale”*, 2016, n. A3: *“Ad esempio, il fatto che un'impresa non sia in grado di saldare i debiti ordinari può essere compensato da un piano della direzione volto al mantenimento di adeguati flussi di cassa con strumenti alternativi, quali la cessione di attività, la rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti o l'aumento di capitale. Analogamente, la perdita di un importante fornitore può essere attenuata dalla disponibilità di un'adeguata fonte alternativa di approvvigionamento”*

<sup>59</sup> ISA 570, *“Continuità aziendale”*, 2016, n. A4

<sup>60</sup> Tale decreto attua alcune modifiche sostanziali al precedente D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in maniera tale da consentire l'attuazione della direttiva entro il termine previsto.

*crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24".<sup>61</sup>*

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora con cadenza almeno triennale gli indici di cui al suddetto comma 1 che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa.<sup>62</sup>

Al comma 3 del presente articolo viene riconosciuta la possibilità a determinate imprese, le quali non ritengano adeguati gli indicatori determinati nei modi di cui all'art. 2, di specificarne le ragioni in nota integrativa e di indicare gli indici idonei a far sussistere la sussistenza del suo stato di crisi.<sup>63</sup>

La novità più significativa introdotta da tale decreto si rinviene nell'integrale eliminazione del sistema di allerta, degli indicatori e degli indici della crisi nonché degli OCRI. Nel dettaglio, il decreto ha portato all'abrogazione di tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l'attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita. Il complesso di tali indicatori viene, tuttavia, sostituito dall'introduzione di alcuni segnali di allarme che gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili dell'impresa di cui all'art. 2086 del Codice civile devono essere in grado di intercettare, e al verificarsi dei quali scatta l'obbligo di attivazione dei rimedi per il superamento della crisi. Tra questi, in particolare, si segnalano: 1) i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni; 2) debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 3) esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni; 4) i ritardi nei pagamenti che determinano l'attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> D. Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14, art. 13, "Indicatori e indici della crisi", comma 1

<sup>62</sup> D. Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14, art. 13, "Indicatori e indici della crisi", comma 2: "... Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili elabora indici specifici con riferimento alle start-up innovative di cui al D. L. 18 ottobre 2012, n.179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui al D. L. 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società in liquidazione, alle imprese costituite da meno di due anni. Gli indici elaborati sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

<sup>63</sup> D. Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14, art. 13, "Indicatori e indici della crisi", comma 3: "Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio d'esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo"

<sup>64</sup> D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, art. 2, "Modifiche alla parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", comma 4

Vengono inoltre fornite importanti indicazioni sul ruolo delle misure e degli assetti funzionali alla rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. In particolare, l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte; l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'art. 2086 c.c., per la tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.<sup>65</sup>

Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi, le misure e gli assetti di cui sopra devono consentire di: rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale del debitore; verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi; ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.<sup>66</sup>

Nel dettaglio, l'art. 6 del D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ai commi 1 e 2, modifica l'art. 13 del precedente decreto con il seguente testo: *"1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.*

*2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale*

---

<sup>65</sup> D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, art. 2, *"Modifiche alla parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14"*, comma 1-2

<sup>66</sup> D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83, art. 2, *"Modifiche alla parte prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14"*, comma 3, lett. a), b), c)

*del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147*".<sup>67</sup> Vengono quindi definitivamente eliminati i sistemi di allerta precedentemente previsti.

L'art. 12, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 prevedeva: *"Costituiscono strumenti di allerta gli obblighi di segnalazione posti a carico dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, finalizzati, unitamente agli obblighi organizzativi posti a carico dell'imprenditore dal Codice civile, alla tempestiva rilevazione degli indizi di crisi dell'impresa ed alla sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione"*<sup>68</sup>. Tali strumenti di allerta sono applicati a tutti i debitori che svolgono attività imprenditoriale, escluse le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni, le società con azioni quotate in mercati regolamentati, o diffuse fra il pubblico in misura rilevante secondo i criteri stabiliti dal regolamento della già menzionata commissione.<sup>69</sup>

Con le modifiche apportate dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, il testo del suddetto articolo è stato così modificato: *"L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8"*<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> L'art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 prevedeva l'istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto, entrata in vigore il 25 agosto 2021, poi modificata dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 per essere poi soppressa con l'entrata in vigore del D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

<sup>68</sup> Ai commi 2-3 è disposto ulteriormente: *"Il debitore, all'esito dell'allerta o anche prima della sua attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi all'OCRI", "L'attivazione della procedura di allerta da parte dei soggetti di cui agli articoli 14 e 15, nonché la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 16, comma 1, non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. Sono nulli i patti contrari"*.

<sup>69</sup> D. Lgs. 14 gennaio 2019, n. 14, art. 12

<sup>70</sup> Nel successivo comma 2 è altresì previsto: *"L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa"*

## Capitolo III: Gli organi di controllo interno: il collegio sindacale

### 3.1 Il collegio sindacale

Prima di procedere con la trattazione in merito al ruolo svolto dai sindaci e all'attività posta in essere dal Collegio sindacale, è opportuno aprire una breve parentesi di carattere strettamente operativo, che descriva in che modo si nomina e si compone tale organo, la durata del suo incarico, le modalità di cessazione e le forme di pubblicità a queste operazioni connesse.

#### 3.1.1 Nomina e composizione

Secondo quanto disposto dall'art. 2400 c.c.: *"I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea, salvo il disposto degli artt. 2351, 2449, e 2450"*.<sup>71</sup> Secondo quanto riportato in questo articolo, la nomina dei sindaci spetta all'assemblea, la quale procederà con sistema maggioritario o con regole particolari. Fanno eccezione a questo principio:

- la nomina dei primi sindaci nell'atto costitutivo;
- la possibilità che lo statuto preveda la nomina di un sindaco da parte dei portatori degli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2;
- la possibilità che la legge o lo statuto permettano di nominare uno o più sindaci allo Stato o a enti pubblici, siano o no azionisti della società.<sup>72</sup>

Il fatto di assegnare ad uno stesso organo, l'assemblea, il potere di nominare tanto gli amministratori che il collegio sindacale, tanto cioè i controllati che i controllori, è visto da parte della dottrina come un limite all'attività dei sindaci, limite che è però solo apparente.<sup>73</sup> Tale previsione deriva dall'antica concezione di contratto societario, la quale prevedeva un azionariato a diffusione limitata ed una presenza diretta dei soci nella vita della società, come si evince dal Codice del Commercio del 1882. Da questa data in poi, tutti i legislatori che si sono succeduti sulla materia non si sono mai effettivamente

---

<sup>71</sup> Art. 2400 c.c., comma 1

<sup>72</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *"Corso di diritto commerciale"*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 501

<sup>73</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 6

occupati di formalizzare l'accettazione dell'incarico di sindaco<sup>74</sup>. Su questo punto la dottrina si è pronunciata per chiarire se questa formalità avesse carattere di atto dovuto, lasciando che il vuoto normativo in merito fosse coperto da una sorta di silenzio assenso. A chiarire tale situazione, la legge 28 dicembre 2015, n. 262 ha introdotto il comma 4 dell'art. 2400 c.c.<sup>75</sup>, da cui si può facilmente trarre che è necessaria l'accettazione dell'incarico da parte del sindaco a seguito della sua nomina, o in sede costitutiva, o in assemblea. Fino all'introduzione delle norme di comportamento del collegio sindacale nel 2015, l'accettazione dell'incarico di sindaco non prevedeva forme particolari e poteva avvenire anche oralmente o tacitamente. Nonostante ciò, dato che è dall'accettazione che ricadono sui sindaci i diritti e doveri connessi alla loro carica, appariva comunque sempre consigliabile avvenisse in forma scritta.<sup>76</sup> Successivamente, per tale accettazione venne resa necessaria la forma scritta, come stabilito dalla norma 1.3 delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.<sup>77</sup>

Il collegio sindacale è composto da tre o cinque membri effettivi, soci o non soci, oltre ai quali devono essere nominati due sindaci supplenti.<sup>78</sup> Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti, mentre i restanti membri devono essere iscritti agli albi professionisti degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.<sup>79</sup> Se il collegio sindacale svolge anche il controllo contabile, tutti i suoi membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.<sup>80</sup>

---

<sup>74</sup> Nonostante in quest'ambito era pacificamente condiviso che il sindaco, una volta nominato in assemblea, dovesse procedere all'accettazione dell'incarico

<sup>75</sup> Art. 2400 c.c., comma 4: *"Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società"*

<sup>76</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *"Sindaco e revisore di società"*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 148-149

<sup>77</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *"Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, settembre 2015, pag. 7

<sup>78</sup> Art. 2397 c.c., comma 1: *"Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti"*

<sup>79</sup> Art. 2397 c.c., comma 2

<sup>80</sup> Art. 2409-bis c.c., comma 2: *"Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro"*

Analizzando le competenze richieste ai sindaci, alcuni hanno notato un vuoto normativo, in quanto se da una parte è vero che avere conoscenze in materie economiche e giuridiche costituiscono delle fondamenta essenziali per lo svolgimento dell'attività di sindaco, è altrettanto vero che esso deve essere in grado di integrarle con la conoscenza dell'azienda, dei suoi eventi caratterizzanti e del settore in cui essa opera.<sup>81</sup>

Secondo quanto stabilito dall'art. 2399 c.c., sono ineleggibili, e quindi decadono dall'ufficio ad elezione avvenuta, tutti i seguenti soggetti: *"a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza"*.<sup>82</sup> In merito ai punti sub b) e c), sono state attuate delle modifiche riguardanti: la considerazione dei rapporti di gruppo e quindi l'estensione dell'ineleggibilità anche ad amministratori, coniugi, parenti ed affini degli amministratori di società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo; l'ampliamento dei rapporti patrimoniali che determinano incompatibilità; la considerazione dell'incompatibilità all'interno del gruppo.<sup>83</sup> Nell'art. 2382 c.c. sono altresì espresse ulteriori cause di ineleggibilità di carattere oggettivo, dichiarando incompatibili con la carica di sindaco i seguenti soggetti: *"...l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi"*.<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup> PEROTTA R., *"Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste"*, in riv. Dott. Comm., fasc. 2, 2008

<sup>82</sup> Art. 2399 c.c., comma 1. Con i requisiti sub b) e c) si vuole evitare che possa assumere la carica di sindaco un soggetto che per motivi personali o lavorativi non sia indipendente.

<sup>83</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *"Sindaco e revisore di società"*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 157

<sup>84</sup> Art. 2382 c.c.

La composizione del collegio stabilita nello statuto non può essere modificata, se non attraverso una delibera straordinaria di modifica statutaria.<sup>85</sup>

L'assemblea è tenuta a nominare il presidente del collegio sindacale, il quale esercita funzioni di impulso dell'organizzazione del collegio pur non avendo poteri diversi rispetto a quelli attribuiti agli altri componenti.<sup>86</sup> Nel caso in cui la nomina di uno o più sindaci sia riservata allo stato o ad un Ente Pubblico, l'art. 2460 c.c. prevede che il presidente del collegio debba essere scelto fra questi.<sup>87</sup>

Le riunioni del collegio sindacale, secondo quanto stabilito dall'art. 2404 c.c., comma 1, si tengono almeno ogni novanta giorni e possono svolgersi, se ciò è previsto nello statuto, anche mediante strumenti di telecomunicazione. Le adunanze sono regolarmente costituite nel momento in cui vi è la presenza della maggioranza dei sindaci e deliberano a maggioranza assoluta dei presenti<sup>88</sup>. Delle riunioni è redatto verbale, che viene trascritto nel libro delle adunanze del collegio ed è sottoscritto dagli intervenuti<sup>89</sup>, nonché successivamente, per presa visione dai sindaci assenti.

### *3.1.2 Forme di pubblicità e compenso*

La nomina dei sindaci, con l'indicazione di tutti i dati richiesti dall'art. 2400, comma 3,<sup>90</sup> e la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.<sup>91</sup> Tale pubblicità riguarda solo la nomina, non anche l'accettazione da parte del sindaco. Da ciò discerne che se gli amministratori provvedono alla pubblicità della nomina senza l'accettazione del sindaco, questi avrà il

---

<sup>85</sup> D. Lgs. 58/98, art. 148, comma 1: *"L'atto costitutivo della società stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) criteri e modalità per la nomina del presidente; d) limiti al cumulo degli incarichi"*

<sup>86</sup> Art. 2398 c.c.: *"Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea"*

<sup>87</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 4

<sup>88</sup> Art. 2404 c.c., comma 4. L'articolo stabilisce inoltre: *"il sindaco dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso"*

<sup>89</sup> Art. 2404 c.c., comma 3

<sup>90</sup> Art. 2400 c.c., comma 3: *"Con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio"*

<sup>91</sup> Il termine decorre dalla data di accettazione dell'incarico e non da quella della nomina. Al contrario si creerebbe la singolare situazione per cui gli amministratori dovrebbero rendere noti ai terzi il nominativo ed il domicilio di un potenziale sindaco di una società, ancor prima che questi abbia accettato l'incarico, correndo il rischio che lo stesso sia rifiutato, rendendo la pubblicità inutile

diritto a rinunciare all'incarico e anche ad agire contro gli amministratori per eventuali danni subiti.<sup>92</sup>

In merito al compenso dei sindaci, per evitare che una sua determinazione ex post possa essere strumento di premio o castigo per il sindaco corrivo o troppo severo, la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.<sup>93</sup> Il legislatore ha voluto garantire l'impegno, la professionalità e l'indipendenza dell'organo sindacale stabilendo tre regole fondamentali:

- onerosità della carica;
- predeterminazione del compenso;
- invariabilità dello stesso.<sup>94</sup>

Se la determinazione preventiva del compenso non avviene nell'atto costitutivo o nella delibera di nomina, i sindaci hanno diritto di adire l'autorità giudiziaria per ottenerne la quantificazione e la condanna della società al pagamento, previsione legittima in quanto non contraria agli interessi tutelati dall'art. 2402 c.c.<sup>95</sup> Non è previsto l'obbligo di corrispondere uguale compenso a tutti i componenti del collegio, il che legittima la corresponsione di un importo maggiore al presidente del collegio.

### 3.1.3 Cessazione

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il loro ruolo cessa per scadenza del termine alla data in cui il collegio viene ricostituito.<sup>96</sup>

Oltre alla cessazione per scadenza del termine esistono altre cause di cessazione:

- la morte;

---

<sup>92</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., "Sindaco e revisore di società", IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 152-153

<sup>93</sup> Art. 2402 c.c.: "La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio"

<sup>94</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., "Il collegio sindacale", Giuffrè, Milano, 1996, pag. 12

<sup>95</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., "Il collegio sindacale", Giuffrè, Milano, 1996, pag. 13

<sup>96</sup> Art. 2400 c.c.

- la revoca da parte dell'assemblea<sup>97</sup>;
- la rinuncia<sup>98</sup>;
- la decadenza qualora si verifichi in corso di carica una causa di ineleggibilità<sup>99</sup>;
- altre cause stabilite da norme di legge, statutarie o regolamentari.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell'art. 2397 c.c., comma 2. I nuovi sindaci restano in carica fino all'assemblea successiva, la quale provvede alla sostituzione definitiva. I nuovi sindaci scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prima assemblea successiva dal sindaco più anziano. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.<sup>100</sup> nel caso della rinuncia, essa ha efficacia immediata solo quando è possibile la sostituzione con un sindaco supplente, il quale ne assume l'incarico solo quando ne viene a conoscenza. Quando, invece, per le dimissioni di più sindaci non si riesce, tramite il subentro dei sindaci supplenti, a ripristinare il collegio, i dimissionari restano in carica in prorogatio fino a quanto non avviene l'accettazione da parte dei nuovi sindaci.<sup>101</sup>

### ***3.2 La natura dell'attività del collegio sindacale***

In merito alla natura dell'attività svolta dal collegio sindacale, la Cassazione ha recentemente confermato una posizione già chiara in dottrina, ovvero che i doveri definiti nell'art. 2403 c.c. non si sostanziano *"in un controllo di merito sull'opportunità delle scelte gestionali degli amministratori, ma piuttosto sull'adeguatezza delle strutture organizzative e dei sistemi di controllo al fine di rappresentare adeguatamente i fatti gestionali"*<sup>102</sup>. Il fatto

---

<sup>97</sup> Art. 2400 c.c., comma 2: *"I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato"*. Fanno eccezione i sindaci che operano in società per azioni che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio partecipate dallo Stato o da enti pubblici, nelle quali i sindaci possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati

<sup>98</sup> Facoltà riconosciuta nell'art. 2401 c.c., comma 1 e che viene qualificata come atto unilaterale a carattere ricettizio, ovvero che produce effetti dal momento in cui è ricevuto dal destinatario

<sup>99</sup> Sono causa di decadenza, ad esempio, l'assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del collegio nel corso del medesimo esercizio sociale, l'assenza ingiustificata alle assemblee dei soci, assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo, secondo quanto previsto dagli artt. 2404 c.c., comma 2 e 2405 c.c., comma 2 oppure per le cause di ineleggibilità precedentemente descritte e contenute negli artt. 2382 c.c. e 2399 c.c., comma 1

<sup>100</sup> Art. 2401 c.c.

<sup>101</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 11

<sup>102</sup> Cass. Sez. II civ., 7 gennaio 2019, n. 126

che l'operato del collegio sindacale non potesse estendersi oltre alla mera legalità formale e sostanziale degli atti di gestione e non potesse, quindi, estendersi a giudizi in merito alla bontà delle decisioni gestionali era già stato recepito in dottrina<sup>103</sup> e il confine dell'attività di vigilanza era già stato riconosciuto come molto più ampio rispetto a quello della sola attività degli amministratori, arrivando a coinvolgere anche tutte quelle attività che potessero avere ripercussioni sull'integrità del patrimonio sociale<sup>104</sup>, nell'ottica della tutela dei creditori sociali<sup>105</sup>.

Si è affermato che l'attività di controllo del collegio sindacale deve riguardare ogni aspetto amministrativo e gestionale, sostanziandosi nel cosiddetto controllo di legittimità formale e sostanziale dell'attività gestionale<sup>106</sup>.

In merito all'ineffabilità della linea che demarca l'attività gestoria degli amministratori tutelata dalla business judgment rule e quella censurabile dal collegio sindacale un autore ha riassunto le molteplici posizioni di studiosi e giudici in un principio secondo cui: *“le regole di fonte legale e quelle di natura tecnica non solo coesistono, ma si compenetrano, con la conseguenza che l'aspetto della redditività economica diviene sindacabile ogniqualvolta la violazione di precetti tecnici si risolve in inadempimento di doveri degli amministratori”*<sup>107</sup>.

Altri autori, rifiutando la distinzione tra il controllo di legittimità formale e sostanziale, in quanto considerata una disquisizione meramente nominalistica, ritengono che l'attività di controllo del collegio sindacale sia determinata nella verifica della corrispondenza dell'attività di gestione ai canoni della corretta amministrazione applicati in una

---

<sup>103</sup> PERROTTA R., *“Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 2, 2008: *“in ogni caso il collegio sindacale non può e non deve esprimere giudizi in ordine alla convenienza economica delle singole scelte gestionali... ma esercitare un controllo che attenga ai principi statutari, alla verifica della correttezza delle procedure formali e sostanziali seguite per le scelte gestionali nonché alla tutela dell'integrità del patrimonio sociale”*

<sup>104</sup> Cass. Civ., sez. II, 9 gennaio 2019, n. 301: *“Il controllo del collegio sindacale di una società per azioni non è circoscritto all'operato degli amministratori, ma si estende a tutta l'attività sociale e ha funzione di tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali”*

<sup>105</sup> Cass. Civ. 24 marzo 1999, n. 2772

<sup>106</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *“Il collegio sindacale”*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 15

<sup>107</sup> BERTOLOTTI A., *“Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denunzia al tribunale”*, UTET Giuridica, Trento, 2015, pag. 179. Il principio è stato ripreso anche dalle norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal CNDCEC: *“al collegio sindacale non compete un controllo di merito sull'opportunità e la convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, ma solo un controllo di legittimità e di rispetto delle procedure e/o prassi operative; ciò consente al collegio interventi preventivi o sostitutivi esclusivamente nel caso in cui le conseguenze delle delibere appaiano pregiudizievoli per la società”*

situazione di economicità, anche alla luce delle recenti novità introdotte dalla scienza aziendalistica<sup>108</sup>. La qualificazione di una diversa definizione di controllo è stata introdotta con la riforma del 2003, per la quale la dottrina ha affermato che: *“si emancipa da una concezione in termini di verifica ex post per evolvere verso l’idea del controllo come funzione essenziale del corretto esercizio del potere gestorio. Il controllo, in termini sintetici, si libera da connotati repressivi per assumere caratteri tipizzati di strumento di efficienza: dal controllo-sanzione al controllo-opportunità”*<sup>109</sup>.

### **3.3 I doveri del collegio sindacale**

I doveri dell’organo di controllo si sostanziano nell’attività di vigilanza e controllo. Funzione specifica del collegio sindacale è quella di vigilare:

- sull’osservanza della legge e dello statuto;
- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento<sup>110</sup>.

Inoltre, il collegio sindacale: *“Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis, terzo comma”*<sup>111</sup>.

Analizzando ciò che viene descritto nell’art. 2403 c.c., si rinviene l’emergere di una chiara distinzione: il collegio sindacale è sempre tenuto alla vigilanza del rispetto della legge e dello statuto, nonché del rispetto dei principi di corretta amministrazione, mentre è tenuto solamente in via eccezionale all’esercizio della funzione di controllo contabile, obbligatoria solo nel circoscritto caso esposto nell’art. 2409-bis c.c., novellato dal D. Lgs. 39/2010, secondo il quale, nell’unico caso in cui la società, che non sia qualificata come ente di interesse pubblico, che non sia controllata da o non controlli enti di interesse pubblico e che non sia sottoposta a comune controllo con questi ultimi, non sia tenuta alla

---

<sup>108</sup> CAGNASSO O., *“Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto”*, in Giur. Comm., fasc. 3, 2016, pag. 346 e ss.

<sup>109</sup> MONTALENTI P., *“I doveri degli amministratori degli organi di controllo e della società di revisione nella fase di emersione della crisi”*, in TOMBARI U., *“Diritto societario e crisi d’impresa”*, Quaderni CESIFIN n. 62, Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 37

<sup>110</sup> Art. 2403 c.c., comma 1

<sup>111</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *“Sindaco e revisore di società”*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 172

redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti può essere demandata al collegio sindacale, se interamente composto da revisori legali dei conti.<sup>112</sup>

la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto rappresenta un controllo di pura legittimità e riguarda ogni aspetto della vita sociale.<sup>113</sup> Da un punto di vista operativo il controllo di legittimità del collegio sindacale si concretizza nei seguenti comportamenti:

- accertare la regolarità di convocazione e di svolgimento delle riunioni dell'assemblea e del consiglio;
- assistere alle adunanze e intervenire in modo critico all'eventuale dibattito se emergono violazioni della legge e dello statuto;
- far constatare nel verbale della riunione il loro dissenso quando vengano comunque assunte delibere a loro giudizio in contrasto con la legge e lo statuto;
- impugnare le delibere assembleari annullabili poiché difformi alla legge o allo statuto, ai sensi dell'art. 2377 c.c.;
- impugnare le delibere del consiglio di amministrazione che risultano a loro avviso difformi alla legge o allo statuto, in base al disposto dell'art- 2388 c.c.<sup>114</sup>

la vigilanza sulla legittimità degli atti e delle delibere richiede: la rilevazione dell'esistenza di una struttura organizzativa adeguata, l'acquisizione di informazioni in merito dal revisore incaricato del controllo contabile, lo svolgimento delle attività di partecipazione alle riunioni sociali, intrattenimento di rapporti con gli amministratori, ottenimento di

---

<sup>112</sup> Art. 2409-bis c.c., comma 2: *“Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”*, D. Lgs. 39/2010, art. 16, comma 2: *“Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale”*. A riguardo si è osservato che si potrebbero creare situazioni in cui al collegio sindacale è demandato anche il controllo contabile in condizioni in cui la complessità della realtà societaria suggerirebbe l'adozione di un separato organo di controllo contabile

<sup>113</sup> Ne sono espressione, per esempio, la legittimazione del collegio sindacale a impugnare le deliberazioni assembleari annullabili, secondo quanto previsto dall'art. 2377 c.c., comma 2 e i doveri imposti ai sindaci dalla legislazione anticiclaggio, come previsto dall'art. 10 D. L. 143/1991, convertito in L. 197/1991. Nelle s.p.a. aperte ne è ulteriore manifestazione il dovere di vigilanza sull'osservanza delle regole in materia di operazioni con parti correlate, come previsto dall'art. 2391-bis c.c., comma 3.

<sup>114</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *“Sindaco e revisore di società”*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 174

informazioni da questi ultimi, compimento di atti autonomi di amministrazione e controllo.<sup>115</sup>

Più articolato è invece il discorso relativo alla verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione. Esso non si esaurisce in un mero riscontro della legittimità formale degli atti di amministrazione, ma nemmeno si estende al punto di assumere i contorni di un controllo di merito sulla bontà, l'opportunità e la convenienza delle scelte gestorie degli amministratori. È necessario, infatti, distinguere l'oggetto della valutazione dal come questo deve essere valutato. Oggetto di valutazione da parte dei sindaci deve essere il merito dell'amministrazione, mentre il criterio di valutazione deve essere rappresentato dai principi di corretta amministrazione<sup>116</sup>. In questo senso si comprende perché l'art. 2403, comma 1, pone particolare attenzione "*sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento*". L'attenzione dei sindaci deve focalizzarsi soprattutto sulle procedure interne alla società accertando che esse siano congegnate, mantenute ed effettivamente funzionino in modo tale da consentire l'assunzione di scelte ponderate e consapevoli.<sup>117</sup>

In alcuni casi il controllo del collegio sindacale assume carattere sostitutivo degli amministratori:

- in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge;
- il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, "*Norme di comportamento del collegio sindacale*", 1° gennaio 2012, Norma 3.2

<sup>116</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., "*Corso di diritto commerciale*", Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 499. Si tratta di una verifica di conformità delle decisioni e delle azioni amministrative al paradigma dell'amministratore avveduto, prudente, ragionevole. Per esempio, i sindaci devono censurare gli amministratori che non abbiano valutato tutti gli elementi necessari prima di prendere una decisione di carattere gestorio, quale la scelta di un fornitore.

<sup>117</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., "*Corso di diritto commerciale*", Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 500

<sup>118</sup> Art. 2406 c.c.

A tali compiti di controllo si affiancano un'eccezionale ipotesi di amministrazione<sup>119</sup> e alcuni casi di consulenza agli amministratori.<sup>120</sup>

Un altro dovere che spetta ai sindaci è rappresentato da quanto descritto nell'art. 2405 c.c., comma 1, il quale dispone: *“I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo”*. L'importanza dell'intervento dei sindaci a tali riunioni è ulteriormente rafforzata dalla previsione del secondo comma del suddetto articolo, il quale prevede la decadenza per la protratta assenza ingiustificata<sup>121</sup>.

Il collegio sindacale deve indagare sulle denunce presentate dai soci. In particolare:

- ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tenerne conto nella relazione all'assemblea;
- se però la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;
- deve altresì, qualora la denuncia risulti fondata e vi sia urgente necessità di provvedere, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per tale denuncia percentuali minori di partecipazione<sup>122</sup>.

### **3.4 I poteri del collegio sindacale**

Dopo aver esaminato i doveri del collegio sindacale, possiamo ora ad osservare quelli che sono i suoi poteri, ossia gli strumenti che può utilizzare per adempiere ai propri obblighi di vigilanza. I poteri del collegio sindacale si sostanziano in:

- atti di ispezione e controllo;
- chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;

---

<sup>119</sup> Art. 2386 c.c., comma 5: *“Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione”*

<sup>120</sup> Per esempio, il parere del collegio sindacale sulla remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e sulla proposta all'assemblea per la nomina del revisore legale dei conti

<sup>121</sup> Art. 2405 c.c., comma 2

<sup>122</sup> Art. 2408 c.c.

- scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale;
- può convocare qualora nell'esecuzione del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere;
- nell'espletamento di determinate operazioni di ispezione e di controllo i sindaci possono avvalersi di loro dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.<sup>123</sup>.

Non sconvolge il richiamo dell'art. 2403-*bis*, comma 1, relativamente agli atti di ispezione e controllo che il collegio sindacale può porre in essere in qualsiasi momento<sup>124</sup>, arricchito da quanto disposto dalla norma di comportamento del collegio sindacale 5.1, la quale specifica che tali controlli possono avvenire, da parte dei sindaci, *“senza che alcun limite o restrizione possa esser loro eccepita”*. È fuori di dubbio che ogni attività di vigilanza, ossia di sorveglianza attiva<sup>125</sup>, preveda l'attuazione di ispezioni e controlli da parte del soggetto controllore, al fine di verificare la regolarità di ciò che viene controllato. È inoltre logico prevedere che tali controlli possano avvenire in qualsiasi momento, e senza preavviso, per non compromettere l'efficacia del controllo stesso.

Molto importante è il flusso informativo di cui il collegio può disporre, a norma del secondo comma del suddetto articolo, il quale attribuisce a questi il potere di: *“chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari”*<sup>126</sup>. Nelle società con azioni quotate tale potere può essere esercitato anche dal singolo sindaco ed è possibile rivolgere le richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate<sup>127</sup>. Tale previsione assume maggior rilievo nell'ambito dei gruppi di imprese, con la creazione di una rete di informazioni che coinvolge gli organi di controllo delle società controllate, allo scopo di scambiare informazioni sugli assetti amministrativi e di

---

<sup>123</sup> Art. 2403-*bis* c.c.

<sup>124</sup> Tale facoltà, come esposto nel comma 4 dell'art. 2403-*bis*, può essere esercitata, sotto responsabilità dei sindaci, con il supporto di dipendenti ed ausiliari che non siano in una delle condizioni stabilite nell'art. 2399 c.c. e ai quali, comunque, gli amministratori possono limitare l'accesso alle informazioni non riservate

<sup>125</sup> BIANCHI G., IANNAcone A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G., *“Corporate governance articoli controllo dei sindaci sull'amministrazione e, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla gestione dei rischi aziendali”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 3, 2015

<sup>126</sup> Art. 2403-*bis*, comma 2

<sup>127</sup> TUF, art. 151, comma 1

controllo, nonché sull'andamento generale della gestione. Le norme di comportamento del collegio sindacale, emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, chiariscono che l'attività di vigilanza si esercita *“attraverso l'analisi delle informazioni”* che si possono ottenere tramite diverse fonti, fra cui: le riunioni degli organi sociali, l'interazione con gli amministratori della società e con gli organi di controllo delle società controllate, le interazioni periodiche con gli amministratori muniti di deleghe, le richieste ai soggetti preposti al controllo interno, gli scambi informativi con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, le ispezioni e i controlli, le strutture aziendali.<sup>128</sup> L'analisi dei flussi di informazioni costituisce un'attività fondamentale alla pianificazione dell'insieme delle attività di vigilanza che sono svolte dal collegio. È sempre la norma 3.1 a chiarire che è sulla base delle informazioni che i sindaci formulano le proprie conclusioni in merito all'esistenza e alla significatività dei rischi connessi alla non osservanza della legge e dello statuto, al mancato rispetto dei principi di corretta amministrazione e all'inadeguatezza degli assetti organizzativi, al sistema di controllo interno e a quello amministrativo-contabile<sup>129</sup>.

In merito alla diligenza che il collegio sindacale deve mantenere in tema di responsabilità è il caso di rilevare che essa determina un'obbligazione di mezzi<sup>130</sup> che deve essere espletata ai sensi dell'art. 2407 c.c., comma 1, con la diligenza e la professionalità richiesta dalla natura dell'incarico<sup>131</sup>

---

<sup>128</sup> Art. 2403-bis c.c., commi 1 e 2: *“I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo”, “Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale”, art. 2409-septies c.c. “il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti”*

<sup>129</sup> D. Lgs. 39/2010, art. 14: *“Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti: a) esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale; b) verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”*. Da tali verifiche, effettuate anche in conformità al principio di revisione SA Italia 250B, potrebbero emergere criticità su cui è opportuno un confronto con il collegio sindacale

<sup>130</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *“Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, settembre 2015, norma 3.1

<sup>131</sup> Art. 2407 c.c., comma 1: *“I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio”*

### ***3.5 L'oggetto del controllo dei sindaci***

L'attività di controllo svolta dai sindaci ha ad oggetto:

- l'osservanza della legge e dello statuto;
- il rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- il controllo contabile, se previsto<sup>132</sup>.

È evidente che tali ambiti oggetto del controllo del collegio sindacale sono diversi tra loro, circoscritti e richiedono il possesso di determinate competenze e l'adozione di approcci diversificati.

La prima forma di controllo, ossia sull'osservanza della legge e dello statuto, determina una funzione di garanzia dell'organo di controllo in merito alla legittimità a queste della gestione e riguarda ogni aspetto della vita sociale.<sup>133</sup> Sono espressione di tale forma di controllo la legittimazione del collegio sindacale a impugnare le deliberazioni assembleari annullabili<sup>134</sup> e i doveri imposti ai sindaci dalla legislazione antiriciclaggio<sup>135</sup>. Nelle s.p.a. ne è ulteriore manifestazione il dovere di vigilanza sull'osservanza delle regole in materia di operazioni con parti correlate<sup>136</sup>.

la verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione si esplica nel monitoraggio dell'adeguatezza e del corretto funzionamento del sistema organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa. Si tratta dunque di una verifica di conformità delle decisioni e delle azioni amministrative al paradigma dell'amministratore avveduto, prudente, ragionevole<sup>137</sup>.

Il controllo contabile, demandato al collegio sindacale nel caso previsto dall'art. 2409-*bis* c.c., comma 2, è attuato nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 39/2010 e ai principi di revisione ed ha lo scopo di fornire un giudizio professionale sul bilancio di esercizio.

Il panorama delle attività di controllo demandate al collegio sindacale risulta più ampio nelle società quotate rispetto a quelle di diritto comune. Il Testo Unico della Finanza stabilisce in

---

<sup>132</sup> Art. 2403 c.c.

<sup>133</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., Corso di diritto commerciale, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 499

<sup>134</sup> Art. 2377 c.c., comma 2

<sup>135</sup> D.L. 143/1991, art. 10, convertito in L. 197/1991

<sup>136</sup> Art. 2391-*bis* c.c., comma 2

<sup>137</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., Corso di diritto commerciale, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 499

merito che, tra gli oggetti del controllo del collegio sindacale, rientra anche: *“l’adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione”*<sup>138</sup>.

### **3.6 Il controllo dei sindaci sull’assetto organizzativo e amministrativo-contabile**

In merito al controllo sull’assetto organizzativo e amministrativo-contabile è opportuno richiamare l’art. 2381 c.c., il quale recita: *“Se lo statuto o l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti”*<sup>139</sup>. In merito alle modalità di esercizio della delega, nonché al contenuto ed ai limiti della stessa: *“Il consiglio di amministrazione determina il contenuto e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”*<sup>140</sup>. Tra le competenze delegabili assume particolare rilievo quella prevista al comma 5 del suddetto articolo, dove viene richiamata la cura dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società rispetto alla natura e alle dimensioni dell’impresa. A tal proposito prescrive: *“Gli organi delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate”*<sup>141</sup>.

---

<sup>138</sup> TUF, art. 149

<sup>139</sup> art. 2381 c.c., comma 2. Al comma 4 lo stesso articolo dispone che non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.

<sup>140</sup> Art. 2381 c.c., comma 3

<sup>141</sup> Art. 2381 c.c., comma 5

Da ciò si evince che la predisposizione dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile sia una prerogativa riconosciuta esclusivamente agli organi gestori. Agli stessi spetta l'obbligo di curarne, con scadenza semestrale, l'adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell'azienda, evidenziando le modifiche da apportarvi e ciò in quanto: *“una corretta amministrazione non si attua e misura solo nelle operazioni concretamente poste in essere, ma prima ancora negli assetti adeguati che costituiscono la cornice dentro la quale compierle e monitorarle”*<sup>142</sup>. L'adozione di assetti adeguati riduce il rischio di produrre effetti nefasti e aumentano le possibilità di intercettare prontamente segnali relativi a possibili anomalie.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili applica una distinzione tra i diversi assetti sottoposti al controllo nelle norme di comportamento del collegio sindacale.

In merito all'assetto organizzativo, ovvero *“l'insieme delle direttive e delle procedure destinate a far sì che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato ad un appropriato livello di competenza e responsabilità”*, il collegio sindacale ha la funzione di vigilare sulla sua esistenza ed adeguatezza, intesa come conformità alle dimensioni aziendali, alla sua natura e alle modalità di perseguimento dell'oggetto sociale, nonché sul suo concreto funzionamento.<sup>143</sup>

Tale attività di vigilanza si traduce nel controllo relativo:

- la completezza delle funzioni aziendali;
- la separazione e la contrapposizione delle responsabilità nei compiti e nelle funzioni;
- la definizione delle deleghe o dei poteri associati a ciascuna funzione.

È possibile riconoscere l'adeguatezza del sistema organizzativo al ricorrere di taluni requisiti, descritti nelle norme di comportamento, i quali devono essere considerati nel contesto dimensionale dell'azienda presa in considerazione:

---

<sup>142</sup> MOSCO G. D., LOPREIATO S., *“Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali”*, in riv. Delle società, fasc. 1, 1° febbraio 2019, pag. 117 e ss.

<sup>143</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *“Sindaco e revisore di società”*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 176

- esistenza di un organigramma che identifichi funzioni, compiti e responsabilità;
- esercizio dell'attività decisionale e direttiva da parte dei soggetti ai quali sono attribuiti tali poteri;
- esistenza di procedure che garantiscono efficacia ed efficienza delle procedure di gestione del rischio e di controllo interno, nonché la completezza, la tempestività, l'attendibilità e l'efficacia dei flussi informativi generati;
- esistenza di procedure che garantiscono la presenza di personale con competenze adeguate nello svolgimento delle funzioni assegnate;
- presenza di direttive e procedure aziendali, aggiornamento delle stesse ed effettiva diffusione e conoscenza interna ed esterna.<sup>144</sup>

L'attività del collegio sindacale in tale ambito è generalmente rivolta alla verifica dell'organizzazione dell'operatività aziendale sulla base di processi, raccolti in procedure e, preferibilmente, organizzati in manuali che descrivano le procedure operative. Sempre in tale contesto, l'attività del collegio sindacale non può prescindere dall'analisi dei documenti da cui sia ravvisabile il sistema di programmazione, pianificazione e controllo dell'attività aziendale, verificando che questi tengano debitamente conto delle dinamiche economiche e finanziarie, nonché dei piani strategici aziendali. Di questi documenti dovrà verificare anche il relativo aggiornamento periodico, almeno annuale, nonché la trasmissione ai diversi livelli di responsabilità aziendale.

Relativamente al controllo sull'assetto amministrativo-contabile, la successiva norma di comportamento si esprime sull'attività di controllo del collegio sindacale svolta in riferimento a tale assetto, definito come *“l'insieme delle direttive, delle procedure e delle prassi operative dirette a garantire la completezza, la correttezza e la tempestività di una informativa societaria attendibile, in accordo con i principi contabili adottati dall'impresa”*. La valutazione del collegio sindacale non ha solo un'importanza interna all'impresa, ma ha anche un riflesso sulla qualità dell'informativa finanziaria e svolge una funzione fondamentale per i suoi destinatari.<sup>145</sup>

---

<sup>144</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *“Sindaco e revisore di società”*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 176-177

<sup>145</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *“Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, settembre 2015, norma 3.6

È opportuno ricordare che l'attività di controllo non si traduce nell'espressione di un giudizio sui risultati dall'attività amministrativo-contabile, ma in un "*giudizio sintetico sull'efficienza e la funzionalità del sistema*", ovvero in una valutazione complessiva volta a verificare che l'informativa di bilancio sia predisposta correttamente in tutti i suoi documenti, nel rispetto delle normative e delle prassi che ne regolano la redazione. Ciò in quanto, qualora il collegio sindacale non sia anche incaricato della revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 2409-bis c.c., è al soggetto titolare di quest'ultima che spetta un giudizio sulla conformità del bilancio al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile al caso specifico e sulla ragionevole certezza di assenza di errori significativi nello stesso.<sup>146</sup>

È necessario, però, che nel vigilare sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile, il collegio sindacale presti attenzione anche all'efficacia e all'efficienza delle modalità di rilevazione dei fatti di gestione. Tutto ciò è di vitale importanza dato che non solo le rilevazioni in contabilità convoglieranno, al termine dell'esercizio, nei documenti che compongono il bilancio, ma anche perché rappresentano il punto di riferimento dell'informativa interna, necessaria per il coordinamento delle diverse divisioni, nonché al management per formulare i piani strategici, per il controllo e la pianificazione dell'evoluzione aziendale.<sup>147</sup> Per tale ragione, senza che l'attività del collegio sindacale si traduca in un giudizio di merito sulle rilevazioni contabili, né che si sovrapponga al revisore legale dei conti, esso potrà giudicare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo-contabile quando le scritture contabili:

- includono tutti i fatti di gestione che hanno un impatto sul patrimonio sociale;
- esprimano tutti i valori coinvolti;
- esponcano i fatti registrati negli opportuni conti di competenza.

Riassumendo, anche se l'attribuzione dell'attività di revisione legale dei conti ad un soggetto esterno liberi il collegio sindacale dall'effettuare verifiche estremamente particolareggiate ed approfondite, lo stesso non può dirsi con riferimento alla verifica

---

<sup>146</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, "*Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate*", settembre 2015, norma 3.7

<sup>147</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., "*Sindaco e revisore di società*", IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 177

dell'esistenza di procedure idonee a rilevare correttamente i fatti di gestione, nonché all'esame del bilancio di esercizio, rispetto al quale dovrà formulare specifiche osservazioni, anche in sede di approvazione al termine del periodo amministrativo.<sup>148</sup>

Qualora l'attività di vigilanza sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, che, per sua natura presenta *“le tonalità proprie di una verifica e di un controllo, tendenzialmente ex post”*<sup>149</sup>, dovesse far emergere delle criticità significative tali da far ritenere inadeguati uno o più di detti assetti, il collegio sindacale ha il potere/dovere di richiedere all'organo amministrativo di attuare azioni correttive, monitorandone successivamente la realizzazione. Nel caso in cui le risposte ricevute dall'organo amministrativo siano ritenute insufficienti, o in casi di urgenza, particolare gravità o di avvenuto riscontro di violazioni, i sindaci adottano le iniziative loro riconosciute dalla legge per rimuovere dette violazioni.<sup>150</sup>

### ***3.7 Il controllo di legalità “formale”***

Andando ad analizzare l'attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, ossia il controllo definito “di legalità formale”, il collegio verifica, al momento della sua costituzione e, periodicamente, nel corso dell'incarico l'idoneità delle procedure interne a garantire la conformità degli atti gestori alla legge e alle norme statutarie<sup>151</sup>, circoscrivendone l'ambito a quelle che, concretamente e con riferimento alla struttura e all'attività della società, possono ritenersi critiche in relazione della rilevanza del rischio che il loro mancato rispetto possa comportare per la società. A tal fine, come viene descritto nelle norme emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

---

<sup>148</sup> PERROTTA R., *“Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 2, 2008: *“Il bilancio rappresenta la sintesi degli effetti delle decisioni intraprese dagli amministratori che trovano diretto riflesso nei conti aziendali e quindi costituisce uno strumento, se non lo strumento per eccellenza, per giudicare sotto l'aspetto quantitativo l'operato degli amministratori”*

<sup>149</sup> DE SENSI V., *“Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria”*, in riv. Delle società, fasc. 02-03, 1° giugno 2017: *“Mentre il compito del cda sembra rispondere alle domande come è stato esercitato il potere organizzativo e perché in un determinato modo piuttosto che in un altro, ovvero in nessun modo: il compito del collegio sindacale risponde alla domanda se tale compito è stato esercitato e se in concreto le scelte adottate funzionino attraverso l'esercizio dei poteri ispettivi previsti e segnalando, ove opportuno, i propri rilievi al cda”*

<sup>150</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *“Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, settembre 2015, norme 3.4 – 3.5

<sup>151</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *“Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, settembre 2015, norma 3.2

Esperti Contabili, è opportuno che i sindaci che compongono il collegio richiedano agli amministratori un profilo della società, con l'indicazione di quelli che sono gli adempimenti specifici e le normative connesse all'attività svolta.

Particolare rilevanza in tal senso assume il controllo di conformità alla legge e allo statuto delle delibere assunte dagli organi societari, con specifico riferimento alle modalità di convocazione, formazione e deliberazione dei consigli di amministrazione, dei comitati esecutivi e delle assemblee. I sindaci sono tenuti a verificare la correttezza dell'esecuzione delle delibere degli organi sociali, oltre a valutare se la società sia in grado di monitorare i rischi di inosservanza della normativa applicabile.<sup>152</sup> Tra le leggi il cui rispetto è vigilato dai sindaci rientrano anche quelle in materia di esistenza e corretta tenuta dei libri contabili. In tale ambito, così come in quello relativo agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, il collegio sindacale può farsi assistere dal soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.<sup>153</sup>

Tale attività di controllo può concludersi con l'emersione di rischi significativi di possibili violazioni, nel cui caso il collegio sindacale richiede all'organo amministrativo l'attuazione di misure correttive e monitora la loro realizzazione. Nel caso in cui queste non vengano attuate o siano ritenute insufficienti dal collegio, i sindaci possono adottare le iniziative previste dalla legge per fronteggiare e rimuovere i rischi o le violazioni emerse.

### ***3.8 Il controllo di legalità "sostanziale"***

Il controllo di legalità sostanziale, ovvero la vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, consiste nel *"verificare la conformità delle scelte di gestione ai generali criteri di razionalità economica posti dalla scienza dell'economia aziendale senza mai*

---

<sup>152</sup> Art. 2377, comma 2, c.c.: *"Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale"*

<sup>153</sup> Art. 10, l. 197/1991: *"Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli intermediari di cui all'articolo 4 vigilano sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale concernenti violazioni delle norme di cui al Capo I del presente decreto sono trasmessi in copia entro dieci giorni al Ministro del tesoro; quelli concernenti le violazioni delle norme di cui al Capo II sono trasmessi per i provvedimenti di competenza della Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni"*

*sindacare sull'opportunità gestionale della scelta*".<sup>154</sup> Il controllo sull'amministrazione del collegio sindacale non è pertanto un controllo di merito, cioè sull'opportunità delle scelte di gestione, ma è volto a verificare che la gestione avvenga nell'interesse della società e nei limiti dell'oggetto sociale, che sia diligente e informata, che non sia avventurosa e che a tal fine la società sia dotata di strutture adeguate.<sup>155</sup>

Molto importante è che i sindaci richiedano un'informativa particolarmente approfondita sulle situazioni che possono comportare dei rischi per la continuità aziendale, come espressamente previsto da una apposita norma di comportamento del collegio sindacale, la quale assegna un ruolo fondamentale in merito alla prevenzione ed emersione della crisi al collegio sindacale.<sup>156</sup>

### ***3.9 Le funzioni del collegio sindacale prima della riforma del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza***

Come definito nel precedente paragrafo, la norma di comportamento 11.1 attribuisce al collegio sindacale una funzione fondamentale in merito alla prevenzione ed emersione della crisi, ribadendo che la sua attività debba considerare l'idoneità di tali strutture a *"rilevare tempestivamente quei segnali che possano far emergere significativi dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento"*.

Sempre tale norma, al fine di focalizzare l'attenzione più su una verifica ex ante del rischio, piuttosto che ex post, non idonea ad anticipare la crisi, enfatizza il ruolo primario ricoperto dall'instaurazione di un adeguato flusso informativo con il revisore legale dei conti, in conformità a quanto previsto dal principio ISA ITALIA 570 e avvalendosi degli strumenti e delle tecniche specifiche del revisore, il quale è chiamato a eseguire un compito sostanzialmente analogo rispetto a quello dei sindaci, nonostante a questi ultimi non sia richiesto di formulare un giudizio esplicito sulla continuità aziendale.<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *"Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, settembre 2015, norma 3.4

<sup>155</sup> BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *"Sindaco e revisore di società"*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012, pag. 174

<sup>156</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *"Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, settembre 2015, norma 11.1

<sup>157</sup> Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *"Norme di comportamento del collegio sindacale, Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, settembre 2015, norma

La vigilanza del collegio sindacale in tale ambito si risolve nell'affidamento di un ruolo centrale all'informativa dell'organo amministrativo, dove i sindaci hanno il compito di richiedere l'adozione di opportuni provvedimenti e di verificarne l'efficacia ricorrendo agli istituti previsti dalla legge fallimentare.

### ***3.10 Società a responsabilità limitata: peculiarità dell'organo di controllo interno***

Con la riforma del diritto societario attuata nel 2003<sup>158</sup> si è proceduto alla modifica radicale delle attività di controllo nelle s.r.l., creando una disciplina differenziata laddove era previsto un identico trattamento per tutti i tipi di società. Le modifiche introdotte dalla suddetta riforma sono contenute nell'allora nuova formulazione dell'art. 2477 c.c., nel quale veniva introdotta una discrezionalità nella nomina, composizione e nelle attribuzioni dell'organo di controllo.

Secondo tale articolo: *“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.”*<sup>159</sup> Quindi si evince che la nomina dell'organo di controllo deriva direttamente da una specifica previsione dell'atto costitutivo. Salvo diversa disposizione, l'organo di controllo è monocratico, caratteristica che, precedentemente alla riforma, poteva essere eventualmente riconosciuta al revisore legale dei conti.

L'art. 2477 c.c. prosegue nei successivi commi identificando quelle che sono le cause dell'obbligatorietà della nomina del collegio sindacale nelle s.r.l.: *“La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) per due*

---

11.1: *“Il collegio può chiedere chiarimenti all'organo di amministrazione e, se del caso, sollecitare lo stesso ad adottare opportuni provvedimenti”*

<sup>158</sup> D.lgs. 6/2003

<sup>159</sup> L'utilizzo della coniugazione “o” vale a contemplare entrambe le ipotesi: la società potrà dotarsi o di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti o di entrambi. Se tale nomina non è obbligatoria, la normativa consente di omettere la nomina di entrambi. Tale libertà è concessa nelle s.r.l. in quanto i soci di tali società rivestono un ruolo diverso rispetto ai soci di s.p.a., cui, secondo quanto stabilito dall'art. 2476 c.c., comma 2, è riconosciuto il diritto di avere notizia sullo svolgimento degli affari sociali, nonché di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, costituendo, di fatto, un presidio interno.

*esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis.*"<sup>160</sup>

Nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo sia obbligatoria, l'art. 2477 c.c. stabilisce che *"si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale."*<sup>161</sup>

Nulla è disposto in merito al caso in cui sia nominato come organo di controllo interno il revisore legale dei conti, in particolare sulla possibilità di estendere la disciplina sul collegio sindacale previste per le società per azioni. In tale caso si ritiene che, qualora questo avvenga, trovino applicazione le norme in materia di revisione legale dei conti previste nell'ambito delle società per azioni.

### **3.11 Le responsabilità dell'organo di controllo interno**

#### *3.11.1 Le responsabilità esclusive*

Le responsabilità dei sindaci sono definite nell'art. 2407 c.c., il quale dispone che: *"I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico"*<sup>162</sup>, previsione che ha modificato ampiamente quella precedentemente prevista come diligenza del mandatario<sup>163</sup>, portando ad un allineamento tra le condotte dei sindaci con quelle degli amministratori, descritte nell'art. 2392 c.c.<sup>164</sup>

Fondamentale è porre l'accento sulla natura delle responsabilità, la quale ci permette di comprendere quella che è la struttura delineata dall'art. 2407 del Codice civile. In relazione ai doveri cui devono adempiere i sindaci si possono distinguere due casi: il caso in cui si riscontra un collegamento diretto tra dovere violato e danno cagionato e il caso

---

<sup>160</sup> Art. 2477 c.c., comma 2. Precedentemente all'introduzione del D.l. 91/2004, era previsto l'obbligo di nomina del collegio sindacale qualora il capitale sociale non fosse inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, come stabilito dall'art. 2477 c.c., comma 2, abrogato dal presente decreto

<sup>161</sup> Art. 2477 c.c., comma 4.

<sup>162</sup> Art. 2407 c.c., comma 1

<sup>163</sup> Definita nell'art. 1710 c.c. come la diligenza del buon padre di famiglia che deve tenere il mandatario nello svolgimento del suo mandato

<sup>164</sup> Art. 2392 c.c., comma 1 *"Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori"*

in cui tale collegamento è solo indiretto, in quanto il danno è stato cagionato da un comportamento dell'organo amministrativo.<sup>165</sup>

Proseguendo con la lettura dell'art. 2407 c.c. vengono definite quelle che sono le responsabilità esclusive dei sindaci: *"Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio"*<sup>166</sup>. Queste sono responsabilità che gravano direttamente sul collegio e che non richiedono l'osservanza di doveri da parte dell'organo amministrativo.

Andando ad analizzare la prima ipotesi, ossia quella delle attestazioni veritiere, difficilmente si può immaginare una responsabilità autonoma del collegio sindacale che non implichi un concorso da parte degli amministratori. Tra i rari casi in cui il danno può essere cagionato direttamente da una falsa attestazione si può portare ad esempio quello della relazione negativa ad un bilancio d'esercizio, in realtà corretto, in conseguenza della quale la società perda un finanziamento condizionato ad una positiva relazione sindacale.<sup>167</sup>

In merito al dovere di segretezza sui fatti e documenti di cui il collegio viene a conoscenza, va necessariamente sottolineato che questo è la naturale contrapposizione al diritto di ispezione e d'informazione previsto dall'art. 2403 c.c., comma 3. Questa rappresenta una garanzia dovuta alla necessità di bilanciare i poteri ispettivi e di controllo che vengono riconosciuti al collegio sindacale. Non è prevista una responsabilità solidale dei sindaci in merito a tale violazione, per cui è da ritenersi che ogni sindaco è responsabile dei propri inadempimenti.<sup>168</sup> La legge attribuisce tuttavia la possibilità, al sindaco che non voglia incorrere in responsabilità per quanto fatto dagli altri componenti, di far iscrivere a verbale il proprio dissenso.<sup>169</sup>

### *3.11.2 Le responsabilità concorrenti*

Nel secondo comma dell'art. 2407 c.c. vengono invece definite quelle che sono le responsabilità concorrenti dei sindaci con gli amministratori: *"Essi sono responsabili*

---

<sup>165</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 38

<sup>166</sup> Art. 2407 c.c., comma 1

<sup>167</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 39

<sup>168</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 40

<sup>169</sup> Art. 2404 c.c., comma 4

*solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica*<sup>170</sup>.

Presupposti perché si verifichi una responsabilità concorrente sono i seguenti:

- omissione o inadempimento degli amministratori;
- omissione o inadempimento dei sindaci;
- verificarsi di un danno conseguente alle due precedenti omissioni;
- l'esistenza di un nesso di causalità tra danno e inadempimento dei sindaci.

Affinchè si manifesti un profilo di responsabilità concorrente tra sindaci e amministratori occorre la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei sindaci e il danno causato alla società e i soci. Non è quindi necessario che siano loro stessi a cagionare l'atto dannoso, ma basta semplicemente che essi violino il potere/dovere di vigilanza, tramite una condotta omissiva.<sup>171</sup>

È tuttavia consolidata l'opinione che subordina il sorgere della responsabilità al riconoscimento di un nesso causale fra la suddetta condotta omissiva ed il danno cagionato alla società.<sup>172</sup> Dato che l'attività dei sindaci si concretizza per i già descritti poteri di reazione rispetto a condotte di altri soggetti interni alla società, le eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei sindaci si esercitano a seguito di loro condotte omissive rispetto al rispetto dell'obbligo di vigilanza. Nel caso si dovrà accertare se il danno verificatosi avrebbe potuto essere impedito se i sindaci avessero adempiuto ai loro doveri con la perizia loro richiesta dalla legge.<sup>173</sup>

---

<sup>170</sup> Art. 2407 c.c., comma 2

<sup>171</sup> MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *"Il collegio sindacale"*, Giuffrè, Milano, 1996, pag. 40

<sup>172</sup> Cass. Sez. I civ., 29 ottobre 2013, n. 24362, con nota di VITERBO E., *"Diritto & Giustizia"*, fasc. 0, 2013, pag. 1482 ss. L'impugnazione dinanzi della sentenza della corte territoriale dinanzi alla Suprema Corte si fondava, appunto, sul mancato riconoscimento del nesso causale tra la condotta omissiva tenuta dai sindaci ed il danno prodotto. La successiva sentenza Cass. Penale, sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107, con nota di SALERNO A., *"Ilsocietario.it"*, fasc., 9 novembre 2018, rileva che, con particolare riferimento all'ambito penale *"le regole e i principi valevoli nel campo della responsabilità penale, occorrendo a tal fine accertare che il sindaco abbia posto in essere un contributo giuridicamente rilevante sotto l'aspetto causale rispetto alla commissione del reato"*

<sup>173</sup> Cfr. art. 2407 c.c., comma 2

## Capitolo IV: Gli organi di controllo interno: Il consiglio di amministrazione

### 4.1 Il consiglio di amministrazione

L'organo amministrativo rappresenta l'elemento propulsore dell'attività della società: come esposto nel Codice civile: *“La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale”*.<sup>174</sup> La competenza gestoria viene così demandata esclusivamente all'organo amministrativo, la quale trova piena corrispondenza nella totale responsabilità. È significativa in tal senso l'eliminazione della possibilità degli amministratori di rimettere all'assemblea la decisione su un determinato atto di gestione, operazione volta ad ottenere un preventivo scarico di responsabilità nei confronti della società per operazioni critiche.

Il nuovo ordinamento impedisce qualsiasi modulazione delle competenze gestorie tra amministratori e assemblea. Gli amministratori non sono tenuti a seguire le direttive dei soci, ma hanno un proprio ambito di competenza esclusiva riservatogli dalla legge. Al contrario, i soci, non possono mai sostituirsi agli amministratori nell'esecuzione dell'incarico. Agli amministratori competono altresì la rappresentanza della società, l'esecuzione delle delibere assembleari che non siano self-executive, l'impulso alle decisioni assembleari.<sup>175</sup>

#### 4.1.1 Nomina e composizione

La nomina degli amministratori, come disposto dall'art. 2383 c.c., comma 1 *“spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo il disposto degli artt. 2351, 2349 e 2450.”*<sup>176</sup> Tale nomina viene effettuata con sistema maggioritario o con regole particolari. Come esposto nell'art. suddetto del Codice civile, fanno eccezione al principio della nomina assembleare:

- La nomina dei primi amministratori nell'atto costitutivo;

---

<sup>174</sup> Art. 2380-bis c.c., comma 1

<sup>175</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 475-476

<sup>176</sup> Art. 2383 c.c., comma 1

- La possibilità che lo statuto preveda la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione da parte dei portatori degli strumenti finanziari di cui agli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2;<sup>177</sup>
- La possibilità, nelle s.p.a. chiuse, che lo statuto conferisca allo Stato o ad altro ente pubblico che sia azionista della società il potere di nominare uno o più amministratori.<sup>178</sup>

L'assunzione dell'incarico richiede, oltre alla nomina, l'accettazione da parte dell'eletto. Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando i dati previsti nell'art. 2383 c.c., comma 4.<sup>179</sup>

La durata della carica è stabilita dallo statuto o dall'assemblea al momento della nomina. Non può essere superiore a tre esercizi e gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.<sup>180</sup>

In merito alla sua composizione, l'organo amministrativo può essere unipersonale o pluripersonale. *“Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione”*.<sup>181</sup> Per quanto riguarda il numero degli amministratori, lo statuto può prevederlo direttamente, oppure prevedere solo un numero massimo ed un

---

<sup>177</sup> Art. 2346 c.c., comma 6: “Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, in tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.”, Art. 2349 c.c., comma 2: *“L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.”*

<sup>178</sup> Art. 2449 c.c., comma 1: *“Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.”*

<sup>179</sup> Art. 2383 c.c., comma 4: *“Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.”*

<sup>180</sup> Art. 2383 c.c., comma 2

<sup>181</sup> Art. 2380-bis c.c., comma 3

numero minimo di componenti, rimettendone la definizione concreta all'assemblea che procede alla nomina.<sup>182</sup>

Non è condizione necessaria ai fini della nomina di amministratore essere anche socio della società.<sup>183</sup> Generalmente si ritiene che amministratori possano essere solo persone fisiche, ma recentemente si sta affermando l'orientamento secondo il quale anche le persone giuridiche possano rivestire la carica di amministratore. In questo caso, l'amministratore persona giuridica deve designare un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione.<sup>184</sup>

Gli amministratori di società devono attenersi necessariamente e inderogabilmente al metodo collegiale. In caso di amministrazione affidata a più persone, quindi con la costituzione del consiglio di amministrazione, questi opera tramite deliberazioni collegiali assunte a maggioranza nell'ambito delle adunanze dei suoi membri precedute da una convocazione che li metta in condizione di poter consapevolmente discutere e votare.<sup>185</sup>

*“Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea”*.<sup>186</sup> Il presidente del collegio sindacale ha il compito di convocare il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.<sup>187</sup>

Il consiglio provvede alla gestione dell'impresa sociale. La legge consente che deleghi proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più dei suoi componenti.<sup>188</sup> Questa rappresenta una modalità organizzativa molto diffusa e che ha per effetto principale quello di modificare il ruolo del consiglio da organo di gestione diretta a organo di monitoraggio sulla gestione.

---

<sup>182</sup> Art. 2380-*bis* c.c., comma 4

<sup>183</sup> Art. 2380-*bis* c.c., comma 2

<sup>184</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 476

<sup>185</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 481

<sup>186</sup> Art. 2380-*bis* c.c., comma 5

<sup>187</sup> Art. 2381 c.c., comma 1

<sup>188</sup> Art. 2381 c.c., comma 2

Nell'art. 2382 c.c. vengono definite quelle che sono le cause di ineleggibilità alla carica di amministratore di società, disponendo che: *“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*.<sup>189</sup>

Lo statuto può inoltre prevedere che l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento a quelli previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.<sup>190</sup>

La presenza di una causa di ineleggibilità rende invalida la deliberazione di nomina; diversamente operano le cause di incompatibilità, le quali non incidono sulla validità dell'elezione, ma impediscono al soggetto di svolgere contemporaneamente i due ruoli obbligandolo a scegliere o determinando la sua decadenza dall'ufficio incompatibile. Particolare è l'ipotesi disciplinata dal d-l- 201/2011, convertito in l. 214/2011, che vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di società operanti nei mercati creditizi, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in società concorrenti. Il divieto è sanzionato con la decadenza da entrambe le cariche per il titolare di cariche incompatibili che non opti per una delle due entro novanta giorni dalla nomina.<sup>191</sup>

#### 4.1.2 Compenso

Salvo il caso di rinuncia espressa, gli amministratori hanno diritto di essere retribuiti per la loro attività. In materia vengono distinti: *“I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”*<sup>192</sup> e *“La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche*

---

<sup>189</sup> Art. 2382 c.c., la legge sulla risoluzione dei conflitti di interesse ha aggiunto come ulteriore causa di ineleggibilità la titolarità di una carica di governo, l. 215/2004, art. 2

<sup>190</sup> Art. 2387 c.c., comma 1. In tali casi si applica quanto previsto dall'art. 2382 c.c. in materia di decadenza.

<sup>191</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 477-478

<sup>192</sup> Art. 2389 c.c., comma 1. Tali remunerazioni possono essere costituite in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione, come stabilito dal comma 2 dello stesso articolo

*in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale*".<sup>193</sup>

Annualmente l'organo amministrativo deve predisporre una relazione sulla remunerazione. Essa deve essere resa pubblica almeno ventuno giorni prima dell'assemblea e deve essere articolata in due sezioni:

- La prima illustra la politica della società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all'esercizio successivo nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica e le informazioni necessarie ad evidenziare la coerenza della politica delle remunerazioni con il perseguimento degli interessi a lungo termine della società e con la politica di gestione del rischio;
- La seconda ha un contenuto di resoconto. In essa si fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro.<sup>194</sup>

Solo la prima sezione della relazione è sottoposta al voto dell'assemblea.<sup>195</sup>

#### *4.1.2 Cessazione e sostituzione*

Gli amministratori cessano dalla carica:

- Per decorso del termine;<sup>196</sup>
- Per morte;
- Per decadenza;<sup>197</sup>
- Per revoca da parte dell'assemblea che può intervenire in qualunque momento;<sup>198</sup>

---

<sup>193</sup> Art. 2389 c.c., comma 3

<sup>194</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 480. Riferimento art. 123-bis TUF.

<sup>195</sup> Art. 123-bis TUF, comma 6

<sup>196</sup> Art. 2385 c.c., comma 2: *“La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito”*

<sup>197</sup> La decadenza ha effetto nel momento in cui sopravviene una delle cause di ineleggibilità definite nell'art. 2382 c.c.

<sup>198</sup> Art. 2383 c.c., comma 3: *“Gli amministratori... sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa”*, art. 2449 c.c., comma 2: *“Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio*

- Per rinuncia;<sup>199</sup>
- Negli altri casi previsti dallo statuto.

La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.<sup>200</sup>

Una volta cessati, gli amministratori vengono sostituiti seguendo regole particolari che vengono dettate nell'art. 2386 c.c.:

- Se la maggioranza è sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, sono questi che provvedono alla sostituzione dei componenti cessati con deliberazione approvata dal collegio sindacale;
- Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocarla perché provveda alla sostituzione degli amministratori mancanti;
- Qualora operi la clausola *simul stabunt, simul cadent*, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica;
- Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.<sup>201</sup>,

#### **4.2 La natura dell'attività del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è l'organo propulsore dell'attività aziendale. Come precedentemente descritto, e come riportato nell'art. 2380-bis c.c., la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Da ciò si evince l'esclusività della competenza in materia gestoria del consiglio di amministrazione.<sup>202</sup>

---

*di sorveglianza nominati dallo Stato o da enti pubblici possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati"*

<sup>199</sup> Art. 2385 c.c., comma 1: *"l'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è riconosciuta in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori"*

<sup>200</sup> Art. 2385 c.c., comma 3

<sup>201</sup> Art. 2386 c.c.

<sup>202</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *"Corso di diritto commerciale"*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 475

Esso rappresenta l'organo esecutivo di una società, a cui è affidato il compito di realizzare le decisioni prese dall'assemblea nel corso delle sue deliberazioni e lo svolgimento dell'attività d'impresa. Nella corporate governance gioca un ruolo fondamentale, avendo la responsabilità di approvare le strategie organizzative, di sviluppare una politica direzionale, di assumere, supervisionare e remunerare i manager, nonché assicurare la responsabilità giuridica dell'organizzazione di fronte alle autorità.

Nel dettaglio le attività svolte dal consiglio di amministrazione possono così riassumersi:

- Deliberano sulla gestione della società;
- Convocano l'assemblea e fissano l'ordine del giorno;
- Curano e si preoccupano di tenere le scritture contabili;
- Redigono il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea per l'approvazione;
- Danno esecuzione alla volontà assembleare;
- Rappresentano la società di fronte ai terzi e in giudizio.

È possibile quindi identificare quelli che sono i tre compiti principali affidati al consiglio di amministrazione: un ruolo strategico, uno di controllo e uno relazionale.

Nell'esecuzione del ruolo di controllo il consiglio di amministrazione dovrebbe controllare il comportamento dei manager in quanto essi potrebbero gestire l'azienda per il soddisfacimento di benefici personali. Nel ruolo strategico i membri del consiglio di amministrazione dovrebbero consigliare i manager su questioni strategiche. Infine, nel ruolo relazionale i membri del consiglio di amministrazione, attraverso le relazioni che essi possiedono, dovrebbero aiutare l'azienda ad allacciare relazioni strategiche con il contesto esterno in cui essa opera. Grazie al loro profilo personale e professionale, potrebbero contribuire a migliorare la reputazione dell'azienda, dando così al consiglio di amministrazione anche un ruolo di legittimazione.<sup>203</sup>

La legge consente al consiglio di amministrazione di delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o a uno o più suoi componenti.<sup>204</sup> Contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega sono

---

<sup>203</sup>RIGOLINI A., ZARONE V., *"Il sistema di corporate governance: prospettive di ricerca in differenti contesti di analisi"*, Giappichelli, 2019, pag. 42-44

<sup>204</sup> Art. 2381 c.c., comma 2

determinati dal consiglio, il quale può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.<sup>205</sup>

Il Codice civile dichiara come espressamente indelegabili le seguenti attribuzioni:

- Emissione delegata al consiglio di obbligazioni convertibili;<sup>206</sup>
- Redazione del progetto di bilancio;<sup>207</sup>
- Aumento di capitale;<sup>208</sup>
- Adempimenti per il caso di perdite di particolare gravità;<sup>209</sup>
- Preparazione del progetto di fusione e di scissione.<sup>210</sup>

L'ambito della delega può comunque essere particolarmente ampio comprendendo l'intero ambito della gestione dell'impresa sociale. Di ciò la riforma ha cercato di tenere conto disponendo che:

- Gli organi delegati devono curare che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa;<sup>211</sup>
- Il consiglio valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sulla base delle informazioni ricevute, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società, valuta il generale andamento della gestione sulla base della relazione degli organi delegati;<sup>212</sup>
- Tutti gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e ciascuno può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società;<sup>213</sup>
- Il presidente del consiglio di amministrazione provvede affinché vengano fornite a tutti gli amministratori le informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno delle sedute consiliari.

---

<sup>205</sup> Art. 2381 c.c., comma 3: *“Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.”*

<sup>206</sup> Art. 2420-ter c.c.

<sup>207</sup> Art. 2423 c.c.

<sup>208</sup> Art. 2443 c.c.

<sup>209</sup> Artt. 2446 e 2447 c.c.

<sup>210</sup> Artt. 2501-ter e 2506-bis

<sup>211</sup> Art. 2381 c.c., comma 5

<sup>212</sup> Art. 2381 c.c., comma 3

<sup>213</sup> Art. 2381 c.c., comma 6

### **4.3 I doveri del consiglio di amministrazione**

Gli amministratori devono adempiere i doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Lo standard è quindi duplice: quello generale valevole per ogni amministratore, come definito dall'art. 1176 c.c., comma 2<sup>214</sup>, e quella rafforzata prevista per i soggetti dotati di particolari competenze.

Non esiste un vero e proprio elenco in cui sono esplicitati tutti gli obblighi degli amministratori, bensì nell'art. 2392 c.c. si fa un generico richiamo ai *"doveri imposti dalla legge e dallo statuto"*. La prima criticità nell'analisi di questa parte della norma è l'individuazione delle varie tipologie di doveri, ovvero di obblighi imposti agli amministratori, in modo da rendere più chiara al lettore quella che è la situazione. La loro violazione fa incorrere gli amministratori in un'azione di responsabilità.

In caso di presenza di una violazione e chiaramente di un nesso causale fra la condotta e il danno, viene riconosciuta l'illiceità di un esonero di responsabilità per i danni al patrimonio sociale.<sup>215</sup> In presenza soltanto di mancato successo delle operazioni compiute dal punto di vista economico o addirittura di fallimento, se l'amministratore non ha violato legge e statuto, non gli si può, di per sé, attribuire una responsabilità, in quanto non si può arrivare a sostenere che l'amministratore sia obbligato ad amministrare con successo la società a egli stesso affidata. Sul punto diversi Autori sostengono come l'obbligazione dell'amministratore, per quanto riguarda la gestione della società, sia quindi un'obbligazione di mezzi e non di risultato così come affermato da Weigmann, secondo cui *"gli amministratori non si obbligano ad ottenere un risultato economico positivo, ma ad esibire una condotta conforme a certi requisiti"*.<sup>216</sup> Il portare a compimento la gestione societaria con un risultato positivo è considerato solo un obiettivo al quale puntare e non una obbligazione che in caso non venga rispettata porti ad una relativa

---

<sup>214</sup> Art. 1176 c.c., comma 2: *"nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata"*

<sup>215</sup> SPIOTTA M., *"La responsabilità, in Diritto del Governo delle Imprese"*, a cura di Irrera M., Giappichelli, Torino, 2020, p. 336

<sup>216</sup> GALGANO F., op. cit., p. 281; WEIGMANN R., op. cit., p. 168; BONELLI F., *Gli amministratori di Spa: a 10 anni dalla riforma*, Utet, Milano, 2013, p. 160.

sanzione. Tuttavia, l'amministratore non è esente dall'applicazione dell'art. 1218 c.c.<sup>217</sup>, in quanto spetta a egli stesso l'onere di dimostrare di aver impiegato la "diligenza richiesta dalla legge o secondo un certo canone sociale di comportamento"<sup>218</sup>, cioè di essersi comportato nella maniera corretta ed essere stato adempiente nei confronti dei suoi doveri. La responsabilità dell'amministratore è quindi definita da inadempimento e ad essa si applicano i principi generali che regolano gli inadempimenti contrattuali. Nonostante l'obbligazione dell'amministratore venga presentata come un'obbligazione di mezzi, la peculiarità per la quale l'onere della prova incombe sul debitore, è una caratteristica delle obbligazioni di risultato.

Tra i doveri degli amministratori possiamo distinguere tra quelli generici e quelli specifici. In merito a quelli generici, che riguardano la diligente gestione dell'impresa perseguendo l'interesse sociale, "*il comportamento dovuto non è specificato e deve essere determinato di volta in volta con riferimento alle circostanze del caso*"<sup>219</sup>. chi assume l'inadempimento dell'amministratore deve dimostrare di volta in volta quale sarebbe stato in tale contesto il comportamento doveroso che l'amministratore non ha tenuto. Per quanto riguarda quelli specifici, ovvero la tenuta della contabilità, o provvedere a iscrizioni e depositi di legge, per assumerne l'inadempimento è sufficiente la prova della sua inosservanza.<sup>220</sup>

La mancata osservanza di questi due gruppi di doveri non va scambiata con la violazione del divieto di ledere l'altrui diritto, che indica un'azione dolosa o colposa di violazione della sfera giuridica altrui e che sta alla base della responsabilità extracontrattuale, essendo quindi scollegata dalla pratica di amministrazione della società. In tal caso si applica per l'amministratore quanto previsto dall'art. 2043 c.c.<sup>221</sup>

Tra i tanti doveri che sono riconosciuti agli amministratori, particolare rilievo assume il dovere descritto nell'art. 2390 c.c., ossia il divieto di concorrenza. Tale articolo dispone che: "*Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente*

---

<sup>217</sup> Art. 1218 c.c.: "*Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile*"

<sup>218</sup> FRANZONI M., Commento all'Art. 2392, in Società per Azioni, Tomo III, Dell'amministrazione e del controllo, a cura di Galgano F., in Commentario al codice civile Scialoja-Branca, Zanichelli, Bologna, 2008, pp. 414-420.

<sup>219</sup> BONELLI F, Gli amministratori di Spa: a 10 anni dalla riforma, Utet, Milano, 2013, p. 162

<sup>220</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., "*Corso di diritto commerciale*", Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 489

<sup>221</sup> Art. 2043 c.c.: "*Qualunque fatto doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*"

*responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttore generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.*"<sup>222</sup> All'assemblea viene riconosciuta la facoltà di autorizzare l'amministratore a svolgere attività concorrenti.

La responsabilità dell'amministratore presuppone un suo inadempimento, un danno per la società e il nesso di causalità tra inadempimento e danno. Ragion per cui, quella degli amministratori è sempre e solo una responsabilità da violazione di norme di legge o clausole statutarie. Questo non significa che il contenuto della gestione sia sempre esente dalla possibilità stessa di censura. Come dispone il Codice civile: *"Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori."*<sup>223</sup> Ciò significa che è certamente sindacabile il modo in cui gli amministratori prendono le decisioni e che anche lo stesso merito della decisione può essere censurato quando esso sia manifestamente imprudente o irrazionale. Per il loro operato gli amministratori non rispondono solo nei confronti della società, ma anche dei creditori nonché del singolo socio o terzo danneggiato.<sup>224</sup>

Inoltre, gli amministratori sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attuarne le conseguenze dannose.<sup>225</sup>

#### ***4.4 I poteri del consiglio di amministrazione***

Mentre il potere di gestire la società, cioè di assumere le decisioni relative all'attività sociale, spetta collegialmente al consiglio di amministrazione, quello di *"rappresentare la società"*<sup>226</sup> spetta solo a chi abbia avuto la specifica attribuzione di tale potere.

---

<sup>222</sup> Art. 2390 c.c.

<sup>223</sup> Art. 2392 c.c., comma 1

<sup>224</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *"Corso di diritto commerciale"*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 490

<sup>225</sup> Art. 2392 c.c., comma 2

<sup>226</sup> Per rappresentare la società si intende assumere obbligazioni e acquistare diritti in nome e per conto della società in modo per essa vincolante

Il potere di rappresentanza della società spetta all'amministratore, o agli amministratori a cui è assegnato nell'atto costitutivo.<sup>227</sup> Se l'atto costitutivo non dispone nulla in merito, si ritiene che tale potere spetti a ciascun amministratore.<sup>228</sup> Entro trenta giorni dalla nomina, gli amministratori devono provvedere alla relativa iscrizione nel registro delle imprese e specificare a chi spetta la rappresentanza: nel caso in cui venga indicato più di un amministratore, occorre indicare se esercitano tale potere in via congiunta o disgiunta.<sup>229</sup>

L'esigenza di tutelare i terzi che entrano in rapporto con la società ha portato alla creazione di due forme di tutela: l'invalidità della nomina e la generalità del potere di rappresentanza.

La prima forma di tutela dei terzi consiste nell'inopponibilità delle cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. Conformemente al principio previsto dall'art. 2193 c.c.<sup>230</sup> l'invalidità della nomina è comunque opponibile ai terzi di cui la società provi la conoscenza.<sup>231</sup>

La seconda forma di tutela consiste nel fatto che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale.<sup>232</sup> Quindi *"le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società"*.<sup>233</sup> Il soggetto che entra in contatto con la società non ha bisogno di controllare che l'amministratore che ne spende

---

<sup>227</sup> Art. 2328 c.c., comma 2, n. 9: *"L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare: ... 9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società"*

<sup>228</sup> Per tale disposizione statutaria è prevista l'attribuzione del potere di modifica al consiglio di amministrazione, come definito nell'art. 2365 c.c., comma 2: *"Lo statuto può attribuire alla competenza dell'organo amministrativo... le deliberazioni concernenti... la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società"*

<sup>229</sup> Art. 2383 c.c., comma 4

<sup>230</sup> Art. 2193 c.c., comma 2: *"L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta"*

<sup>231</sup> Art. 2385 c.c., comma 5: *"Le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la rappresentanza della società non sono opponibili ai terzi dopo l'adempimento della pubblicità di cui al quarto comma, salvo che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza"*

<sup>232</sup> Art. 2384 c.c., comma 1: *"Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale"*

<sup>233</sup> Art. 2384 c.c., comma 2

il nome abbia specificamente i poteri per compiere quel particolare atto, basta verificare che talo soggetto sia munito della rappresentanza legale che ha portata generale. La società è quindi vincolata dal contratto stipulato dal suo legale rappresentante anche se questi concludendolo ha violato limiti statutari regolarmente resi pubblici tramite iscrizione nel registro delle imprese. La società può liberarsi dal contratto solo se dimostra che il terzo in questione ha agito intenzionalmente a danno della società.<sup>234</sup>

L'inopponibilità dei limiti al potere di rappresentanza concerne solo quelli di fonte convenzionale, non quelli legali. Ragion per cui sono pienamente opponibili ai terzi quei vincoli che derivano direttamente dalla legge.<sup>235</sup> Ipotesi particolare è quella dell'atto compiuto dal rappresentante in assenza di una valida deliberazione del consiglio di amministrazione secondo le regole legali<sup>236</sup> ovvero per violazione della norma sugli interessi degli amministratori in sede collegiale.<sup>237</sup> In tali casi trova applicazione l'art. 2388 c.c., secondo il quale:

- Il vizio è inopponibile a qualunque terzo se la delibera consiliare è stata tempestivamente impugnata;
- *“In ogni caso sono Salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni”*.<sup>238</sup>

#### **4.5 Le funzioni del consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione, in quanto organo di supervisione strategica, rappresenta la figura principale del sistema di controllo interno di un'azienda, con il compito di indirizzare e valutare l'adeguatezza del sistema. Attraverso le linee guida definite, il consiglio deve far in modo che i rischi individuati e gestiti convivano con gli obiettivi strategici dell'impresa. Almeno una volta l'anno, esso deve approvare il piano di lavoro

---

<sup>234</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 485

<sup>235</sup> Ne sono esempi: il divieto di concludere contratti in conflitto di interessi, come previsto dall'art. 1394 c.c., il divieto di effettuare acquisti potenzialmente pericolosi senza la previa autorizzazione assembleare, come previsto dall'art. 2343-bis c.c.

<sup>236</sup> Art. 2388 c.c., commi 1 e 2 *“Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.”*

<sup>237</sup> Art. 2391 c.c.: *“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”*

<sup>238</sup> Art. 2388 c.c., comma 5

disposto dal responsabile della funzione di Internal Audit e valutare l'adeguatezza del sistema di controllo. Quest'ultima deve essere espressa nella relazione sul governo societario insieme alla descrizione delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e alle modalità di coordinamento tra gli organi sociali coinvolti. Se in sede di revisione legale sorgono delle questioni rilevanti, il revisore deve esporle nella lettera di suggerimenti o nella sua relazione e il consiglio di amministrazione deve dare una propria valutazione in merito.

Nel dettaglio, nell'art. 1 del Codice di Autodisciplina si sottolinea che il consiglio di amministrazione è chiamato a valutare *“l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'emittente nonché quello delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”*.<sup>239</sup> Il consiglio deve altresì *“esercitare una funzione di supervisione e di controllo sul deployment operativo del sistema, verificandone la conformità agli indirizzi stabiliti in sede consiliare”*.

#### 4.5.1 L'identificazione dei rischi

Secondo l'art. 7 del Codice di Autodisciplina, l'organo amministrativo *“valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia”*.<sup>240</sup> Per ultimo, il consiglio deve valutare *“valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati”*.<sup>241</sup> Il Codice di Autodisciplina riserva quindi al Consiglio di amministrazione il ruolo di figura apicale del sistema dei controlli, coerentemente all'attività amministrativa che gli spetta. In primis, questo ruolo si confà nella identificazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, così da poter individuare, gestire e monitorare i potenziali rischi della società e delle sue controllate; in secondo luogo, nell'individuazione del livello di compatibilità di questi rischi con gli obiettivi strategici societari.

---

<sup>239</sup> Codice di Autodisciplina, art. 1.C.1., lett. c

<sup>240</sup> Codice di Autodisciplina, art. 7.C.1, lett. b.

<sup>241</sup> Codice di Autodisciplina, art. 1.C.1., lett. e.

I compiti del Consiglio di amministrazione si declinano anche nella individuazione di figure che possano aiutarlo nell'esercizio delle sue funzioni. Una di queste è l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, tenuto a identificare i principali rischi aziendali e a sottoporli all'attenzione del consiglio. L'art. 7.C.4 del Codice di autodisciplina afferma che: *"l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione"*.<sup>242</sup>

#### *4.5.2 L'attuazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*

Sempre nell'art. 7.C.4 del Codice di Autodisciplina è disposto che l'amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi: *"b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, curando la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e verificandone costantemente l'adeguatezza e l'efficacia; c) si occupa dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare; d) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative e sul rispetto delle regole e procedure interne nell'esecuzione di operazioni aziendali, dandone contestuale comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, al presidente del comitato controllo e rischi e al presidente del collegio sindacale; e) riferisce tempestivamente al comitato controllo e rischi (o al consiglio di amministrazione) in merito a problematiche e criticità emerse nello svolgimento della propria attività o di cui abbia avuto comunque notizia, affinché il comitato (o il consiglio) possa prendere le opportune iniziative"*.<sup>243</sup>

#### *4.5.3 La valutazione dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi*

Ulteriore funzione spettante al consiglio di amministrazione è quella della valutazione del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. gli organi delegati presentano informazioni all'organo amministrativo, verificando così che le strutture organizzative

---

<sup>242</sup> Codice di Autodisciplina, art. 7.C.4, lett. a

<sup>243</sup> Codice di Autodisciplina, art. 7.C.4, lett. b, c, d ed e

possono garantire il regolare andamento gestionale, sulla base delle dimensioni e la natura della società.<sup>244</sup>

Gli assetti interni possono essere definiti come i processi, coordinati tra di loro, con l'obiettivo di uno svolgimento efficiente delle varie fasi dell'attività dell'impresa: la società, attraverso la loro predisposizione, procedimentalizza la propria organizzazione per raggiungere un buon andamento. L'assetto amministrativo è definito come l'insieme dei procedimenti utili a svolgere correttamente le fasi dell'attività aziendale; l'assetto organizzativo è rappresentato dall'organigramma societario, quindi dalla ripartizione dei compiti e dei poteri; l'assetto contabile riguarda il sistema di controllo contabile.

Gli amministratori esecutivi hanno quindi il compito di prendere scelte discrezionali, con l'obiettivo di raggiungere un sistema coordinato ed integrato, così da poter raggiungere determinati risultati. L'art. 149, co. 1, lett. b, TUF, pone il principio di corretta amministrazione a clausola generale di comportamento dell'organo amministrativo delle società quotate, grazie al compito del collegio sindacale di vigilare sull'operato. È di conseguenza evidente la rilevanza posta in capo all'attività valutativa posta in capo agli amministratori non esecutivi, a cui spetta il compito di esaminare la qualità del sistema creato dagli amministratori esecutivi.

In merito a ciò la dottrina si divide: una parte<sup>245</sup> considera che in merito all'adempimento del dovere di vigilanza posto in capo al consiglio di amministrazione, andrebbe applicata la c.d. business judgement rule, poiché la predisposizione degli assetti è caratterizzata da discrezionalità e di conseguenza un ambito in cui il sindacato giurisdizionale non dovrebbe operare; d'altro canto<sup>246</sup> non sarebbe possibile considerare le scelte organizzative sugli assetti come decisioni di merito, poiché possono essere valutate su parametri tecnici e di best practice.

---

<sup>244</sup> RIOLFO, *"L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella spa: dal sistema tradizionale ai modelli alternativi di amministrazione e controllo"*, in AA.VV. (a cura di Meruzzi, Tantini), *"Le clausole generali nel diritto societario, in Tratt. di dir. comm. e di dir. pubblico dell'economia"* (diretto da Galgano), Padova, 2011.

<sup>245</sup> FERRARINI, *"Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari"*, in Aa.Vv., (a cura di Bianchini e Di Noia), *"I controlli societari. Molte regole, nessun sistema"*, Milano, 2010.

<sup>246</sup> MONTALENTI, *"Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma"*, in Riv. Soc., 2013

Il Codice di Autodisciplina attribuisce al board il ruolo di indirizzo e di valutazione dell'adeguatezza del *“sistema di controllo interno e di gestione dei rischi”*. È infatti necessario che vi sia un sistema di controllo adatto a visionare che l'organizzazione dell'impresa funzioni correttamente.

#### ***4.6 il conflitto di interessi***

Gli amministratori sono tenuti a perseguire l'interesse sociale in quanto gestori delle risorse investite dagli azionisti e gli amministratori stessi possono avere interessi propri in vario rapporto con quello sociale. In tale caso, come disposto nell'art. 2391 c.c.: *“l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società”*.<sup>247</sup> In caso di amministratore unico, l'operazione può essere compiuta e l'amministratore deve darne notizia ai soci alla prima assemblea utile.<sup>248</sup>

Qualora il consiglio debba decidere su una questione per la quale un suo componente ha denunciato un proprio interesse la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Non è prevista alcuna forma di pubblicità o di controllo su tale motivazione e l'amministratore interessato può partecipare a tale delibera.<sup>249</sup>

Nei casi in cui la deliberazione sia avvenuta senza che vi sia stata informazione sull'interesse personale oppure essa sia carente quanto a natura, termini, origine e portata dell'interesse, non vi sia stata adeguata motivazione oppure il voto dell'amministratore interessato sia stato determinante ai fini del raggiungimento della maggioranza: *“Le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data”*.<sup>250</sup> Tale impugnazione può essere proposta solo dagli amministratori, eccetto quelli che hanno consentito con il proprio voto alla deliberazione. In ogni caso sono fatti salvi di diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti

---

<sup>247</sup> Art. 2391 c.c.: tale notizia non deve essere generica, ma deve precisare *“la natura, i termini, l'origine e la portata”* di tali interessi

<sup>248</sup> Art. 2391 c.c., comma 1

<sup>249</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 486, come disposto dall'art. 2391 c.c., comma 2

<sup>250</sup> Art. 2391 c.c., comma 3

compiuti in esecuzione della deliberazione. L'amministratore interessato, a prescindere dalla validità della deliberazione, risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.<sup>251</sup> Inoltre: *"L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico"*.<sup>252</sup>

Per quanto riguarda la disciplina delle operazioni con parti correlate, l'organo amministrativo deve adottare regole che assicurino la loro trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e deve renderle note ai soci nella loro relazione sulla gestione. La Consob ha stabilito quelli che sono i principi generali da seguire in materia, che possono così riassumersi:

- "a) dal punto di vista oggettivo si intende per operazione qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo, ivi incluse le fusioni e le scissioni e le remunerazioni in qualsiasi forma dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche;
- b) parti correlate sono: a) i soggetti che controllano, sono controllati da o sono sottoposti a comune controllo con la società; b) chi detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare su di essa un'influenza notevole; c) chi partecipa al controllo congiunto della società; d) le società collegate; e) le joint-ventures a cui la società partecipa; f) i dirigenti con responsabilità strategiche della società o di chi la controlla; g) gli stretti familiari di tutti i soggetti sopra indicati; h) le entità giuridiche controllate; i) i fondi pensione per i dipendenti della società o di qualsiasi entità giuridica a essa correlata;<sup>253</sup>
- c) per le operazioni di minore rilevanza<sup>254</sup> è sufficiente che prima dell'approvazione dell'operazione vi sia l'espressione di un parere non vincolante sull'interesse della società all'operazione e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle sue condizioni da parte di un comitato composto esclusivamente da amministratori non esecutivi e non correlati;

---

<sup>251</sup> Art. 2391 c.c., commi 3, 4

<sup>252</sup> Art. 2391 c.c., comma 5

<sup>253</sup> IAS/IFRS 24

<sup>254</sup> All. 3 reg. 17221/2010

- d) per quelle di maggiore rilevanza la disciplina è più stringente e le procedure societarie devono prevedere: i) una riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione; ii) che fin dalle fasi delle trattative e dell'istruttoria della decisione sia coinvolto un comitato composto da amministratori indipendenti;<sup>255</sup> iii) che il potere di tale comitato sia vincolante oppure che siano stabilite modalità consiliari di approvazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori indipendenti non correlati; iv) che il parere contrario degli amministratori indipendenti non correlati possa essere superato solo qualora il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'assemblea<sup>256</sup>, ove deve essere neutralizzato il voto degli eventuali soci correlati all'operazione;
- e) per le operazioni di competenza assembleare, i principi indicati nelle lettere c) e d) si applicano alla fase di approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea nella quale i voti dei soci correlati vanno sterilizzati;
- f) anche le disposizioni in materia di pubblicità sono graduate a seconda che le operazioni siano di maggiore o minore rilevanza, prevedendosi per le prime una comunicazione al pubblico analitica e immediata e per le seconde una periodica e solo qualora abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- g) le società quotate di minori dimensioni, quelle di recente quotazione e quelle ad azionariato diffuso possono applicare i principi relativi alle operazioni di minore rilevanza anche per quelle di rilevanza maggiore, salvo quanto concerne la pubblicità;
- h) una serie molto articolata di esenzioni e facilitazioni è prevista per le situazioni di urgenza, per le operazioni omogenee regolate da delibere-quadro, per i compensi degli amministratori e dei sindaci, per le operazioni di importo esiguo, per quelle ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard, per quelle da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità da impartire da Autorità di vigilanza per certe operazioni infragruppo."<sup>257</sup>

L'art. 2373 c.c. dispone in merito al conflitto di interessi: *“La deliberazione approvata con il voto determinante di colore che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in*

---

<sup>255</sup> Art. 148, comma 3, TUF

<sup>256</sup> Art. 2364 c.c., comma 1, n. 5

<sup>257</sup> Consob, reg. 17221/2010.

*conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art. 2377 qualora possa recarle danno*"<sup>258</sup>.

#### **4.7 Le responsabilità del consiglio di amministrazione**

Come già definito precedentemente, la responsabilità dell'amministratore presuppone un suo inadempimento, un danno per la società e il nesso di causalità tra inadempimento e danno. Tale responsabilità è sempre e solo responsabilità da violazione di norme di legge o clausole statutarie. Per tale motivo gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato e devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Ciò significa che è certamente sindacabile il modo in cui gli amministratori prendono le decisioni e che anche lo stesso merito della decisione può essere censurato quando esso sia manifestamente imprudente o irrazionale. Per il loro operato gli amministratori non rispondono solo nei confronti della società, ma anche dei creditori nonché del singolo socio o terzo direttamente danneggiato.<sup>259</sup>

Nei confronti della società gli amministratori rispondono solidalmente per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori. In ogni caso anche gli amministratori non esecutivi sono solidalmente responsabili se non hanno osservato gli obblighi di esame e valutazione prescritti nell'art. 2381 c.c., comma 3: *"sulla base delle informazioni ricevute"*<sup>260</sup>, o se non hanno fatto quanto necessario per impedirne il compimento o eliminarne o attuarne le conseguenze dannose.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società ha natura contrattuale in quanto essa non deriva dalla violazione del generale precetto del *"neminem laedere"*, ma dall'inosservanza di obblighi predeterminati.<sup>261</sup>

Dal punto di vista procedurale l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea ordinaria, anche se la società è in liquidazione. Come disposto dal Codice civile: *"La deliberazione concernente la*

---

<sup>258</sup> Art. 2373 c.c., comma 1

<sup>259</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *"Corso di diritto commerciale"*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 490

<sup>260</sup> Gli amministratori devono sempre agire in maniera informata

<sup>261</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *"Corso di diritto commerciale"*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 491

*responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio*"<sup>262</sup>. Gli amministratori che siano soci non possono votare sulla loro responsabilità.<sup>263</sup>

La deliberazione dell'azione di responsabilità implica l'automatica revoca degli amministratori contro cui è proposta qualora sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. L'azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. *"La società può rinunciare all'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di un minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale"*<sup>264</sup>.

L'assegnazione all'assemblea della competenza sulla promozione dell'azione sociale di responsabilità presenta l'inconveniente di rimettere la decisione allo stesso organo che ha eletto gli amministratori. Nel nostro ordinamento le azioni di responsabilità contro gli amministratori sono state esercitate in due sole occasioni:

- in ipotesi di cessione del pacchetto di controllo della società;
- in caso di fallimento della società.

Prendendo spunto dalle esperienze estere, anche il nostro ordinamento ha sancito la possibilità di esercizio dell'azione sociale da parte di una minoranza qualificata del capitale sociale.

Operativamente l'art. 2393-bis c.c. prevede che: *"L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo; Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'azione di cui al comma precedente può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto."*<sup>265</sup> I soci che intendono muovere l'azione nominano, a maggioranza del capitale posseduto, uno o più rappresentanti comuni per il suo esercizio

---

<sup>262</sup> Art. 2393 c.c., comma 2

<sup>263</sup> Art. 2373 c.c., comma 2

<sup>264</sup> Art. 2393 c.c., comma 6

<sup>265</sup> Art. 2393-bis c.c., comma 1 e 2

e per il compimento degli atti conseguenti. La società deve essere chiamata in giudizio e l'atto di citazione è da essa notificato anche in persona del presidente del collegio sindacale.<sup>266</sup>

*“I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla.”*<sup>267</sup> È inoltre possibile che sia la società stessa a rinunciare o a transigere alle stesse condizioni già viste per l'azione deliberata dell'assemblea.

La legge 262/2005 sulla tutela del risparmio ha previsto che in tutte le s.p.a. l'azione sociale possa essere promossa anche a seguito di deliberazione del collegio sindacale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.<sup>268</sup>

*“Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.”*<sup>269</sup> Il presupposto sostanziale dell'azione è un minor valore compreso nell'ambito più vasto dell'azione sociale. È oggetto di discussione se l'azione dei creditori sia di natura contrattuale o extracontrattuale e se essa sia un'azione diretta o surrogatoria di quella sociale. Il legislatore disciplina direttamente i punti più rilevanti disciplinando che:

- la rinuncia all'azione da parte della società non ne impedisce l'esercizio da parte dei creditori sociali;
- la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi;<sup>270</sup>
- in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità spettano congiuntamente al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.<sup>271</sup>

L'azione di responsabilità dei creditori si prescrive nel termine generale di cinque anni con decorrenza dal momento in cui l'azione può essere esercitata.<sup>272</sup>

---

<sup>266</sup> Art. 2393-bis c.c., comma 3

<sup>267</sup> Art. 2393-bis c.c., comma 6. Detto ciò ogni corrispettivo per la rinuncia o la transazione deve andare a vantaggio della società

<sup>268</sup> Art. 2393 c.c., comma 3

<sup>269</sup> Art. 2394 c.c., comma 1 e 2

<sup>270</sup> Art. 2394 c.c., comma 3

<sup>271</sup> Art. 2394-bis c.c.

<sup>272</sup> Art. 2949 c.c.

L'azione di responsabilità menzionata nell'art. 2395 c.c. ha un presupposto radicalmente diverso rispetto a quelle precedentemente analizzate, il quale si fonda sul compimento di atti colposi o dolosi degli amministratori che abbiano recato danno diretto al patrimonio del singolo socio o del terzo.<sup>273</sup> Tale azione si prescrive in cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

Le regole sin qui viste in merito alla responsabilità si applicano anche all'amministratore di fatto, cioè a coloro che, pur non nominati, abbiano egualmente svolto, in modo continuativo e sistematico, le funzioni tipiche dell'amministratore.<sup>274</sup>

Come disposto nell'art. 2396 c.c.: *“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.”*<sup>275</sup>

---

<sup>273</sup> Art. 2395 c.c.: *“Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori”*

<sup>274</sup> PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015, pag. 494

<sup>275</sup> Art. 2396 c.c.

# Capitolo V: L'organo di controllo esterno: il revisore legale dei conti

## 5.1 Il revisore legale dei conti

Nell'ambito dei soggetti a cui viene attribuita la funzione di controllo societario, il d.lgs. 58/1998 ha definito una separazione netta fra gli organi a cui è demandato il controllo sulla gestione, ossia il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione, e quelli incaricati, invece, del controllo contabile, il quale è finalizzato ad esprimere un giudizio sul bilancio d'esercizio, ossia il revisore legale dei conti o società di revisione.

Tale divisione è stata successivamente recepita dal legislatore che ha attuato la riforma del diritto societario nel 2003, il quale ha reso ciò parte integrante della normativa civilistica, prevedendo, anche per le società non quotate, l'obbligo di nominare un soggetto indipendente che si occupi della revisione del bilancio di esercizio, o consolidato. Nel dettaglio, l'art. 2409-bis c.c. dispone che: *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.”*<sup>276</sup>

In merito al perimetro di applicazione della revisione legale dei conti, è stata attuata una radicale riorganizzazione con l'entrata in vigore del d.lgs. 39/2010, in attuazione della Direttiva 2006/43/CE, successivamente modificato dal d.lgs. 135/2016, che ha dato attuazione alla Direttiva 2014/56/UE.

Tale normativa ha realizzato una ripartizione dei soggetti nell'ambito dei quali viene applicata la revisione legale dei conti, ossia:

- Gli enti di interesse pubblico, ossia: a) le società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani e dell'unione europea, b) le banche, c) le imprese di assicurazione, d) le imprese di riassicurazione;<sup>277</sup>

---

<sup>276</sup> Art. 2409-bis c.c. al secondo comma del presente articolo viene fatta salva la previsione che, per quanto riguarda la nomina del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti *“Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”*

<sup>277</sup> D.lgs. 39/2010, art. 16

- Gli enti sottoposti a regime intermedio, ovvero: a) le società emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in maniera rilevante, b) le società di gestione dei mercati regolamentati, c) le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, d) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, e) le società di intermediazione mobiliare, f) le società di gestione del risparmio ed i relativi fondi comuni gestiti, g) le società di investimento a capitale variabile e le società di investimento a capitale fisso, h) gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/CE, i) gli istituti di moneta elettronica, l) gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del TUB.<sup>278</sup>

Per quanto riguarda gli enti di interesse pubblico e negli enti sottoposti a regime intermedio, nonché, come disposto dall'art. 16 c.c., comma 2 e dell'art. 19-bis, comma 2 del d.lgs. 39/2010<sup>279</sup>, nelle società controllate, da tali enti nelle società che controllano tali enti e nelle società sottoposte con questi a controllo congiunto, la revisione legale dei conti deve sempre essere affidata ad un soggetto esterno indipendente, diversamente da quanto previsto per le società di capitali che non redigono il bilancio consolidato, secondo quanto disposto nel già citato art. 2409-bis c.c.

Le motivazioni alla base della distinzione esistente tra la revisione legale dei conti negli enti di interesse pubblico, o sottoposti a regime intermedio, e quella svolta nell'ambito delle altre società di capitali trovano spiegazione in ragione della natura e della funzione dell'attività di revisione legale dei conti.

### 5.1.1 Nomina

L'art. 13, comma 1, d.lgs. 39/2010, per tutti gli organi che non rappresentano enti di interesse pubblico, dispone che l'assemblea conferisca l'incarico di revisione legale *“su proposta motivata dell'organo di controllo”*<sup>280</sup>. Tale disposizione, così come formulata,

<sup>278</sup> D.lgs. 39/2010, art. 19-bis

<sup>279</sup> D.lgs. 39/2010, art. 16, comma 2: *“Negli enti di interesse pubblico, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.”* Art. 19-bis, comma 2: *“Il bilancio di esercizio e, ove applicabile, il bilancio consolidato degli enti sottoposti a regime intermedio è assoggettato a revisione legale ai sensi del presente decreto. Negli enti sottoposti a regime intermedio, nelle società controllate da enti sottoposti a regime intermedio, nelle società che controllano enti sottoposti a regime intermedio e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione legale non può essere esercitata dal collegio sindacale.”*

<sup>280</sup> D.lgs. 39/2010, art. 13, comma 1: *“l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale”*

tende ad escludere che l'assemblea possa sostituire la nomina proposta dall'organo di controllo, attribuendo a quest'ultimo, in caso di rigetto della candidatura da parte dell'assemblea, il potere di indicare una nuova candidatura.

La disciplina della proposta di nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, così come previsto dal citato decreto, ha sollevato qualche dubbio, in particolare con riferimento alla fattispecie in cui il revisore legale dei conti coincida con il collegio sindacale.

In tale ipotesi *“si potrebbe creare una situazione incoerente in cui il collegio sindacale potrebbe essere legittimato a proporre sé stesso come organo di controllo legale, con conseguenti dubbi circa il conflitto di interesse che si verrebbe a creare”*<sup>281</sup>. Tale paradosso viene risolto razionalizzando le intenzioni del legislatore, il quale, nella formulazione letterale dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, sembra chiaramente intendere che il collegio sindacale provveda all'indicazione di un revisore legale, persona fisica o società di revisione, implicitamente esterno rispetto alla realtà societaria in cui esercita il controllo sindacale.<sup>282</sup>

### 5.1.2 Compenso

Al momento della nomina del revisore viene stabilito anche il corrispettivo per l'attività ad esso assegnata. Anche in questo caso, la competenza di tale determinazione è rimessa all'assemblea, la quale, tuttavia, si estende solamente al compenso relativo all'attività di revisione in senso stretto, mentre per i compensi relativi agli ulteriori incarichi che possono essere conferiti al revisore legale dei conti la competenza spetta all'organo amministrativo.

Come stabilito dal d.lgs. 39/2010, art. 10, comma 10: *“Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori.”*<sup>283</sup>

---

<sup>281</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018, pag. 175 e ss. Commissione Controllo Societario, documento n. 31 *“La riforma della revisione legale in Italia una prima analisi del D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010”*, Lecco, 2010, pag. 84

<sup>282</sup> Commissione Controllo Societario, documento n. 31 *“La riforma della revisione legale in Italia una prima analisi del D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010”*, Lecco, 2010, pag. 85

<sup>283</sup> D.lgs. 39/2010, art. 10, comma 10

Il contorno di tale articolo viene definito dal precedente comma 9, laddove viene chiarito che il corrispettivo di revisione:

- Non può essere subordinato ad alcuna condizione;
- Non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione;
- né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti.<sup>284</sup>

Il compenso del revisore è strettamente legato ad alcune variabili endogene rispetto all'attività di revisione stessa, ossia le risorse professionali e le ore da dedicare all'attività, le quali devono essere determinate dai soggetti incaricati della revisione, avuto riguardo, in particolare: *“a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo; b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede; c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 11.”*<sup>285</sup>

### 5.1.3 Revoca

L'incarico di revisione può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo, con contestuale conferimento dell'incarico ad altro soggetto. È espressamente escluso che possa costituire giusta causa la divergenza di opinioni su un trattamento contabile o su procedure di revisione.<sup>286</sup> Le ipotesi di giusta causa sono state individuate dal d.m. 261/2012, dove si dispone che: *“Costituiscono giusta causa di revoca:*

- *il cambio del soggetto che, ai sensi dell'art. 2359 c.c., esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;*
- *il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il*

---

<sup>284</sup> D.lgs. 39/2010, art. 10, comma 9

<sup>285</sup> D.lgs. 39/2010, art. 10, comma 10, lett. a, b e c

<sup>286</sup> D.lgs. 39/2010, art. 13, comma 3

*medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;*

- *i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;*
- *la sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse;*
- *il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo;*
- *i gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto;*
- *l'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico;*
- *la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;*
- *la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.*<sup>287</sup>

Al terzo comma del suddetto articolo viene disposta la nullità di tutti quei patti o clausole che limitano o escludono la possibilità di revocare l'incarico per giusta causa.<sup>288</sup>

Oltre alla revoca, le altre cause che portano alla cessazione dell'incarico di revisore sono le dimissioni, salvo il risarcimento del danno e comunque in tempi e modi tali da consentire alla società di provvedere altrimenti, nei casi e con le modalità definiti con regolamento dal Ministro dell'economia, sentita la Consob. *“Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni:*

---

<sup>287</sup> D.m. 261/2012, art. 4, comma 1. Al secondo comma del citato articolo vengono richiamate altre cause di revocabilità dell'incarico di revisione: *“Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.”*

<sup>288</sup> D.m. 261/2012, art. 4, comma 3

- *il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'art. 2359 del c.c., salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo;*
- *il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento;*
- *i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione;*
- *il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 del c.c.;*
- *la grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'art. 29 del decreto attuativo;*
- *l'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale;*
- *la sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse;*
- *il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione.”<sup>289</sup>*

La società sottoposta a revisione e il revisore hanno l'obbligo di informare tempestivamente il Ministero dell'economia e la Consob, in ordine alla revoca, alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del contratto, fornendo adeguate spiegazioni in ordine alle ragioni che le hanno determinate.<sup>290</sup>

---

<sup>289</sup> D.m. 261/2012, art. 5, comma 1. Al secondo comma vengono definite ulteriori motivazioni per presentare le dimissioni: “*altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale*”

<sup>290</sup> D.lgs. 39/2010, art. 13, comma 7

## 5.2 La funzione pubblicistica della revisione legale dei conti

Il revisore legale dei conti, secondo la disposizione dell'art. 14 del d.lgs. 39/2010 svolge due attività: esprime *“con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio”*<sup>291</sup> e verifica, durante l'esercizio, *“la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili”*<sup>292</sup>. Entrambe queste attività sono finalizzate all'espressione di un giudizio sul bilancio di esercizio.

La caratteristica che contraddistingue l'attività di revisione legale dei conti da un mero controllo contabile, oltre alla terzietà ed indipendenza<sup>293</sup> di chi controlla rispetto a chi redige, è il fatto che la revisione viene effettuata in conformità a specifici standard, ossia i *“principi di revisione”*, che l'art. 11 del d.lgs. 39/2010 individua nei *“principi di revisione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 26, par. 3, della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE.”*<sup>294</sup>

Ciò che è previsto nel presente articolo riaccende il dibattito sulla rilevanza giuridica che da riconoscere ai principi di cui si tratta, soprattutto rispetto a quelle che sono le norme che regolano l'attività di revisione legale dei conti e quali profili di responsabilità comporti la loro mancata adozione. In merito si è da più parti manifestata l'opinione che la mancata applicazione dei principi di revisione non porti automaticamente all'insorgere di responsabilità in capo al revisore e, allo stesso modo, la loro applicazione non determina necessariamente la correttezza del suo operato. Allo stesso modo non si può non riconoscere che la disposizione dell'art. 11 del d.lgs. 39/2010 attribuisca una concreta

---

<sup>291</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14, comma 1, letta a

<sup>292</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14, comma 1, lett. b

<sup>293</sup> D.lgs. 39/2010, art. 10, comma 1: *“Il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale, nonché qualsiasi persona fisica in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale, devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale”*, comma 2: *“Il revisore legale o la società di revisione legale non effettua la revisione legale di una società qualora sussistano dei rischi di autoriesame, di interesse personale o rischi derivanti dall'esercizio del patrocinio legale, o da familiarità ovvero una minaccia di intimidazione, determinati da relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro o di altro genere instaurate tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la sua rete, o qualsiasi persona fisica in grado di influenzare l'esito della revisione legale, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole, tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulti compromessa”*

<sup>294</sup> D.lgs. 39/2010, art. 11, comma 1. Al secondo comma lo stesso art. stabilisce che: *“Fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati, tenendo conto dei principi di revisione internazionali, da associazioni e ordini professionali dell'economia e delle finanze, sentita la Consob”*. Non essendo stati ad oggi adottati dalla commissione europea, i principi di revisione attualmente in vigore nell'ordinamento italiano sono costituiti dall'adattamento dei principi di revisione internazionale ISA emanati dallo IAASB.

rilevanza, sul piano giuridico, ai principi di revisione ai quali bisogna attenersi nell'attuazione dell'attività di revisione, sicché la loro mancata applicazione si traduce in una violazione di uno specifico obbligo del revisore legale dei conti, il rispetto del quale parrebbe non essere necessario ad esonerare il professionista da eventuali responsabilità, dato che lo stesso potrebbe trovarsi a dover applicare regole più stringenti rispetto a quelle previste dai soli principi di revisione.<sup>295</sup>

Un ulteriore elemento di discriminazione fra il controllo contabile e il controllo effettuato nel contesto di una revisione legale dei conti è rappresentato dalla funzione “*pubblicistica*” dell'attività del revisore legale dei conti. L'oggetto della revisione, ossia il bilancio di esercizio, costituisce il più importante ed immediato mezzo di trasmissione di informazioni tra la società che lo redige e l'esterno, ossia i soggetti che, basandosi sui dati in esso contenuti, assumono le proprie decisioni rispetto alla società che lo ha presentato. Le informazioni economiche, finanziarie patrimoniali costituiscono un elemento fondamentale in un sistema di economia di mercato efficiente, nel quale i rapporti fra le parti devono essere informati secondo criteri di trasparenza e correttezza.<sup>296</sup> data l'importanza rivestita da questi elementi, il diritto ad un'informativa di bilancio affidabile assume la forma di interesse generale meritevole di tutela. Il giudizio sul bilancio espresso da un soggetto diverso ed indipendente da quello che lo ha redatto è basato su precisi standard etici e metodologici e costituisce la risposta all'esigenza di tutela dell'interesse pubblico ad un'informativa di bilancio sostanzialmente corretta.<sup>297</sup> Le differenze esistenti fra la revisione legale in enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio è quindi motivabile in ragione della dimensione dell'interesse generale che riguarda l'informativa societaria e che permette di individuare una gradazione nei controlli che la coinvolgono.<sup>298</sup> È allora plausibile che, nelle s.p.a. chiuse, la revisione legale dei conti possa anche essere svolta da chi già effettua il controllo di tipo sindacale, sacrificando la

---

<sup>295</sup> BERTOLOTTI A., “*Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denuncia al tribunale*”, UTET Giuridica, Trento, 2015, pag. 341 ss.

<sup>296</sup> MARINELLI U., “*Revisione contabile principi e note metodologiche*”, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014, pag. 3

<sup>297</sup> ISA ITALIA 200, par. 3 “*La finalità della revisione contabile è quella di accrescere il livello di fiducia degli utilizzatori del bilancio*”. Tale principio ribadisce la funzione di accrescimento del grado di affidamento che gli utilizzatori possono riporre nel bilancio di esercizio, per effetto del giudizio espresso dal revisore legale dei conti.

<sup>298</sup> MIOTTO L. “*La funzione di revisione legale: intersezione fra disciplina dell'attività e dei soggetti*”, in Rivista delle società, fasc. 2, 1° giugno 2018, pag. 433 e ss.

garanzia derivante dall'investitura di un soggetto indipendente, in ragione di un risparmio di spesa.

### **5.3 La natura e gli obiettivi della revisione**

I principi di revisione ISA ITALIA indicano come obiettivo della revisione legale dei conti quello di: *“acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile”*.<sup>299</sup> Da tale principio si riescono a distinguere alcuni degli elementi che caratterizzano la revisione contabile:

- la ragionevole sicurezza;
- il giudizio deve riguardare il complesso dell'informativa di bilancio;
- la significatività dell'errore;
- il quadro normativo applicabile.

Per ragionevole sicurezza si intende *“un livello elevato di sicurezza”*, la quale si ottiene quando il revisore ha acquisito elementi probativi *sufficienti ed appropriati* che riducano il rischio di revisione ad un livello sufficientemente basso.<sup>300</sup> L'approccio del revisore legale dei conti, nella valutazione del rischio connesso all'attività da svolgere, si determina in due distinte attività:

- la valutazione del rischio di revisione connesso allo specifico incarico;
- l'individuazione di un livello accettabile di rischio.

Dal secondo punto derivano l'estensione e l'intensità delle procedure di revisione applicate dal professionista incaricato.<sup>301</sup>

---

<sup>299</sup> ISA ITALIA 200, par. 11, lett. a

<sup>300</sup> ISA ITALIA 200, par. 5

<sup>301</sup> RIZZI F., *“L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione, I parte”*, Euroconference News, 25/ marzo 2019

## **5.4 Il quadro normativo**

Il quadro normativo relativo all'informazione finanziaria applicabile può essere configurato al fine di soddisfare quelle che sono le comuni esigenze di informativa, ossia quelle di fornire le informazioni economico-finanziarie a particolari utilizzatori del bilancio.

Occorre, in tal senso, fare una distinzione tra i bilanci redatti per scopi di carattere generale e quelli redatti per scopi specifici<sup>302</sup>, in ragione dei quali si delinea un quadro di informativa applicabile differente.

Tale quadro normativo può essere costituito sia dai principi contabili emanati da *standard-setter*, sia da disposizioni di legge o regolamentari, nonché dal contesto etico e normativo, dalle interpretazioni contabili emanata dagli stessi *standard-setter*, dagli orientamenti, dalle prassi generali e di settore prevalenti e dalla letteratura contabile.<sup>303</sup> Al revisore viene richiesto di esprimere un giudizio professionale in merito alla conformità del bilancio revisionato al quadro dell'informativa finanziaria applicabile alla realtà da rappresentare nel bilancio.

## **5.5 La valutazione dei rischi nell'attività di revisione**

Il rischio di revisione è il risultato della combinazione di due componenti: il rischio di errori significativi e il rischio di individuazione.<sup>304</sup> Il rischio di errori significativi può manifestarsi su due diversi livelli: a livello di informativa di bilancio nel suo complesso, andando ad influenzare potenzialmente più asserzioni, oppure a livello di singole asserzioni, operazioni, saldi contabili, ecc.<sup>305</sup>

Quest'ultimo dipende, a sua volta, dal cosiddetto "*rischio intrinseco*" e dal "*rischio di controllo*", ossia "*rischi dell'impresa, che esistono indipendentemente dalla revisione contabile del bilancio*".<sup>306</sup>

---

<sup>302</sup> ISA ITALIA 200, par. A4

<sup>303</sup> ISA ITALIA 200, par. A5

<sup>304</sup> ISA ITALIA 200, par. A35

<sup>305</sup> ISA ITALIA 200, par. A37

<sup>306</sup> ISA ITALIA 200, par. A40. Il rischio intrinseco è maggiore per classi di operazioni e saldi contabili oggetto di stime e congetture, mentre il rischio di controllo è relativo alla configurazione del sistema di controllo interno dell'organizzazione per prevenire i rischi che minacciano il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa in termini di redazione del bilancio.

Il rischio di individuazione è diretta conseguenza della natura, delle tempistiche e dell'estensione delle procedure che il revisore attua per ridurre il rischio di revisione ad un livello sufficientemente basso da consentire una “ragionevole sicurezza” circa l'assenza di errori significativi.

Il livello di rischio stimato dal revisore si riflette sull'intensità e l'estensione dei controlli che caratterizzano l'attività di revisione. Maggiori sono i rischi, più le procedure che si associano all'attività di revisione sono articolate e complesse, mentre a livelli inferiori di rischio possono risultare sufficienti approcci meno invasivi.

La sola determinazione delle componenti di rischio di revisione non permette di individuare il livello di rischio della revisione legale nel suo complesso. Esistono, nella prassi professionale, diverse metodologie di calcolo del rischio, le quali vengono attuate in relazione all'esito delle indagini preliminarmente svolte dal professionista. Si distinguono, a questo proposito:

- il metodo professionale o critico: basato principalmente sul giudizio professionale del revisore legale dei conti;
- il metodo del rischio residuo: basato su un approccio di tipo statistico e previsto, in particolare, per l'attività di revisione legale svolta nell'ambito di organizzazioni più complesse.<sup>307</sup>

Il primo metodo si fonda sulla definizione di un livello per ciascuna categoria di rischio, basato sul giudizio professionale del revisore legale dei conti, formatosi nel corso delle indagini preliminari e documentato nelle carte di lavoro.<sup>308</sup>

La seconda metodologia prevede le seguenti fasi:

- l'individuazione del rischio intrinseco e di controllo, nonché le relative percentuali di copertura;
- l'individuazione della percentuale di rischio di individuazione.

---

<sup>307</sup> RIZZI F., “L'approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione, II parte”, Euroconference News, 26 marzo 2019

<sup>308</sup> Ad esempio, se il revisore associa al rischio di controllo un livello alto, potrà valutare poco rilevanti per l'esito della revisione le eventuali procedure di conformità, estendendo l'applicazione delle procedure di validità, in modo da ridurre il rischio di revisione complessivo ad un livello sufficientemente basso.

Il prodotto delle due componenti sopra descritte, espone in termini percentuali, definisce il rischio di revisione e la stima dell'affidabilità dei risultati di revisione.

Da quanto sopra brevemente riassunto deriva che la ragionevole certezza non possa mai coincidere con un livello di sicurezza assoluta, né il raggiungimento di tale livello di sicurezza è condizione richiesta al revisore come obiettivo della sua attività, in quanto caratterizzata da un limite intrinseco, derivante:

- dalla natura dell'informativa;
- dalla natura delle procedure di revisione;
- dalla necessità che la revisione contabile si svolga in tempi ragionevoli e con costi contenuti.<sup>309</sup>

Il conseguimento di un livello sufficientemente ridotto di rischio di revisione è supportato dalla sufficienza e dall'appropriatezza degli elementi probativi raccolti dal revisore legale dei conti. A parità di livello di ragionevole sicurezza, quanto maggiore è il rischio di revisione, tanto maggiore sarà il numero e la qualità degli elementi probativi che verranno richiesti al revisore. La disponibilità di elementi probativi sufficienti nel numero ed adeguati nella sostanza è una valutazione attribuita al giudizio del revisore, che, in conformità ai principi di revisione, si sostanzia in un: *“atteggiamento caratterizzato da un approccio dubitativo, dal costante monitoraggio delle condizioni che potrebbero indicare una potenziale inesattezza dovuta a errore o frode, nonché da una valutazione critica della documentazione inerente alla revisione”*<sup>310</sup>, che deve essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico.<sup>311</sup>

## **5.6 La significatività nella revisione legale dei conti**

Il concetto di significatività dell'errore richiede di valutare l'eventuale errore individuato dal revisore legale dei conti, nel quadro complessivo dell'informativa di bilancio, in modo da determinare la sua capacità di influenzarne negativamente l'affidabilità. In bilancio, come chiarito dai principi di revisione, gli errori possono derivare: *“a) da una mancata accuratezza nella raccolta o nell'elaborazione dei dati sulla base dei quali viene redatto il*

---

<sup>309</sup> ISA ITALIA 200, par. A50

<sup>310</sup> D.lgs. 39/2010, art. 9, comma 4

<sup>311</sup> ISA ITALIA 200, par. A22

*bilancio; b) dall'omissione di un importo o di informativa di bilancio...; c) da una errata stima contabile originata dalla mancata rilevazione, o dal chiaro fraintendimento dei fatti; d) da valutazioni della direzione sulle stime contabili considerate irragionevoli, ovvero dalla scelta e dall'applicazione di principi contabili considerati inappropriati; e) da una inappropriata classificazione, aggregazione o disaggregazione delle informazioni; f) per i bilanci redatti in conformità a un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione, dall'omissione di informazioni ulteriori rispetto a quelle specificamente richieste dal quadro normativo di riferimento.”<sup>312</sup> Gli errori possono derivare anche da frodi<sup>313</sup> e tali irregolarità, considerate singolarmente o nel loro complesso, possono essere tali da influenzare l'informativa di bilancio andando ad incidere sulle scelte degli utilizzatori finali.<sup>314</sup> Al revisore non è richiesta l'espressione di un giudizio circa l'assenza di errori, bensì rispetto all'assenza di errori di tipo significativo<sup>315</sup> e, quindi, in grado di compromettere irrimediabilmente la qualità dell'informativa di bilancio.*

### **5.7 L'incarico di revisione**

L'incarico di revisione è conferito, negli enti che non siano di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio, per la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio<sup>316</sup> ed è rinnovabile senza limiti.

La cessazione del rapporto tra il revisore legale dei conti e la società sottoposta a revisione avviene, oltre che per scadenza dell'incarico, anche per revoca, dimissioni o per risoluzione consensuale.

---

<sup>312</sup> ISA ITALIA 450, par. A1

<sup>313</sup> ISA ITALIA 240, par. 25

<sup>314</sup> L'*International Financial Reporting Standard* ha fornito, nell'ottobre 2018, una nuova versione della definizione di significatività al fine di supportare le imprese nell'individuazione delle informazioni finanziarie la cui presentazione in bilancio è necessaria ai fini della corretta rappresentazione della situazione finanziari, economica e patrimoniale, applicabile dal 1 gennaio 2020, secondo cui: *“Information is material if omitting, misstating or obscuring it could reasonably be expected to influence the decisions that the primary users of general purpose financial statements make on the basis of those financial statements, which provide financial information about a specific reporting entity.”*

<sup>315</sup> Nel caso vengano rilevati degli errori questi potranno essere comunque segnalati alla direzione affinché siano corretti, anche in ossequio alla funzione di verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione, come stabilito nel d.lgs. 39/2010, art. 14, comma 1, lett. b

<sup>316</sup> D.lgs. 39/2010, art. 13, comma 2

Secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, d.lgs. 39/2010, l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, revoca l'incarico di revisione, "*sentito l'organo di controllo*"<sup>317</sup>, quando ricorra una giusta causa e provvede, contestualmente, al conferimento dello stesso ad altro soggetto. tra le giuste cause di revoca, già citate nei paragrafi precedenti, non è annoverata la divergenza di opinioni in merito ad un trattamento contabile o a determinate procedure di revisione.<sup>318</sup>

Le dimissioni del revisore, previste dall'art. 13, comma 4, d.lgs. 39/2010, devono pervenire in tempo utile affinché la società provveda alla nomina di un diverso soggetto<sup>319</sup> necessariamente nel termine di sei mesi dalla data delle dimissioni. Nelle more della nomina, le funzioni di revisore continuano ad essere esercitate dal dimissionario.

Analogamente a quanto previsto nel caso di dimissioni in termini di continuazione in regime di prorogatio delle funzioni del revisore dimissionario, anche nel caso di risoluzione consensuale, l'incaricato della revisione è vincolato alla società fino a sei mesi dopo la risoluzione o, comunque, fino alla nomina di un diverso revisore.

In tutti i casi di cessazione del rapporto per ragioni differenti alla scadenza naturale dell'incarico, come previsto dall'art. 13, comma 7, d.lgs. 39/2010, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è tenuto a informare il Ministero dell'Economia e delle Finanze, o la CONSOB nel caso di enti di interesse pubblico o sottoposti a regime intermedio.<sup>320</sup>

## **5.8 La relazione di revisione**

La relazione dell'incaricato della revisione, che deve assumere forma scritta<sup>321</sup>, secondo quanto disposto dall'art. 2429 c.c., comma 3, deve rimanere depositata presso la sede<sup>322</sup>

---

<sup>317</sup> Il parere dell'organo di controllo è obbligatorio e la sua mancanza determina una causa di annullabilità della delibera assembleare di revoca, seppur non vincolante

<sup>318</sup> D.lgs. 39/2010, art. 13, comma 3

<sup>319</sup> Fatto salvo il caso di grave inadempimento, come disposto dal d.lgs. 39/2010, art. 13, comma 4

<sup>320</sup> Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione Controllo Societario, documento n. 31, "*La riforma della revisione legale in Italia, una prima analisi del D.Lgs. 39/2010*", Lecco, 2010, pag. 93

<sup>321</sup> ISA ITALIA 700, par. 20.

<sup>322</sup> Art. 2429 c.c., comma 3. Oltre alla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, deve essere depositata copia del bilancio da approvare, unitamente alle copie del bilancio delle società controllate ed un prospetto riepilogativo dell'ultimo bilancio delle stesse, alle relazioni degli amministratori e dei sindaci

sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio, affinché possa essere visionata dai soci.<sup>323</sup>

L'art. 14 del d.lgs. 39/2010, comma 1, stabilisce che: *“Il revisore legale o la società di revisione legale incaricati di effettuare la revisione legale dei conti:*

- *esprimono con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto ed illustrano i risultati della revisione legale;*
- *verificano nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.”*<sup>324</sup>

La relazione del revisore legale dei conti, redatta in conformità ai principi di revisione di cui all'art. 11 del d.lgs. 39/2010, rappresenta la sintesi dell'attività di revisione legale svolta ed il suo contenuto minimo è tassativamente previsto all'art. 14, comma 2 del medesimo decreto.

In particolare, è previsto che la relazione del revisore contenga:

- un paragrafo introduttivo che identifica il bilancio di esercizio o consolidato sottoposto a revisione legale e il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicato alla sua redazione;
- una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di redazione osservati;
- un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio;
- eventuali richiami d'informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi;
- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio e sulla sua conformità alle norme di legge di cui al principio di revisione SA ITALIA 720B. Il giudizio contiene altresì una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso

---

<sup>323</sup> Essi sono i destinatari di tale relazione, se l'incarico è conferito ai sensi dell'art. 13, comma 1, d.lgs. 39/2010, ossia come stabilito dal principio ISA ITALIA 700, par. 22-22(I)

<sup>324</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14, comma 1

dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono fornite indicazioni sulla natura di tali errori;

- una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale di cui al principio ISA ITALIA 570;
- l'indicazione della sede del revisore legale o della società di revisione legale.<sup>325</sup>

Ad integrazione delle norme di legge la Determina del Ragioniere dello Stato del 31 luglio 2017 ha approvato specifici principi di revisione internazionali che riguardano le modalità di predisposizione della relazione di revisione.<sup>326</sup>

### *5.8.1 Il giudizio di revisione*

Per esprimere il proprio giudizio il revisore deve riconsiderare e valutare le conclusioni tratte dagli elementi probativi ottenuti durante tutto il processo di revisione che lo porta a concludere se il bilancio sia stato correttamente redatto secondo un quadro normativo di riferimento.<sup>327</sup>

Il primo obiettivo del revisore è di formarsi un giudizio in merito al fatto che il bilancio è redatto in conformità al quadro normativo sull'informazione applicabile. Per formarsi questo giudizio il revisore acquisisce una ragionevole sicurezza che il bilancio non contenga errori significativi. Pertanto, deve arrivare alle proprie conclusioni circa:

- la sufficienza ed appropriatezza degli elementi probativi acquisiti;
- la quantificazione degli errori non corretti, per valutarne la significatività;
- la conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile alla società.<sup>328</sup>

---

<sup>325</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14, comma 2

<sup>326</sup> CADEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 372. Si tratta dell'ISA ITALIA 700 *“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”*, dell'ISA ITALIA 701 *“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”* (solo per gli EIP), dell'ISA ITALIA 705 *“Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”*, dell'ISA ITALIA 706 *“Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”* e dell'ISA ITALIA 710 *“Informazioni comparative – dati corrispondenti e bilancio comparativo”*

<sup>327</sup> CADEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 372

<sup>328</sup> CADEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 374

Una volta raggiunte le proprie conclusioni, il revisore legale dei conti esprime un giudizio di revisione che può distinguersi in:

- giudizio positivo;<sup>329</sup>
- giudizio con modifiche.<sup>330</sup>

Una definizione in merito viene data dal principio ISA ITALIA 700 *“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”*, il quale tratta della responsabilità del revisore nella formazione del giudizio sul bilancio<sup>331</sup>, nonché della forma e del contenuto della relazione sulla revisione, con riguardo ad un bilancio redatto per soddisfare le comuni esigenze di informativa finanziaria.<sup>332</sup> Qualora il bilancio risulti redatto in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile, il revisore esprime un giudizio senza modifiche, che deve essere presentato in un’apposita sezione del testo<sup>333</sup>, utilizzando una delle formule previste dal medesimo principio di revisione.<sup>334</sup> Tale giudizio deve essere indicato nel primo paragrafo della relazione di revisione.

L’ISA ITALIA 700 suggerisce inoltre che il secondo paragrafo della relazione spieghi quali sono stati gli elementi che hanno portato alla formazione del giudizio da parte del revisore. In tale sezione è necessaria un’attestazione del revisore che la revisione contabile è stata svolta in conformità ai principi di revisione ISA ITALIA, richiesti dalle norme italiane previste dal d.lgs. 39/2010. Il revisore fa inoltre un rimando all’altra sezione della relazione che descrive le sue responsabilità e dichiara la sua indipendenza dall’impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili.<sup>335</sup>

---

<sup>329</sup> ISA ITALIA 700

<sup>330</sup> ISA ITALIA 705

<sup>331</sup> ISA ITALIA 700, par. 1

<sup>332</sup> ISA ITALIA 700, par. 3

<sup>333</sup> ISA ITALIA 700, par. 4

<sup>334</sup> ISA ITALIA 700: *“qualora l’incarico sia conferito ai sensi del d.lgs. 39/2010 e tenuto conto del contenuto dell’art. 14, comma 2, dello stesso, nella formulazione del giudizio deve essere utilizzata l’espressione del paragrafo 35”*, ossia *“Il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della... in conformità al quadro normativo sull’informazione applicabile”*

<sup>335</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 376-377

### 5.8.2 le modifiche al giudizio

Il principio di revisione ISA ITALIA 705 *“Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”* definisce tre tipologie di giudizio con modifiche:

- il giudizio con rilievi;
- la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio;
- il giudizio negativo.<sup>336</sup>

Il ricorso a una di queste attestazioni dipende *“dalla natura dell’aspetto che dà origine alla modifica”*, come, ad esempio, un bilancio contenente errori significativi e pervasivi, con conseguente necessità di esprimere un giudizio negativo<sup>337</sup>, ovvero di impossibilità di raccogliere elementi probativi sufficienti ed appropriati<sup>338</sup>, tale da rendere pervasivi gli eventuali errori significativi non individuati, da cui l’impossibilità di esprimere un giudizio<sup>339</sup> e del *“giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti dell’aspetto che dà origine alla modifica sul bilancio”*<sup>340</sup>.

Il giudizio con modifiche, in ragione dell’interesse collettivo riposto nella relazione del revisore, deve risultare inequivocabilmente dal testo della medesima. A tal fine, lo stesso principio di revisione ISA ITALIA 705 dispone che tale valutazione sia esplicitata in un’apposita sezione della relazione che ne individui la tipologia<sup>341</sup>, opportunamente integrata con paragrafi che chiariscano quali siano gli elementi e gli aspetti salienti alla base di tale giudizio.<sup>342</sup>

---

<sup>336</sup> ISA ITALIA 705, par. 2

<sup>337</sup> ISA ITALIA 705, par. 8: *“Il revisore deve esprimere un giudizio negativo laddove, avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio”*

<sup>338</sup> ISA ITALIA 705, par. A8: *“L’impossibilità per il revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati può derivare da: a) circostanze fuori dal controllo dell’impresa; b) circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore; c) limitazioni imposte dalla direzione.*

<sup>339</sup> ISA ITALIA 705, par. 9: *“Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio laddove non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi”* e par. 10 *“Il revisore deve dichiarare l’impossibilità di esprimere un giudizio qualora, in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su ciascuna singola incertezza, non sia possibile formarsi un giudizio sul bilancio a causa della potenziale interazione delle incertezze e del loro possibile effetto cumulato sul bilancio”*

<sup>340</sup> ISA ITALIA 705

<sup>341</sup> ISA ITALIA 705, par. 16. Se giudizio con rilievi, negativo o se dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

<sup>342</sup> ISA ITALIA 705, par. 20

Un giudizio con rilievi deve essere emesso quando il revisore giunge alla conclusione che gli effetti dei rilievi emersi non sono così rilevanti da compromettere l'attendibilità e la capacità informativa del bilancio considerato nel suo insieme. In particolare, il revisore conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi, ma non pervasivi, per il bilancio. Egli esprime tale giudizio anche quando non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma conclude che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi.<sup>343</sup> Il significato del termine pervasivo è definito dal principio ISA ITALIA 705, secondo il quale: *“Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:*

- *non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;*
- *pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio;*
- *con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.*<sup>344</sup>

La dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio deve essere emessa quando il possibile effetto di una limitazione della revisione sia significativo e così pervasivo da non permettere al revisore di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio sul bilancio nel suo complesso. Se il revisore dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio per il fatto che non è in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, egli deve rettificare la descrizione delle responsabilità del revisore richiesta dall'ISA ITALIA 700, includendo:

- una dichiarazione sul fatto che la responsabilità del revisore consiste nello svolgimento della revisione contabile del bilancio dell'impresa in conformità ai principi di revisione internazionali ISA ITALIA e nell'emissione della relazione di revisione;
- una dichiarazione sul fatto che egli non è stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il proprio giudizio sul bilancio;

---

<sup>343</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 396

<sup>344</sup> ISA ITALIA 705, par. 5, lett. a, n. 1,2 e 3

- una dichiarazione sull'indipendenza del revisore in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e indipendenza applicabili alla revisione.<sup>345</sup>

La relazione di revisione, nel caso di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, deve includere una descrizione dei più rilevanti rischi di errori significativi, compresi i rischi valutati di errori significativi dovuti a frode.<sup>346</sup>

Il giudizio negativo viene espresso se, pur avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, conclude che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, sono significativi e pervasivi per il bilancio. Se il revisore esprime un giudizio negativo, egli deve dichiarare che, a suo giudizio, a causa della rilevanza dell'aspetto descritto nella sezione "Elementi alla base del giudizio negativo" il bilancio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica in conformità al quadro normativo sull'informazione applicabile.<sup>347</sup>

### 5.8.3 I richiami d'informativa

Sia che il giudizio del revisore legale dei conti sia positivo, sia che esso assuma una delle forme tipiche del giudizio con modifiche, ad eccezione del caso previsto dal principio ISA ITALIA 706<sup>348</sup>, il revisore può valutare l'opportunità di richiamare l'attenzione dei destinatari della relazione sulla revisione su quelli che sono gli aspetti utili per una migliore comprensione del bilancio, della relazione o delle responsabilità del revisore dei conti.

Il principio di revisione internazionale ISA ITALIA 706 "*Richiami di informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente*" tratta della comunicazione di elementi che il revisore inserisce nella relazione di revisione per arricchire la comprensione dei risultati della revisione, nonché del bilancio di esercizio e dei suoi allegati. Tali richiami vengono effettuati qualora egli "*consideri necessario*:"

---

<sup>345</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., "*La revisione legale dei conti*", Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 398-399

<sup>346</sup> Regolamento UE 537/14, art. 10, par. 2, lett. c. a deroga delle previsioni del principio ISA ITALIA 701 che vieta al revisore di comunicare gli aspetti chiave della revisione contabile laddove egli dichiara l'impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio.

<sup>347</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., "*La revisione legale dei conti*", Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 399-400

<sup>348</sup> ISA ITALIA 706, par. 8, lett. a. Tale principio stabilisce che il giudizio con modifiche non deve riguardare un aspetto oggetto di richiamo di informativa

- *richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio che rivestano un'importanza tale da risultare fondamentali per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori;*
- *richiamare l'attenzione degli utilizzatori su uno o più aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa nel bilancio, che sono rilevanti ai fini della comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione.*"<sup>349</sup>

Tale principio descrive alcuni casi in cui può risultare necessario richiamare l'attenzione dei destinatari della relazione su taluni punti, come la presenza di *"un'incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza"* e *"l'applicazione anticipata di un nuovo principio contabile che ha un effetto significativo sul bilancio"*<sup>350</sup>.

#### 5.8.4 I Key Audit Matters

I sopra descritti richiami di informativa non vanno confusi con la comunicazione degli aspetti chiave della revisione legale dei conti, detti K.A.M.: *"key audit matters"*, la cui presentazione nella relazione sulla revisione è prevista dal principio di revisione ISA ITALIA 701 *"Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente"*.

Mentre i primi rappresentano punti sui quali il revisore ritiene opportuno arricchire l'informativa ai fini di una più agevole comprensione da parte dei destinatari della relazione sulla revisione, i secondi sono costituiti dagli aspetti comunicati ai responsabili delle attività di governance che hanno richiesto un'attenzione significativa<sup>351</sup> da parte del revisore durante lo svolgimento della revisione<sup>352</sup>, sulla base del suo giudizio professionale.

Nell'identificare quali siano gli aspetti chiave da indicare nella relazione di revisione il revisore tiene conto di:

---

<sup>349</sup> ISA ITALIA 706, par. 1, lett. a e b

<sup>350</sup> ISA ITALIA 706, par. A5, punti 1 e 3

<sup>351</sup> ISA ITALIA 701, par. A1. Tale principio chiarisce che, in questo ambito, il criterio di significatività deve essere inteso come importanza relativa di un determinato aspetto, considerato nel contesto.

<sup>352</sup> ISA ITALIA 701, par. 9

- *“le aree per le quali è stato identificato e valutato un rischio più elevato di errori significativi, ovvero sono stati identificati rischi significativi in conformità al principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315;*
- *i giudizi significativi del revisore relativi alle aree di bilancio che hanno comportato valutazioni significative da parte della direzione, incluse le stime contabili che sono soggette a un elevato grado di incertezza;*
- *l’effetto sulla revisione contabile di eventi od operazioni significativi verificatisi nel corso del periodo amministrativo.”<sup>353</sup>*

Secondo l’ISA ITALIA 701, par. 13: *“La descrizione di ciascun aspetto chiave della revisione... deve indicare:*

- *perché l’aspetto è stato ritenuto uno di quelli maggiormente significativi nella revisione ed è stato quindi identificato come un aspetto chiave della revisione;*
- *in che modo l’aspetto è stato affrontato nell’ambito della revisione.”<sup>354</sup>*

Fra gli aspetti chiave della revisione rientrano quelli relativi alla continuità aziendale e, segnatamente, gli eventi o le circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.<sup>355</sup>

#### *5.8.5 Principio SA ITALIA 720B e ISA ITALIA 570*

Rispetto al contenuto della relazione sulla revisione, come disciplinato dal sopra descritto art. 14 d.lgs. 39/2010, è opportuno approfondire due temi particolarmente significativi di quest’ultima, nel quadro più ampio della tutela dell’affidabilità dei dati del bilancio:

- il giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione;
- il giudizio di incertezze significative sulla continuità aziendale.

Caratteristica comune di queste due particolari voci della relazione sulla revisione è il loro orientamento al futuro della società sottoposta a revisione.

---

<sup>353</sup> ISA ITALIA 701, par. 9 in CAEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 378

<sup>354</sup> ISA ITALIA 701, par. 13, lett. a e b

<sup>355</sup> ISA ITALIA 701, par. 15, 15(I) e A41

L'attività del revisore legale dei conti è caratterizzata da un elevato grado di difficoltà tecnica già in riferimento alla sola valutazione a consuntivo dei prospetti di bilancio del quadro della conformità di questi ultimi alla normativa sull'informazione finanziari applicabile. L'inclusione dell'espressione di un giudizio di prospettiva diviene allora un compito ancora più complicato, perché non è possibile sopperire con elementi oggettivi laddove il solo giudizio professionale del revisore necessita di supporto. Poiché l'intento del legislatore della recente riforma delle procedure concorsuali è dichiaratamente quello di rafforzare le capacità degli organi di controllo di intercettare in maniera tempestiva i segnali di crisi e di attivare, in conseguenza, le misure correttive necessarie, è opportuno definire un quadro di quali siano gli obblighi attualmente spettanti al revisore legale dei conti in merito alla segnalazione preventiva della potenziale emersione di criticità nel futuro.

La già descritta relazione sulla gestione è uno dei documenti che compongono il sistema informativo di bilancio. È redatta dagli amministratori e, ai sensi dell'art. 2428 c.c., contiene, tra le altre cose, un'analisi della situazione aziendale e dell'andamento e del risultato della gestione, nonché la sua prevedibile evoluzione e un'indicazione di quelli che potrebbero rappresentare i principali rischi ed incertezze cui la realtà aziendale è esposta.<sup>356</sup> Rappresenta, in sostanza, una fonte di informazioni *"a forte valenza competitiva e sociale, che include non solo le componenti intangibili presenti in bilancio, ma anche quelle che in questo non trovano adeguata raffigurazione"*<sup>357</sup>.

L'esigenza di sottoporre ad apposita valutazione professionale questo documento deriva, come detto, dalla necessità di integrare e trascendere i dati contabili di bilancio.

Il revisore legale dei conti è chiamato ad esprimere un giudizio sulla coerenza tra il bilancio ed il contenuto della relazione sulla gestione<sup>358</sup>, qualità specificamente richiesta ai sensi dell'art. 2428 c.c., comma 2. Il medesimo principio dispone, inoltre, che la valutazione professionale del revisore non riguarda la conformità della relazione alle

---

<sup>356</sup> Art. 2428 c.c., comma 1 e 3, n. 6

<sup>357</sup> LA ROSA F., *"Il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione. Opportunità, limiti e prime evidenze empiriche"*, in riv. Dott. Comm., fasc. 1, 2010, pag. 35 ss.

<sup>358</sup> SA ITALIA 720B, par. 5: *"Gli obiettivi del revisore sono i seguenti: a) formarsi un giudizio sulla coerenza con il bilancio della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario, ove predisposta, e sulla loro conformità alle richieste provenienti dalle norme di legge; b) esprimere tale giudizio nella propria relazione di revisione."*

norme e regolamenti che ne disciplinano il contenuto, ma deve limitarsi alla eventuale segnalazione di incoerenza<sup>359</sup> fra i dati presenti in bilancio e quelli presentati nella relazione.

Nello svolgere l'attività di cui sopra: *“Al fine della verifica della conformità della relazione sulla gestione e di alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario alle norme di legge, il revisore, nell'ambito della lettura di cui al precedente punto 8 a), deve unicamente riscontrare che le informazioni richieste da tali norme siano state incluse in tali relazioni.”*<sup>360</sup> Qualora detta lettura conduca il revisore ad identificare informazioni non finanziarie che appaiono palesemente incoerenti con il bilancio, egli deve valutare se tali incoerenze rappresentino incoerenze significative.

Nei casi in cui il revisore identifichi un'incoerenza con il bilancio e questa sia valutata come significativa<sup>361</sup>, egli dovrà discutere di tale aspetto con la direzione, richiedendo la modifica del documento al fine di eliminarla e, ove ciò non avvenisse, dovrà darne notizia ai responsabili delle attività di governance e dovrà valutarne le implicazioni nella relazione di revisione esprimendo un giudizio con rilievi sulla coerenza della relazione sulla gestione, ovvero un giudizio negativo laddove l'incoerenza assuma carattere pervasivo.<sup>362</sup> Questa attività non deve quindi ridursi *“ad una mera verifica di conformità endogena dell'informativa”*, ma dovrebbe *“prevedere un processo di verifica di conformità che sia anche esogena, ossia orientata verso l'ambiente in cui trova collocazione”*.

È utile sottolineare nuovamente che il contenuto minimo della relazione sulla gestione prevede espressamente un'informativa relativa ai rischi e alle incertezze future cui l'impresa sia esposta, nonché sulle politiche della stessa copertura dei suddetti rischi.<sup>363</sup> Il giudizio del revisore sulla coerenza tra bilancio e relazione degli amministratori acquisisce quindi

---

<sup>359</sup> SA ITALIA 720B, par. 6, lett. c: *“incoerenza: presenza di informazioni nella relazione sulla gestione e/o di alcune specifiche informazioni nella relazione sul governo societario, ove predisposta, che contraddicono quelle contenute nel bilancio oggetto di revisione contabile”*

<sup>360</sup> SA ITALIA 720B, par. 9.

<sup>361</sup> SA ITALIA 720B, par. 6, lett. d: *“incoerenza significativa: una incoerenza che, considerata singolarmente o insieme ad altre incoerenze, potrebbe influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori del bilancio assumono sulla base del bilancio stesso”*

<sup>362</sup> SA ITALIA 720B, par. 11 e ss.

<sup>363</sup> DI LORENZO A., *“Vademecum operativo del CNDCEC sulla redazione della relazione sulla gestione”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 3, 2009, pag. 495. Esso evidenzia l'importanza dei fattori che determinano i dati contabili, piuttosto che dei dati contabili in sé, al fine di comprendere le dinamiche aziendali e formulare attendibili previsioni sui futuri andamenti della gestione.

una fondamentale valenza di medio-lungo periodo.<sup>364</sup> Alla luce di questa considerazione, è chiaro che non vi potrà essere coerenza fra dati di bilancio e relazione sulla gestione qualora, in prossimità di scadenza di un brevetto, tale evidenza venga omessa nelle valutazioni sulla evoluzione futura della gestione. Informazioni di carattere prospettico sullo stato di salute delle imprese sono sicuramente cruciali nel far emergere tempestivamente situazioni di crisi e possono risultare molto più eloquenti ed utili rispetto ai meri dati contabili.<sup>365</sup>

La relazione del revisore legale dei conti, in conformità all'art. 14 del d.lgs. 39/2010, deve contenere *“una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale”*<sup>366</sup>, una cui definizione è fornita dal quaderno n. 47 della Scuola di Alta Formazione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano, secondo cui la continuità aziendale è *“una circostanza in atto, insita in un'impresa, a durare nel tempo lungo le direttrici della competitività, coesione ed economicità”*.<sup>367</sup>

Si è già avuto modo di evidenziare il ruolo assunto dal concetto di continuità aziendale tanto nella redazione del bilancio di esercizio<sup>368</sup> quanto nella stesura della relazione sulla gestione<sup>369</sup>, nonché i riflessi dell'adozione di tale criterio nella valutazione delle poste di bilancio.<sup>370</sup>

---

<sup>364</sup> BUTTURINI P., *“I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d'esercizio una questione ancora aperta”*, in Giur. Comm., fasc. 6, 2016, pag. 883: *“Il legislatore chiede che nella relazione, peraltro assoggettata alla stessa pubblicità del bilancio d'esercizio, siano fornite anche informazioni che superano il carattere consuntivo; ritenere che esse rivestano solo un eventuale e successivo rilievo risarcitorio significa svalutarne la portata informativa, limitando la tutela dei potenziali interessati al risarcimento di un danno, di cui si dovrà attendere l'emersione e che peraltro potrebbe a quel punto essere irreparabile”*.

<sup>365</sup> BUTTURINI P., *“I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d'esercizio una questione ancora aperta”*, in Giur. Comm., fasc. 6, 2016: *“non vi è dubbio che questo dato esplica una fondamentale funzione nei confronti di tutti i soggetti interessati alle sorti della società, funzione che non sarebbe svolta nello stesso modo se ci si limitasse ad una rappresentazione in chiave consuntiva, quindi a distanza, di fatto, di oltre un anno, del fenomeno, che nel frattempo avrà ragionevolmente prodotto una serie di effetti di grande rilievo”*.

<sup>366</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14, lett. f

<sup>367</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione principi contabili, Quaderni, n. 47, *“Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC”*, Lecco, 2013

<sup>368</sup> Rispettando quanto disposto dall'art. 2423-bis c.c., comma 1 e della migliore prassi contabile prevista dall'OIC 11, par. 21-24

<sup>369</sup> Art. 2428 c.c.

<sup>370</sup> OIC 11, par. 23

L'adeguatezza dell'informativa circa le capacità dell'impresa di continuare ad operare in una logica di going concern<sup>371</sup> è necessaria nei confronti dei destinatari del bilancio e dei suoi allegati.<sup>372</sup> Questa esigenza è ben chiarita dal documento "Conceptual Framework for Financial Reporting 2018": "The primary users of general purpose financial reporting are present and potential investors, lenders and other creditors, who use that information to make decisions about buying, selling or holding equity or debt instruments, providing or settling loans or other forms of credit, or exercising rights to vote on, or otherwise influence, management's actions that affect the use of the entity's economic resources. The primary users need information about the resources of the entity not only to assess an entity's prospects for future net cash inflows but also how effectively and efficiently management has discharged their responsibilities to use the entity's existing resources".<sup>373</sup>

Peraltro, la predisposizione del bilancio sulla base dell'assunzione che l'impresa costituisca un complesso di beni in grado di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, è previsto anche a livello internazionale: "The Conceptual Framework notes that financial statements are normally prepared assuming the entity is a going concern and will continue in operation for the foreseeable future"<sup>374</sup> e ribadito nel principio ISA ITALIA 570: "il bilancio è redatto assumendo che l'impresa operi e continui ad operare nel prevedibile futuro come un'entità in funzionamento".<sup>375</sup>

La giustificazione alla sottoposizione del bilancio al giudizio del revisore legale dei conti, in ragione del numero di soggetti che su tale bilancio fanno affidamento al fine di formulare le proprie decisioni, può essere estesa anche alle assunzioni che sottostanno

---

<sup>371</sup> OIC 11, par. 22. Il lasso temporale da prendere a riferimento deve estendersi ad almeno i 12 mesi successivi al periodo cui il bilancio si riferisce

<sup>372</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, "Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC", Lecco, 2013. Vengono individuate le seguenti categorie di destinatari:

- I soci titolari di azioni o quote;
- Il management;
- I finanziatori;
- Lo stato;
- I creditori;
- Le authority,
- Sindaci e revisori;
- I dottori commercialisti ed esperti contabili;
- Gli amministratori indipendenti.

<sup>373</sup> Conceptual Framework for Financial Reporting 2018

<sup>374</sup> IAS 1

<sup>375</sup> ISA ITALIA 570, par. 2. , Ossia che essa sarà in grado di realizzare le attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale

alla redazione dello stesso, in particolare a quelle legate al mantenimento della continuità aziendale. Il legislatore ha ritenuto che il semplice giudizio di conformità del bilancio al quadro normativo sull'informativa finanziaria applicabile non offrisse sufficienti garanzie in questo senso, rendendosi piuttosto necessario prevedere un'apposita attività del revisore, finalizzata alla verifica della corretta applicazione del principio di continuità aziendale nella redazione dei documenti societari da parte dell'organo deputato alla stesura degli stessi.

A tal proposito, il documento congiunto della Banca d'Italia, Consob e Isvap n.2 del 6 febbraio 2009 ha determinato una svolta. Tale documento, emanato in una fase di crisi elevata del sistema economico-finanziario globale, richiama l'attenzione sulla necessaria rappresentazione "*chiara, completa e trasparente*" dei rischi attuali e delle incertezze future che possono caratterizzare la gestione delle imprese, nonché delle "*iniziative che la società ha assunto o sta assumendo per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale*".<sup>376</sup>

È opportuno tenere a mente che la redazione del bilancio è responsabilità esclusiva<sup>377</sup> dell'organo amministrativo. Ad essa è preordinata l'effettuazione di una valutazione preliminare che può condurre ai seguenti esiti:

- ragionevole aspettativa che la società, nel futuro prevedibile, continuerà ad operare in condizioni di equilibrio, quindi, è appropriato redigere il bilancio sulla base del presupposto della continuità aziendale;
- identificazione di fattori cui sono connessi dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità, ma risulta, comunque. Appropriato utilizzare il presupposto di continuità;
- ragionevole aspettativa che la società, nel futuro prevedibile, non continuerà ad operare in condizioni di equilibrio; quindi, non è appropriato redigere il bilancio assumendo la continuità aziendale.<sup>378</sup>

---

<sup>376</sup> Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, "*Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime*"

<sup>377</sup> E non delegabile, come disposto dall'art. 2381 c.c., comma 4

<sup>378</sup> Documento Banca d'Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d'Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, "*Informazioni da fornire nelle relazioni*

Nel secondo punto, qualora vi siano dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità, questi devono essere opportunamente riportati nella nota integrativa.<sup>379</sup>

Di conseguenza, il giudizio del revisore si attesterà su un piano temporalmente posticipato rispetto alla formazione dei documenti di bilancio. Nello specifico, il principio stabilisce che le responsabilità del revisore rispetto alla verifica di sussistenza della continuità aziendale sono quelle di:

- *“acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo appropriato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio e giungere a una conclusione a tale riguardo;*
- *concludere, sulla base degli elementi probativi acquisiti, se esista un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.”*<sup>380</sup>

Secondo lo schema proposto dal principio di revisione in esame la redazione del bilancio consta di due attività temporalmente ben distinte cui il revisore deve adempiere:

- deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento<sup>381</sup> e, nell'apprezzare tale valutazione, il revisore deve coprire lo stesso periodo considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo;<sup>382</sup>

---

*finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell'utilizzo di stime”, pag. 5*

<sup>379</sup> Nella nota integrativa vanno indicate le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate ed alle incertezze identificate. Devono essere esplicitati i piani aziendali futuri per far fronte a tali incertezze, oltre alle ragioni che qualificano dette incertezze come significative e le loro ricadute sulla continuità aziendale.

<sup>380</sup> ISA ITALIA 570, par. 6, lett. a e b

<sup>381</sup> ISA ITALIA 570, par. 10

<sup>382</sup> ISA ITALIA 570, par. 13: *“Se la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio, come illustrato nel principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 560, il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data.”*

- redazione del bilancio, a cura dell'organo amministrativo, in conformità all'esito della valutazione.

L'attività del revisore, rispetto all'espressione di un giudizio sulla continuità aziendale, ha come obiettivi:

- verificare se la valutazione dell'organo amministrativo, che deve precedere la redazione del bilancio, sia stata effettuata e giungere ad una conclusione in merito alla stessa, appurando che esista un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che, considerati singolarmente o nel loro complesso, possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;<sup>383</sup>
- verificare se il bilancio sia stato redatto in conformità all'esito della suddetta valutazione.

Dal punto di vista della condotta professionale, l'attività del revisore è descritta nel principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570 *"Continuità aziendale"*.

Stabilire se l'utilizzo del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio è appropriato è un compito complesso, il cui svolgimento, oltre a svilupparsi in conformità del suddetto principio di revisione, deve coordinarsi con altre, molteplici linee guida.<sup>384</sup> Nello specifico, la valutazione dell'esistenza di eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento non può prescindere dalla comprensione dell'impresa, del suo sistema di controllo interno e del contesto in cui opera, ovvero *"Il responsabile dell'incarico e gli altri membri chiave del team di revisione devono discutere sull'applicazione del quadro normativo sull'informazione finanziaria di riferimento e sulla possibilità di errori significativi nel bilancio dell'impresa. Qualora vi siano membri del team*

---

<sup>383</sup> ISA ITALIA 570, par. 18: *"Esiste un'incertezza significativa quando l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze e la probabilità che essi si verifichino è tale che, a giudizio del revisore, si rende necessaria un'informazione appropriata sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza"*

<sup>384</sup> VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M., *"Continuità aziendale: correnti sviluppi nell'ambito dei principi contabili e di revisione"*, in riv. Dott. Comm., fasc. 4, 1° agosto 2018: *"La posizione del revisore sul tema della continuità è, quindi, molto complessa e rappresenta, quasi certamente, l'aspetto del processo di revisione ove il revisore è chiamato ad esercitare con maggiore rilevanza il proprio giudizio professionale e ove si possono concentrare maggiormente le eventuali conseguenze critiche della sua attività professionale"*.

*di revisione non coinvolti nella discussione, il responsabile dell'incarico deve stabilire quali aspetti devono essere comunicati a tali membri.”<sup>385</sup>*

Il mantenimento della continuità aziendale non è una condizione desunta dal solo controllo di dati di derivazione contabile effettuato ex post. Elementi che possono pregiudicare le condizioni di equilibrio di un'impresa possono provenire sia da fonti endogene che esogene che non trovano rappresentazione nel bilancio e che è compito della direzione la loro individuazione e del revisore la comprensione. La comprensione dei rischi connessi all'attività che interessano l'impresa aumenta la probabilità di identificare rischi di errori significativi, dal momento che la maggior parte dei rischi connessi all'attività potrebbe avere conseguenze economiche e patrimoniali e, quindi, effetti sul bilancio. Tuttavia, il revisore non ha la responsabilità di identificare e valutare tutti i rischi connessi alle attività perché non tutti danno origine a rischi di errori significativi.<sup>386</sup>

La definizione degli obiettivi dell'impresa non può concretizzarsi senza che la direzione abbia adeguata conoscenza di altri fattori esterni che influenzano l'impresa e che il revisore può considerare comprendono, ad esempio, le condizioni economiche generali, i tassi di interesse, la disponibilità di finanziamenti, l'inflazione e la rivalutazione monetaria<sup>387</sup> e il rischio connesso all'attività è più ampio del rischio di errori significativi nel bilancio, sebbene includa quest'ultimo al suo interno. Il rischio connesso all'attività può essere originato da cambiamenti, ovvero da situazioni complesse. Un rischio connesso all'attività può essere generato anche dal fatto che non sia stata riconosciuta la necessità di un cambiamento. Il rischio connesso all'attività può essere originato ad esempio da:

- lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi che possono non avere una buona riuscita;
- un mercato che, sebbene sviluppato con successo, non è adeguato a sostenere un prodotto o un servizio;
- difetti in un prodotto o servizio che possono causare passività e rischi di reputazione.<sup>388</sup>

---

<sup>385</sup> ISA ITALIA 315, par. 17-18

<sup>386</sup> ISA ITALIA 315, par. A48 e ss.

<sup>387</sup> ISA ITALIA 315, par. A73

<sup>388</sup> ISA ITALIA 315, par. A68-A69

Un analogo grado di approfondimento deve essere richiesto al revisore, laddove sia chiamato ad esprimere un giudizio sulla capacità dell'impresa di perseguire i propri obiettivi in condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale.<sup>389</sup>

Come è naturale, indicazioni in merito alla possibilità dell'impresa di continuare ad operare in continuità possono e devono derivare anche da valutazioni quantitative basate su dati contabili ed extra-contabili. Informazioni di questo tipo possono essere raccolte mediante l'attuazione di procedure quali l'analisi comparativa. *“Ai fini dei principi di revisione, con il termine “procedure di analisi comparativa” si intendono le valutazioni dell'informazione finanziaria mediante analisi di relazioni plausibili tra i dati sia di natura finanziaria che di altra natura. Le procedure di analisi comparativa comprendono anche l'indagine, per quanto ritenuta necessaria, sulle fluttuazioni o sulle relazioni identificate che non sono coerenti con altre informazioni pertinenti o che differiscono dai valori attesi per un importo significativo.”*<sup>390</sup> L'analisi comparativa, specialmente se effettuata sui saldi di bilancio relativi a periodi amministrativi diversi, costituisce uno strumento che può contribuire a suscitare nel revisore la necessità di approfondire i cambiamenti significativi intervenuti nell'impresa rispetto a periodi amministrativi precedenti possono dare origine, o modificare, i rischi di errori significativi.<sup>391</sup> Il confronto di dati contabili relativi a periodi amministrativi diversi, con i risultati previsti e con informazioni di settore<sup>392</sup> rappresenta una fase fondamentale per la conoscenza dell'andamento patrimoniale, finanziario ed economico dell'impresa.

La possibilità di confrontare i dati presuppone la disponibilità degli stessi. Agli strumenti di misurazione ed esame della performance economico-finanziaria dell'impresa, il principio di revisione internazionale ISA ITALIA 315 dedica un'intera sezione. La misurazione e l'esame della performance sono diretti a determinare se la performance dell'attività dell'impresa soddisfi gli obiettivi fissati dalla direzione. Le misure di risultato

---

<sup>389</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14

<sup>390</sup> ISA ITALIA 520, par. 4

<sup>391</sup> ISA ITALIA 315, par. A41

<sup>392</sup> ISA ITALIA 520, par. A1: *“Le procedure di analisi comparativa comprendono la considerazione del confronto tra le informazioni finanziarie dell'impresa e altre informazioni quali, ad esempio: le informazioni comparabili relative a periodi amministrativi precedenti; i risultati che l'impresa prevede di raggiungere, quali budget o previsioni (forecast), o aspettative del revisore, quali, ad esempio, la stima degli ammortamenti; informazioni di settore, quali, ad esempio, il confronto tra l'indice di rotazione dei crediti verso clienti dell'impresa con l'indice medio di settore o con l'indice di altre imprese di dimensioni simili nello stesso settore*

possono essere prodotte internamente o da fonti esterne<sup>393</sup>, la cui indipendenza dovrebbe accrescerne l'obiettività.

Tutte le informazioni raccolte dal revisore legale dei conti sulla natura, sulle prospettive, sul contesto e sui risultati dell'impresa, interpretate nell'ottica di derivare da queste dei rischi per la continuità aziendale portano alla definizione di tre categorie di potenziali indicatori cui può essere collegata un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di mantenere le condizioni di equilibrio nel perseguimento dei propri obiettivi.

Un elenco dei suddetti indicatori è fornito dal principio di revisione internazionale ISA ITALIA 570, che individua le tre categorie di indici, ovvero quelli di tipo finanziario, gestionale o di altro tipo<sup>394</sup>, la cui determinazione comporta per il revisore legale dei conti un'attività volta a determinare se tali circostanze rappresentino incertezze caratterizzate da significatività.

Sono indicatori di tipo finanziario quelli che evidenziano criticità a livello patrimoniale, operativo, di rapporti con finanziatori, di rapporti commerciali, di rapporti con i soci.<sup>395</sup>

Sono esempi di indicatori che possono far sorgere dubbi sulle capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento le intenzioni della direzione che siano incompatibili con il presupposto della continuità aziendale, la perdita di membri chiave del team direzionale, limitazioni all'accesso di mercati fondamentali o la comparsa di competitor, le difficoltà con il personale.

Altri indicatori che possono incidere sulle prospettive di continuità di un'impresa che il revisore legale dei conti deve considerare nel valutare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sul futuro, derivano dal contesto in cui la stessa opera. Sono tali

---

<sup>393</sup> ISA ITALIA 315, par. A74-A75

<sup>394</sup> ISA ITALIA 570, par. A3. Il principio indica gli "eventi o circostanze che, considerati individualmente o nel loro complesso, possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Tale elenco non è esaustivo e la presenza di uno o alcuni degli elementi riportati di seguito non implica necessariamente l'esistenza di un'incertezza significativa."

<sup>395</sup> Ne sono esempi: il deficit, deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo, perdite operative, perdite di valore delle attività utilizzate per generare flussi di cassa, mancanza di prospettive di rinnovo dei prestiti in scadenza, incapacità di ottenere finanziamenti, incapacità di pagare i debiti in scadenza, cambiamento nelle forme di pagamento concesse dai fornitori, difficoltà di pagamento dei dividendi arretrati, discontinuità di distribuzione.

le modifiche normative o regolamentari, gli eventi catastrofici, l'esistenza di procedimenti legali e le loro possibili conseguenze in caso di soccombenza.

A sottolineare la non esaustività dell'elenco fornito dal principio di revisione ISA ITALIA 570, il Quaderno 47 dell'ODCEC Milano, richiamando un precedente contributo in merito<sup>396</sup>, elenca alcuni indicatori di natura qualitativa che costituiscono “*validi riferimenti tecnici per individuare eventuali fattori di rischio di continuità aziendale*”:

- rischi relativi alle attività affidate in concessione;
- rischi di default e covenants e rischio di rating;
- rischi connessi all'attività commerciale internazionale e all'operatività in mercati emergenti;
- rischi legati alla stagionalità del business;
- rischi correlati all'andamento e alle prospettive economiche e di competitività del mercato;
- rischi di parti terze;
- rischi sulla protezione della proprietà intellettuale;
- rischi connessi all'ottenimento di garanzie;
- rischi legati alla certificazione della sicurezza;
- rischi connessi alla dipendenza da personale altamente qualificato;
- rischi legati al d.lgs. 231/2001<sup>397</sup>;
- rischi connessi ai livelli di spesa dei governi nazionali e delle istituzioni pubbliche;
- rischi di competitività;
- rischio normativo e regolatorio;
- rischi legati alla gestione del business tramite Joint Venture;
- rischi ambientali;
- rischi connessi alla dipendenza delle preferenze e alla propensione alla spesa di consumatori;
- rischi di business;

---

<sup>396</sup> Riferimento al documento emanato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, “*I rischi e le incertezze nella relazione sulla gestione: l'applicazione sui bilanci 2008*”, in riv. Dott. Comm., Giuffrè Editori, Milano, Anno LX Fasc. 4, 2009

<sup>397</sup> D.lgs. 231/2001, “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001

- rischi strategici;
- rischio di contagio;
- rischi reputazionali.<sup>398</sup>

Il quadro sopra descritto fornisce una rappresentazione del complesso di elementi di supporto ed evidenze di cui il revisore legale dei conti deve tenere conto nella valutazione dell'adeguatezza dell'adozione del presupposto di continuità aziendale nella redazione del bilancio.

#### 5.8.6 Il giudizio sulla continuità aziendale

Rispetto alle conclusioni formulate nella redazione del bilancio in merito all'adeguatezza dell'utilizzo del postulato della continuità aziendale nella stesura del bilancio, il giudizio del revisore potrà divergere. Il paragrafo 21 del principio di revisione ISA ITALIA 570 stabilisce che: *“Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un giudizio negativo.”*<sup>399</sup>

Pur in presenza di un'incertezza significativa, il bilancio potrebbe fornire un'informativa adeguata: è il caso descritto al paragrafo 22, nel quale si prevede che: *“il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo “Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale.”*<sup>400</sup> Nel caso in cui, pur in presenza di un'incertezza significativa, la direzione non abbia fornito in bilancio un'adeguata informativa in merito ai rischi connessi alla mancanza della continuità aziendale, la relazione del revisore dovrà: *“esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.”*<sup>401</sup>

È opportuno ricordare come la capacità del revisore di individuare elementi o circostanze che possano sollevare incertezze significative sulla capacità dell'impresa di continuare ad

---

<sup>398</sup> Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione principi contabili, Quaderni, n. 47, *“Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC”*, Lecco, 2013

<sup>399</sup> ISA ITALIA 570, par. 21

<sup>400</sup> ISA ITALIA 570, par. 22

<sup>401</sup> ISA ITALIA 570, par. 23

operare secondo il principio della continuità aziendale sia soggetta ai limiti tipici dell'attività di revisione legale dei conti. Alla stregua di questa considerazione trova giustificazione la precisazione del principio ISA ITALIA 200, nel quale viene disposto che i destinatari della relazione di revisione non possono trarre la conclusione che non sussistano tali elementi o circostanze, per il solo fatto che il revisore non ne espliciti alcuno nella propria relazione.<sup>402</sup>

L'attività del revisore rispetto al giudizio sull'opportuna valutazione di continuità dell'impresa, essendo parte integrante della più ampia revisione legale dei conti, non solo si sviluppa in un momento successivo alla stesura del bilancio, ma è soggetta al rischio che i suoi effetti maturino in un momento in cui i rischi eventualmente individuati abbiano già prodotto conseguenze dannose e potenzialmente irreversibili sulla salute dell'impresa.

Come si ha avuto modo di vedere, la recente riforma sulle procedure concorsuali ha dato maggior importanza sulle possibilità di intercettare sempre più precocemente eventuali segnali di crisi monitorando alcuni dei sopra citati indicatori. La strada individuata dal legislatore è stata quindi quella di potenziare con obblighi di segnalazione gli organi di controllo societari, anche prevedendo particolari regimi di responsabilità differenziata nei casi di attivazione tempestiva e di inerzia.

È opportuno sollevare un interrogativo sul nuovo regime di condotta degli organi societari di controllo. La questione riguarda l'attribuzione ad un soggetto la cui attività deve essere caratterizzata dalla totale indipendenza rispetto alla gestione dell'impresa<sup>403</sup>, il compito di attivarsi tempestivamente per segnalare l'emersione di indicatori di crisi<sup>404</sup>, con le specifiche conseguenze che da ciò derivano nelle decisioni operative dell'impresa.

Il quesito può essere facilmente suddiviso nelle diverse componenti del controllo laddove siano presenti due organi distinti a svolgerlo. La complessità aumenta laddove le due funzioni possano essere esercitate dallo stesso soggetto<sup>405</sup>, anche e soprattutto alla luce dell'allargamento del gruppo dei soggetti tenuti alla nomina dell'organo di controllo, in

---

<sup>402</sup> ISA ITALIA 200, par. A51 e A52

<sup>403</sup> D.lgs. 39/2010, artt. 10, 10-bis e 10-ter

<sup>404</sup> ISA ITALIA 570, par. 25: *"Il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance gli eventi o le circostanze identificati che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento"*

<sup>405</sup> Il caso del collegio sindacale con funzioni di revisore legale dei conti, come disciplinato dall'art. 2409-bis c.c.

conformità alle nuove disposizioni emanate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. In altre parole, è possibile coniugare l'indipendenza del revisore legale dei conti rispetto alla gestione e al processo decisionale dell'impresa, se non altro per la funzione e gli obblighi riconosciuti dalla riforma, un organo che per propria natura vigila sulla gestione e sul processo decisionale dell'impresa?

### ***5.9 Le responsabilità del revisore legale dei conti***

In merito alle responsabilità del revisore legale dei conti, il d.lgs. 39/2010, all'art. 15, stabilisce che: *“I revisori legali e le società di revisione legale rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri. Nei rapporti interni tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.”*<sup>406</sup> Il secondo comma dello stesso articolo estende la responsabilità dal responsabile della revisione ai: *“dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione contabile sono responsabili, in solido tra loro, e con la società di revisione legale, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o da fatti illeciti nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati. Essi sono responsabili entro i limiti del proprio contributo effettivo al danno cagionato.”*<sup>407</sup>

È affermata quindi in modo esplicito la responsabilità solidale tra revisori e amministratori, precisando che ogni debitore solidale è responsabile nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

Viene sostanzialmente confermata l'impostazione data dall'art. 2409-*sexies* c.c., con l'esplicitazione della responsabilità del revisore nei confronti della società, dei suoi soci e dei terzi. Viene meno il richiamo all'art. 2407 c.c., riferito al collegio sindacale, per creare un sistema normativo uniforme e autonomo che disciplina la revisione legale, sia per la sostanziale differenza di doveri esistenti in capo ai revisori rispetto a quelli dei sindaci.

La natura della responsabilità civile del revisore legale dei conti nei confronti della società è di tipo contrattuale, mentre nei confronti dei terzi si tratta di una responsabilità extra-

---

<sup>406</sup> D.lgs. 39/2010, art. 15, comma 1

<sup>407</sup> D.lgs. 39/2010, art. 15, comma 2

contrattuale. La natura della responsabilità civile assume rilevanza perché chi vuol far valere una responsabilità deve provare:

- la violazione da parte del revisore dei principi di revisione. Ovviamente è importante considerare quale sia il framework di riferimento con il quale il revisore ha svolto le proprie procedure, quali norme tecniche ed etiche il revisore ha utilizzato per improntare la propria attività di verifica;
- la sussistenza del danno lamentato;
- l'esistenza di un nesso causale immediato e diretto tra il pregiudizio lamentato e presunto e il comportamento inadempiente o illecito del revisore.<sup>408</sup>

La vigilanza del MEF si estende ai seguenti ambiti:

- abilitazione e iscrizione nel registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;
- tenuta del registro e del registro del tirocinio;
- adozione dei principi di deontologia professionale, dei principi di controllo interno della qualità delle imprese di revisione contabile e dei principi di revisione;
- formazione continua;
- verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio;
- adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2010, delle disposizioni attuative e dei principi di cui all'articolo 9, 10 e 11 del citato decreto.<sup>409</sup>

La CONSOB ha i seguenti poteri:

- richieste di dati e notizie con le modalità e nei tempi stabiliti dall'autorità;
- ispezioni;

---

<sup>408</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 46

<sup>409</sup> D.lgs. 39/2010, art. 21, comma 1

- richiesta di notizie, dati e documenti e audizioni nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.<sup>410</sup>

Con riferimento alla responsabilità civile, l'art. 14, comma 6, secondo periodo, del d.lgs. 39/2010, attribuisce al revisore del bilancio consolidato l'intera responsabilità per l'espressione del relativo giudizio<sup>411</sup>, estendendo a tutte le società la medesima previsione che prima era prevista solo dall'art. 165, comma 1-*bis*, TUF. Tale norma ha contribuito ad innalzare il grado di diligenza esigibile dal revisore. Con riferimento alla responsabilità penale, il d.lgs. 39/2010, all'art. 27 interviene con riferimento alla falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, all'art. 28 ai casi di corruzione, all'art. 30 per il caso dei compensi illegali e all'art. 31 per il caso di illeciti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.<sup>412</sup>

La responsabilità civile del revisore è di tipo contrattuale nei confronti di chi conferisce l'incarico di revisione. Il revisore è responsabile degli eventi dannosi causati da atti di dolo o colpa grave a lui attribuibili. Il revisore può essere considerato responsabile solo se il danno è una diretta conseguenza del comportamento doloso o colposo. Il revisore non può essere considerato responsabile delle perdite in cui la società incorre a causa dell'incapacità o del fatto illecito degli amministratori, indipendentemente dal fatto che la revisione fosse stata portata a termine correttamente. La responsabilità del revisore può sussistere quando è dimostrato il nesso causale tra l'operato del revisore e la manifestazione del danno.<sup>413</sup>

I revisori sono responsabili nei limiti del proprio contributo al danno cagionato e l'azione di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

L'ipotesi di responsabilità extra-contrattuale verso i terzi si limita al caso delle relazioni di revisione destinate al pubblico. In relazione a tale responsabilità sono considerati terzi

---

<sup>410</sup> D.lgs. 39/2010, art. 22, comma 2

<sup>411</sup> D.lgs. 39/2010, art. 14, comma 6: *"I soggetti incaricati della revisione legale hanno diritto ad ottenere dagli amministratori documenti e notizie utili all'attività di revisione legale e possono procedere ad accertamenti, controlli ed esame di atti e documentazione."*

<sup>412</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *"La revisione legale dei conti"*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 47

<sup>413</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *"La revisione legale dei conti"*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 63-64

sia gli azionisti che i terzi in generale. Il revisore è responsabile dei danni subiti da un azionista che ha preso decisioni basate esclusivamente su di una relazione errata o mendace che il revisore ha emesso con dolo o colpa. In ogni caso deve trattarsi di un danno direttamente cagionato dalla relazione del revisore e tale nesso di causalità deve essere dimostrato da chi vuole agire legalmente.<sup>414</sup>

Con riferimento alla responsabilità disciplinare il d.lgs. 39/2010 prevede la vigilanza da parte del MEF e della Consob sull'attività svolta dai revisori legali, con quest'ultima che si occupa dei revisori legali degli Enti di interesse pubblico.<sup>415</sup>

*“Overall objectives of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with international standards on auditing”*<sup>416</sup>, tale principio tratta delle responsabilità generali del revisore indipendente nella revisione legale del bilancio in conformità ai principi di revisione. Il documento comprende le disposizioni che stabiliscono la responsabilità generale del revisore legale applicabili a tutte le revisioni contabili, incluso l'obbligo di conformarsi ai principi di revisione. Non vengono invece trattate in essi le responsabilità dei revisori derivanti da disposizioni di legge, regolamenti o altre fonti.<sup>417</sup> I revisori legali e le società di revisione rispondono in solido tra loro e con gli amministratori nei confronti della società che ha conferito l'incarico di revisione legale, i suoi soci e dei terzi per i danni derivanti dall'inadempimento ai loro doveri.<sup>418</sup>

Il D.lgs. 39/2010 disciplina le seguenti fattispecie di reato:

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale;<sup>419</sup>
- corruzione dei revisori;<sup>420</sup>
- impedito controllo;<sup>421</sup>

---

<sup>414</sup> CADEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 64

<sup>415</sup> D.lgs. 39/2010, artt. 25-26

<sup>416</sup> ISA ITALIA 200

<sup>417</sup> CADEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 49

<sup>418</sup> D.lgs. 39/2010, art. 15

<sup>419</sup> D.lgs. 39/2010, art. 27

<sup>420</sup> D.lgs. 39/2010, art. 28: *“I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza e l'intenzione di ingannare, attestano il falso od occultano informazioni, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni, sono puniti con l'arresto fino a un anno”*

<sup>421</sup> D.lgs. 39/2010, art. 29

- compensi illegal;<sup>422</sup>
- illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.<sup>423</sup>

Le sanzioni applicabili alla commissione di tali reati sono applicabili dal MEF e dalla Consob. Per quanto riguarda il MEF, il quale agisce nei confronti dei revisori legali che non svolgono incarichi di revisione in enti di interesse pubblico, il d.lgs. indica le condotte sanzionabili suddividendole in:

- accertamento di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale;
- mancato assolvimento dell'obbligo informativo;
- inosservanza degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui all'art. 7 d.lgs. 39/2010.<sup>424</sup>

Le sanzioni applicabili dal MEF possono consistere in un avvertimento, che impone di porre termine al comportamento che viola la norma e di astenersi dal ripeterlo, una dichiarazione nella quale è indicato che la relazione di revisione non soddisfa i requisiti di cui all'art. 14, la censura, una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 150.000 euro, la sospensione dal registro per un periodo non superiore a tre anni, la revoca di uno o più incarichi di revisione legale, il divieto di accettare nuovi incarichi per un periodo non superiore a tre anni, la cancellazione dal registro.<sup>425</sup>

La Consob può emettere sanzioni nei confronti dei revisori legali che effettuano attività di revisione legale negli enti di interesse pubblico ed enti sottoposti a regime intermedio. Qualora la Consob accerti irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale di un EIP, può applicare le seguenti sanzioni: irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 500.000 euro, revocare uno o più incarichi di revisione legale di EIP, vietare al revisore legale o alla società di revisione di accettare nuovi incarichi di revisione di EIP per un periodo non superiore a tre anni, proporre al MEF la sospensione dal registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile delle

---

<sup>422</sup> D.lgs. 39/2010, art. 30

<sup>423</sup> D.lgs. 39/2010, art. 31

<sup>424</sup> D.lgs. 39/2010, art. 24

<sup>425</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 20

irregolarità, proporre al MEF la cancellazione dal registro della società o del responsabile della revisione legale.<sup>426</sup>

---

<sup>426</sup> CAEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019, pag. 50-51

## Capitolo VI: Continuità aziendale e Covid-19

### *6.1 L'impatto dell'emergenza sanitaria sulle regole contabili*

La pandemia da Covid-19 che ha colpito l'intero pianeta, oltre ai devastanti effetti che ha avuto sul piano umano, sociale ed economico, non ha risparmiato nemmeno i processi contabili, dando origine a nuovi elementi di incertezza, soprattutto in merito agli aspetti valutativi e sull'informazione a corredo di questi ultimi.

Molte aziende si sono trovate in una situazione nella quale, in assenza della pandemia, non avrebbero avuto problemi a mantenere il presupposto della continuità aziendale, ma che in presenza di quest'ultima non sarebbero più state in grado di garantirlo, in quanto il futuro presentava molte più incertezze.

Con l'avanzare della pandemia molti sono stati i provvedimenti posti in atto per permettere alle imprese di poter continuare a svolgere la propria attività, quali il decreto liquidità, il quale prevede la sospensione del presupposto della continuità aziendale per i bilanci del 2019 e del 2020, l'articolo 38-quater della l. n. 77/2020, il quale prevede una deroga al principio di continuità aziendale e il d.l. n. 118/2021, il quale ha introdotto misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale.

#### *6.1.1 Novità sull'informativa di bilancio*

Il Covid-19 ha impattato pesantemente sulla vita delle imprese e sulla loro contabilità. Le ripercussioni della pandemia sulla predisposizione dei bilanci d'esercizio, nonché le continue modifiche legislative intercorse in questo periodo, si sono rivelate molto difficili da gestire.

Le stime contabili, la continuità aziendale, gli eventi successivi, il riconoscimento dei ricavi, i possibili impairment di immobilizzazioni materiali e immateriali, rappresentano solo una parte delle tematiche con le quali chi redige i bilanci delle società dovrà confrontarsi e sulle quali gli effetti devastanti del Covid-19 possono creare delle serie difficoltà, dunque, nonostante ogni società presenti problematiche e criticità specifiche che dovranno essere considerate in modo analitico, una visione generale costituisce un supporto fondamentale per chi si trova a dover redigere il bilancio e l'informativa finanziaria.

Per i bilanci 2020, dato che la stima, l'informativa e i giudizi soggettivi di chi fa il bilancio saranno molto più complessi e richiederanno un maggiore dispendio di tempo, occorre iniziare a predisporre il documento con molto anticipo rispetto alla normalità.

Le aziende devono comunque continuare a predisporre le loro previsioni di breve medio e lungo termine, motivo per il quale si deve effettuare un monitoraggio continuo, con aggiornamenti di forecast più frequenti.

Una volta chiuso l'esercizio, assume particolare importanza la verifica dei cosiddetti eventi successivi: le società devono analizzarli in modo critico e valutare se tali eventi abbiano o meno impattato sulla chiusura del bilancio stesso.

A valle di quest'analisi le società potrebbero essere indotte a rivedere i loro eventuali *covenant* sui finanziamenti, cioè gli indici che devono rispettare al fine di mantenerne una corretta classificazione, verificando la possibilità di ottenere la rinuncia da parte dell'istituto di credito mantenendo l'iscrizione del debito a lungo termine.

La società deve inoltre considerare eventuali indicatori di *impairment* delle immobilizzazioni immateriali così come deve rivalutarne o svalutarne la vita utile a seconda dei flussi di cassa attesi.

Il Covid-19 costituisce quasi sicuramente un indicatore di *impairment*: è necessario, quindi, effettuare un *impairment test*, ovvero un test sulla recuperabilità del valore, a supporto della voce iscritta a bilancio e rivedere la fedeltà delle capitalizzazioni sostenute per i costi di ricerca e sviluppo che, se non si riflettono sui ricavi futuri, rischiano di diventare insensati.

È utile, in particolare, rivedere anche la vita utile e il valore residuo attribuito alle immobilizzazioni materiali, così come riconsiderare in modo critico il processo interno di capitalizzazione dei cespiti per assicurarsi che siano rispettati i criteri di capitalizzazione previsti dallo IAS 16.<sup>427</sup>

### 6.1.2 Il trattamento dei fatti successivi alla chiusura dell'esercizio

È fuori da ogni dubbio che i fatti relativi al Covid-19 rientrano pienamente nelle disposizioni civilistiche<sup>428</sup>, ma la problematica risiede nel valutare con attenzione quale inquadramento dare al flusso informativo da riportare nelle note del bilancio. A tale scopo sono significative le disposizioni contenute nel principio contabile OIC 29, secondo le quali i fatti intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio sono da raggruppare in tre diverse tipologie:

- fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio;
- fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale.<sup>429</sup>

Nonostante sia molto probabile che per la maggior parte dei redattori di bilancio gli effetti relativi all'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, che hanno avuto inizio alla fine del mese di febbraio 2020, quindi non prevedibili al 31 dicembre 2019, sono da considerare come fatti successivi che non avranno impatto sui valori di bilancio, va da sé che ogni organo amministrativo ha la facoltà di valutare in quale direzione procedere a seconda della gravità delle condizioni in cui la società stessa si trova. Per questo diventa fondamentale prestare attenzione a quanto viene disposto in merito dal principio contabile OIC 29.

In merito alla prima tipologia, essendo essi fatti già noti alla data di chiusura di bilancio, e che le prime segnalazioni in merito all'emergenza sanitaria risalgono alla fine del febbraio 2020, si può concludere che l'informativa da inserire in nota integrativa non possa essere ricondotta a tale prima tipologia.<sup>430</sup>

Passando alla seconda tipologia, da un'attenta lettura si può intuire che gli eventi straordinari in senso lato, in cui rientrano gli effetti determinati in seguito agli interventi

---

<sup>428</sup> Art. 2427 c.c., n. 22-quater, statuisce che relativamente alla predisposizione della Nota Integrativa, questa deve contenere *“la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio”*; Art. 2428 c.c., secondo cui, relativamente alla redazione della Relazione sulla Gestione da parte degli amministratori, devono risultare: a) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura (art. 2428 c.c., n. 5); b) l'evoluzione prevedibile della gestione (art. 2428 c.c., n. 6).

<sup>429</sup> OIC 29, par. 59

<sup>430</sup> OIC 29, par 59, lett. a: *“Sono quei fatti positivi e/o negativi che evidenziano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma che si manifestano solo dopo la chiusura dell'esercizio e che richiedono modifiche ai valori delle attività e passività in bilancio, in conformità al postulato della competenza.”*

legislativi in materia di Covid-19, rientrano sicuramente nella stessa, facendo così sorgere un obbligo di rendicontazione nella nota integrativa.

*“I fatti del tipo (b) non sono rilevati nei prospetti quantitativi del bilancio; tuttavia, se rilevanti sono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.”<sup>431</sup>*

Tali fatti sono quelli che indicano situazioni che si sono manifestate dopo la data di bilancio, i quali non determinano variazioni nei valori dello stesso, in quanto si manifesteranno nell’esercizio successivo. Sono esempi:

- la diminuzione nel valore di mercato di taluni strumenti finanziari nel periodo successivo rispetto alla chiusura dell’esercizio, qualora tale riduzione rifletta condizioni di mercato intervenute dopo la chiusura dell’esercizio;
- la distruzione di impianti di produzione causata da calamità;
- la perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio con valute estere;
- la sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo termine conclusasi nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19 “Debiti”;
- la ristrutturazione di un debito avente effetti contabili nel periodo tra la data di chiusura dell’esercizio e quella di formazione del bilancio. Il trattamento contabile di questa fattispecie è disciplinato dall’OIC 19.<sup>432</sup>

Ulteriori esempi di tali eventi vengono forniti nel par. 63 dell’OIC 29.<sup>433</sup>

---

<sup>431</sup> OIC 29, par. 61

<sup>432</sup> OIC 29, par. 59, lett. b

<sup>433</sup> OIC 29, par. 63: *“operazioni di natura straordinaria (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.) eseguite dopo la chiusura dell’esercizio; annuncio di un piano di dismissioni di importanti attività; acquisti o cessioni di un’azienda significativa; distruzioni di impianti, macchinari, merci in seguito ad incendi, inondazioni o altre calamità naturali; annuncio o avvio di piani di ristrutturazione; emissione di un prestito obbligazionario; aumento di capitale; assunzione di rilevanti impegni contrattuali; significativi contenziosi (contrattuali, legali, fiscali) relativi a fatti sorti o operazioni effettuate dopo la chiusura dell’esercizio; fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio (per esempio titoli) o nei tassi di cambio con le valute straniere verso le quali l’impresa è maggiormente esposta senza coperture; richieste di ammissione alla quotazione nelle borse valori.*

In merito alla terza categoria, è fuori da ogni dubbio che per quanto riguarda gli aspetti economici derivanti dall'epidemia da Covid-19, ai sensi dell'OIC 11, "Finalità e Postulati del Bilancio", gli amministratori sono chiamati a verificare la capacità dell'azienda di operare in un'ottica di continuità, con la conseguenza che nel momento in cui tale presupposto venga a mancare, gli amministratori stessi dovranno adottare contromisure e correttivi adeguati. Tutto ciò alla luce delle nuove disposizioni che sono state recentemente introdotte dal Codice della Crisi e dell'Insolvenza, le quali hanno modificato in modo significativo il quadro normativo esistente, con particolare riguardo agli indici di allerta e ai conseguenti obblighi di segnalazione. Tali fatti sono definiti dall'OIC 29, par. 59, lett. c: *"Alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale."*<sup>434</sup>

Tutti questi fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio devono essere riportati e motivati nella nota integrativa, come previsto dal Codice civile, il quale richiede che in essa debbano essere indicati *"la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio."*<sup>435</sup> Sono considerati di rilievo i fatti che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e la loro importanza implica che, a causa di una loro mancata comunicazione, si potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informativa di prendere decisioni appropriate. Nell'illustrare il fatto avvenuto si fornisce la stima dell'effetto che esso potrebbe avere sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società, ovvero le ragioni per cui il fatto non è determinabile.<sup>436</sup>

---

<sup>434</sup> OIC 29, par. 59, lett. c

<sup>435</sup> Art. 2427 c.c., comma 1, n. 22

<sup>436</sup> OIC 29, par. 64

Per quelle aziende che redigono il bilancio in forma abbreviata si applicano le disposizioni dell'art. 2435-*bis* del Codice civile, il quale stabilisce che la nota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., comma 1, n. 22 del Codice civile e pertanto si deve applicare il par. 64 del presente principio.<sup>437</sup>

Per quanto riguarda le microimprese, esse sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando nello stato patrimoniale risultino le informazioni previste nell'art. 2427, comma 1, n. 9 e 16 del Codice civile. Per quelle microimprese che redigono la nota integrativa si applicano le disposizioni del paragrafo 64 del presente principio.<sup>438</sup>

### 6.1.3 Il Decreto liquidità

Il tema della continuità aziendale riveste un ruolo centrale nel processo di redazione dei bilanci 2019 e 2020, in quanto la valutazione della presenza delle condizioni di continuare ad operare delle aziende assume una forte criticità alla luce delle incertezze sui tempi e le modalità necessari per uscire dall'emergenza sanitaria in atto.

Il legislatore del D.l. 8 aprile 2020, n. 23, conosciuto come decreto liquidità, ha sentito, tra le altre cose, l'esigenza di integrare la disciplina ordinaria di redazione del bilancio, rivedendo temporaneamente, per il periodo straordinario dell'emergenza pandemica, anche i criteri di redazione e, nello specifico, le assunzioni in materia di continuità aziendale. A tale proposito, l'art. 7, rubricato "Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio", prevede che: *"Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del Codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati."*<sup>439</sup>

---

<sup>437</sup> OIC 29, par. 65

<sup>438</sup> OIC 29, par. 66-67

<sup>439</sup> D.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 7

Si deve innanzitutto osservare che la norma, pur riferendosi direttamente alla *“redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020”*, si applica, alla luce di quanto richiamato nel comma 2 dello stesso articolo, anche ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 non ancora approvati.<sup>440</sup> Come si intuisce anche dalla relazione illustrativa, tale disposizione risulta valida anche per i bilanci che hanno un periodo amministrativo che presenti una chiusura compresa tra il 1° gennaio e il 23 febbraio 2020, data in cui sono collocate le prime misure collegate con l'emergenza.<sup>441</sup>

Muovendo anche da quanto previsto dalla Relazione illustrativa, l'obiettivo è quello di neutralizzare, per i bilanci degli esercizi 2019 e 2020, salvo successive modifiche normative, gli effetti sulla continuità aziendale dovuti al Covid-19 *“...consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020.”*<sup>442</sup>

Il presupposto della continuità aziendale viene quindi congelato, in attesa che il quadro normativo ed economico sia riportato a normalità, anche al fine di evitare che siano adottati criteri deformati, come si legge nella stessa relazione.

La preoccupazione del legislatore è maggiormente rivolta ad evitare che la valutazione delle voci sia effettuata tramite l'utilizzo di criteri non di funzionamento.

Per i bilanci dell'esercizio 2019 la norma sembrerebbe presupporre la capacità dell'impresa di compiere previsioni attendibili in merito alla capacità di rispettare il presupposto della continuità aziendale quantomeno fino al termine dell'esercizio 2020, astraendo dalla presenza dell'effetto dell'emergenza pandemica.

Non è quindi necessario verificare che la società continui ad operare come un'entità funzionante nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del bilancio.<sup>443</sup> Quindi, i bilanci chiusi al 31.12.2019 e quelli chiusi al 31.12.2020 possono essere redatti applicando i principi contabili previsti dall'ordinamento italiano, ad esclusione dei seguenti paragrafi dell'OIC 11:

---

<sup>440</sup> D.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 7, comma 2

<sup>441</sup> d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito nella l. n. 13 del 5 marzo 2020 ed abrogato dal d.l. n. 14 del 25 marzo 2020

<sup>442</sup> Relazione illustrativa del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 7, pag. 7

<sup>443</sup> OIC 11, par. 22-24

- il paragrafo 23, che riguarda il caso in cui non esistono scelte alternative alla cessazione dell'attività, anche se non sono state ancora accertate cause di scioglimento;
- il paragrafo 24 dell'OIC 11, che riguarda invece i casi in cui sussistono cause di scioglimento.

Inoltre, se si opta per la deroga, non si deve applicare neanche il paragrafo 59, lett. c) dell'OIC 29, sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che possono incidere sulla continuità aziendale. Si può dunque redigere il bilancio d'esercizio nell'ottica della continuità aziendale anche se si è in presenza di forti dubbi sulla capacità della società di continuare ad essere un'entità perfettamente funzionante.

L'esercizio di tale deroga non è comunque obbligatorio. Infatti, le società hanno la libertà di scegliere se avvalersi o meno di tale disposizione. Si può optare di seguire quanto dettato dall'art. 7 solamente se in presenza di specifiche circostanze, ovvero se alla chiusura dell'esercizio 2019 sussiste il presupposto di continuità aziendale e se nel bilancio approvato dell'anno 2019 le voci di bilancio sono state valutate nella prospettiva della continuità aziendale o, in alternativa, si è deciso di usufruire della deroga di cui all'art.7 D.L. 23/2020. La deroga non può essere applicata se alla chiusura dell'esercizio 2019, oppure se nel bilancio approvato del 2019, la società abbia dichiarato di non avere assunto i presupposti della continuità aziendale.

È comunque previsto che in Nota integrativa siano inserite tutte le informazioni relative alla scelta fatta e le società che hanno optato per la deroga devono riportare in Nota integrativa *“le significative incertezze in merito alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante... per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.”*<sup>444</sup> Non vengono meno gli obblighi di informativa nella Nota integrativa. Infatti, è necessario riportare in quest'ultima anche gli effetti che derivano dalla pandemia Covid-19.

A livello di principi contabili nazionali la tematica della continuità aziendale è trattata nell'OIC n. 11, Finalità e postulati del bilancio d'esercizio. Infatti, nel par. 22 dell'OIC n. 11, è previsto che: *“Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve*

---

<sup>444</sup> OIC, Documento interpretativo n. 6: D.l. 8 aprile 2020, n.23 *“Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”*

*effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.”<sup>445</sup>*

L'accertamento della continuità aziendale, pertanto, dovrebbe avvenire sulla base di valutazioni condotte con criteri ordinari, ma condizionate dal più ridotto orizzonte temporale determinato dalla crisi aziendale in atto.

Ciò detto, con riferimento ai bilanci 2019 e 2020 si potrebbero ipotizzare i seguenti scenari:

- in presenza del presupposto di continuità:
  - non ci sono incertezze, si cita l'esistenza del Covid-19 nell'informativa sottolineando che l'emergenza pandemica non impatta;
  - ci sono incertezze, si indica nell'informativa quali sono tali incertezze e le misure che l'impresa sta adottando;
- in assenza del presupposto di continuità aziendale:
  - se legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, in linea con il decreto liquidità, il bilancio è predisposto mantenendo i valori in continuità e dando informativa di applicazione della deroga in nota integrativa;
  - se non legata agli effetti dell'emergenza del Covid-19, quindi già antecedente al 23 febbraio 2019, il bilancio è predisposto per mezzo dell'utilizzo dei principi deformati, e in base alle indicazioni contenute nell'OIC 11.<sup>446</sup>

Assumono, quindi, ampia rilevanza le informazioni qualitative e quantitative, attraverso le quali va illustrato lo scenario di riferimento su un prevedibile arco temporale futuro

---

<sup>445</sup> OIC 11, par. 22

<sup>446</sup> D.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 7 e Relazione illustrativa d.l. 8 aprile 2020, n. 23, art. 7, pag. 7

che, a fronte dell'emergenza sanitaria in atto, deve necessariamente essere esteso. Inoltre, la tempestività e la portata delle informazioni presentate devono essere distinte da un adeguato livello di affidabilità e verificabilità.

L'introduzione della deroga di cui all'art. 7 del D.l. "Liquidità" ha fatto inizialmente sorgere dubbi sulla sua applicabilità: non era infatti chiaro se anche i soggetti che adottavano i principi IAS nella redazione del bilancio potessero usufruire della suddetta deroga. L'intervento dell'Organismo Nazionale di Contabilità ha chiarito ogni dubbio in merito e ha confermato che la deroga potesse essere applicata per i soli bilanci civilistici.<sup>447</sup> In realtà lo IAS 1, sul tema della continuità aziendale, al paragrafo 26 prevede che *"se l'entità ha un pregresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate"*<sup>448</sup>, ovvero gli amministratori possono redigere il bilancio senza verificare il presupposto della continuità aziendale se la società, precedentemente, esercitava un'attività redditizia e potesse disporre di liquidità.

Quindi, nonostante l'inapplicabilità della deroga del decreto Liquidità per le società che adottano gli IAS, per questi ultimi è comunque prevista la possibilità di redigere il bilancio considerando la continuità aziendale anche senza valutare la capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. La differenza tra l'art. 7 e lo IAS 1 sta nel fatto che il primo prevede che per usufruire della deroga si debba presentare il presupposto della continuità aziendale nell'esercizio precedente, mentre per coloro che adottano gli IAS è fondamentale che la società esercitasse precedentemente un'attività redditizia e disponesse facilmente di liquidità.

Potrebbe risultare difficile per i bilanci 2020 l'applicazione dello IAS 1 paragrafo 26, dato che la società, con il corso della pandemia, potrebbe essersi trovata in una situazione di difficoltà. Quindi, coloro che redigono i bilanci secondo gli IAS/IFRS dovrebbero, al momento della redazione del bilancio 2020, valutare se la società possa continuare ad essere un'entità in funzionamento in futuro, come previsto dallo IAS 1 paragrafo 25. Anche se è bene ricordare che secondo lo IAS 1 la direzione aziendale: *"la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare"*

---

<sup>447</sup> OIC, Documento interpretativo n. 6: D.l. 8 aprile 2020, n.23 *"Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio"*.

<sup>448</sup> IAS 1, par. 26

*come un'entità in funzionamento. Un'entità deve redigere il bilancio nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività, o non abbia alternative realistiche a ciò.*"<sup>449</sup>

Dunque, le sole incertezze che si hanno sulla continuità aziendale non comporterebbero il venir meno dei criteri di funzionamento nella redazione dei bilanci. L'esclusione dell'applicazione della deroga riguarda coloro che adottano gli IAS. Infatti, gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, che non ricorrono all'applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del Decreto Legislativo n. 38/2005 e gli emittenti strumenti finanziari negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione che adottino i principi contabili nazionali, possono decidere di giovare della deroga.<sup>450</sup>

#### *6.1.4 L'impairment test per la valutazione delle poste in bilancio*

L'Organismo italiano di Contabilità, a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha voluto offrire un aiuto concreto alle imprese che adottano i principi contabili nazionali nella redazione dei bilanci. In particolare, si è espresso in merito al test di impairment previsto per i bilanci di esercizio chiusi al 31.12.2019 in base a quanto dettato dall'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali".

Il Codice civile all'art. 2426, denominato "Criteri di valutazione", prevede che le immobilizzazioni debbano essere iscritte a bilancio al loro costo di acquisto o di produzione, comprensivo di eventuali costi accessori e che il loro costo debba *"essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione."*<sup>451</sup> Inoltre, l'articolo afferma che *"l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata."*<sup>452</sup>

---

<sup>449</sup> IAS 1, par. 25

<sup>450</sup> CONSOB, Richiamo di attenzione n. 9/20 del 30-7-2020.

<sup>451</sup> Art. 2426 c.c., comma 1, n. 1 e 2

<sup>452</sup> Art. 2426 c.c., comma 1, n. 3

Il principio contabile nazionale OIC 9 ha l'obiettivo di regolamentare il trattamento contabile delle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni e anche le informazioni fornite nelle note integrative. Secondo tale principio, la perdita durevole di valore viene definita come *“la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un'immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile”*<sup>453</sup>; il valore recuperabile deve essere scelto in base al maggiore tra:

- Il valore d'uso, ovvero il *“valore attuale dei flussi di cassa attesi da un'attività o da un'unità generatrice di flussi di cassa”*. Esistono due metodi di calcolo del valore d'uso: il metodo base e quello semplificato; il primo prevede la stima dei flussi finanziari futuri generati dall'attività che vengono successivamente attualizzati ad un appropriato tasso di sconto, il secondo metodo si basa sulla capacità di ammortamento. In realtà quest'ultimo metodo può essere utilizzato solamente dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata e dalle microimprese di cui agli art. 2435 bis e 2435 ter c.c.
- Il fair value, ovvero il *“prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione.”*<sup>454</sup>

Le società devono appurare, alla chiusura di ogni esercizio, la presenza o meno di un indicatore che possa accertare una riduzione di valore dell'immobilizzazione. Nel caso in cui tale indicatore dovesse esistere, è necessario procedere ad una stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed eseguire una svalutazione solamente se il valore recuperabile è inferiore al suo valore netto contabile.

Nel caso in cui non esistessero *“indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.”*<sup>455</sup>

---

<sup>453</sup> OIC 19, par. 4

<sup>454</sup> OIC 9, parr.14- 15: *“se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore contabile, l'immobilizzazione si rileva a tale minor valore. La differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole di valore”*; tuttavia *“se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola immobilizzazione, la società determina il valore recuperabile dell'unità generatrice di flussi di cassa alla quale l'immobilizzazione appartiene. Ciò si verifica quando le singole immobilizzazioni non generano flussi di cassa in via autonoma rispetto alle altre immobilizzazioni”*.

<sup>455</sup> OIC 9, par. 16

L'OIC ha pubblicato il 4 maggio 2020 la comunicazione "OIC 9 e Covid-19 - Valore d'uso di un'immobilizzazione nel bilancio al 31 dicembre 2019", nella quale cerca di trovare una risposta ai dubbi inerenti al test di impairment appena descritto, soprattutto in merito alla stima del valore d'uso di un'immobilizzazione.

Nella stima dei flussi di cassa futuri ai fini del test di impairment, l'OIC richiama quanto dettato nell'OIC 9: *"I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti."*<sup>456</sup> Quindi per la determinazione del valore d'uso si considerano i flussi finanziari futuri solamente prendendo in considerazione gli elementi esistenti alla data di riferimento del bilancio. Inoltre, l'OIC 29 prevede che un evento catastrofico avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio sociale non influenza la valutazione del bene alla data di chiusura.<sup>457</sup>

Per i bilanci chiusi al 31.12.2019 il Covid-19 non rappresenta un indicatore di perdita durevole di valore di un'immobilizzazione. Qualora esistesse tale indicatore, diverso dal Covid-19, sarebbe necessario procedere con il test di impairment. Tuttavia, nello stimare i flussi di cassa futuri per il calcolo del valore d'uso dell'immobilizzazione, non si prenderebbe in considerazione l'effetto Covid-19.

È opportuno sottolineare che la comunicazione pubblicata dall'OIC vale per i bilanci chiusi al 31.12.2019; resta quindi necessario capire la sorte dei bilanci chiusi al 31.12.2020. Le prime contromisure all'epidemia adottate in Italia risalgono al 23 febbraio 2020, da quel momento in poi si è assistito ad un avvicinarsi di misure volte a contrastare la diffusione del virus, limitando lo svolgimento di diverse attività e causandone in alcuni casi un vero e proprio stop. Nella redazione dei bilanci chiusi al 31.12.2020, le società dovranno valutare gli effetti che il Covid-19 e le relative contromisure adottate hanno avuto sulle stesse, quali ad esempio la sospensione delle attività produttive, la contrazione dei ricavi, minori margini, perdite di gestione, mancato utilizzo della piena capacità produttiva e crisi di settore.

---

<sup>456</sup> OIC 9, par. 25

<sup>457</sup> OIC 29, par. 59, lett. b

Tali situazioni possono fungere da indicatori di perdita di valore; infatti, l'OIC 9 tra i vari indicatori di perdita di valore individua *“significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società.... Tali cambiamenti includono casi quali:*

- *l'attività diventa inutilizzata;*
- *piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene;*
- *piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista, - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione;*
- *dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.”*<sup>458</sup>

Gli amministratori delle società devono considerare i *“trigger events”*<sup>459</sup> connessi al Covid-19 nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020. Infatti, è necessario eseguire l'impairment test delle immobilizzazioni al 31.12.2020, poiché la nuova situazione nella quale versa la società, potrebbe rendere necessario effettuare svalutazioni delle attività.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti in un documento di ricerca afferma che *“Il tema della stima della perdita durevole di valore assume particolare rilievo, nella situazione attuale e prospettica, in quanto diviene e diverrà complesso determinare il valore recuperabile. In particolare, gli elementi di problematicità riguardano: a) la prospettiva di lungo termine, laddove occorre identificare l'orizzonte di riferimento, visto che l'evoluzione attuale influirà in modo determinante sul futuro; b) il valore d'uso, il quale si prospetta di stima complessa, vista la presunta aleatorietà dei flussi di cassa attesi; c) il fair value, poiché i valori di mercato potranno non essere affidabili.”*<sup>460</sup>

In conclusione, gli effetti causati dal Covid-19 rappresentano, ai fini del bilancio 2020, un indicatore di perdita durevole di valore, che rende indispensabile eseguire l'impairment test delle immobilizzazioni alla chiusura dell'esercizio.

---

<sup>458</sup> OIC 9, par. 17, lett. f

<sup>459</sup> Ad esempio, la contrazione della domanda di prodotti o servizi dell'azienda, aumento dei costi, interruzioni dell'attività e di conseguenza della catena di fornitura, clienti che annullano o posticipano gli ordini, la necessità di fornire ai clienti sconti elevati e clienti importanti che hanno difficoltà finanziarie

<sup>460</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *“L'impatto dell'emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull'applicazione dei principi contabili nazionali”*, 20/04/2020.

Per le società che adottano gli IAS, il principio contabile internazionale che tratta l'impairment test è lo IAS 36: tale principio si applica a tutte quelle attività che costituiscono elementi dell'attivo patrimoniale, ovvero coincidenti, nei bilanci civilistici, con quelle che sono le immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Il Codice civile prevede che, ad ogni esercizio, si debba verificare l'esistenza di un indicatore di perdita durevole di valore e, in caso esista tale indicatore, si proceda con il test per determinare eventuali perdite durevoli di valore. Anche gli IAS prevedono che la società, alla fine di ciascun esercizio sociale, verifichi se sussistono segnali di riduzione di valore.<sup>461</sup>

Nonostante ciò, che esistano o no "perdite durevoli di valore", le società che adottano gli IAS sono obbligate a evidenziare in contabilità qualsiasi perdita di valore, a prescindere che la perdita sia durevole. Lo IAS 36 prevede che "*Un'attività ha subito una riduzione di valore quando il suo valore contabile supera il suo valore recuperabile*"<sup>462</sup>, quindi l'OIC 9 non discosta da quanto definito nello IAS 36 se non nel fatto che considera le perdite di valore solo se sono durevoli.

Successivamente, nel principio IAS 36 vengono fornite le indicazioni che possono far presagire una perdita durevole di valore per l'entità:

- Fonti esterne di informazioni, quali ad esempio valore di mercato ridotto sensibilmente, variazioni negative future o avvenute durante l'esercizio che hanno interessato l'ambiente o il mercato in cui opera la società, tassi di mercato aumentati con impatto sul tasso di attualizzazione, valore contabile superiore alla capitalizzazione di mercato;
- Fonti interne di informazioni, quali ad esempio evidente obsolescenza delle immobilizzazioni, l'attività è inattiva, parte di una ristrutturazione o è destinata alla dismissione, performance economica peggiore di quanto previsto.<sup>463</sup>

Sempre nel medesimo principio, come previsto anche dal principio contabile nazionale OIC 9, viene definito "*il valore recuperabile come il maggiore tra il fair value (valore equo)*

---

<sup>461</sup> IAS 36

<sup>462</sup> IAS 36, par. 8

<sup>463</sup> IAS 36, par. 12

*di un'attività o di un'unità generatrice di flussi finanziari al netto dei costi di dismissione e il proprio valore d'uso.”<sup>464</sup>*

Precedentemente si è evidenziato che è necessario considerare il Covid-19 e i vari eventi susseguitosi come *“fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio”* in quanto *“fatti che indicano situazioni sorte dopo la data di bilancio, che non richiedono variazione dei valori di bilancio in quanto di competenza dell'esercizio successivo.”<sup>465</sup>* Anche per coloro che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS il Covid-19, per i bilanci chiusi al 31.12.2019, non è un fatto che dev'essere recepito in bilancio, infatti il principio contabile OIC 29 ricalca il principio contabile internazionale IAS 10.

Anche la Consob ha ritenuto che l'emergenza sanitaria da Covid-19 costituisce un evento sorto dopo la data di chiusura dell'esercizio 2019 e i relativi effetti non comportano rettifiche ai valori di bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.<sup>466</sup> Dello stesso parere è Assonime, affermando che *“Gli eventi riconducibili alla pandemia da Covid-19 sono da considerare fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, che non comportano una rettifica dei conti del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.”<sup>467</sup>*

L'OIC esclude che il Covid-19, per i bilanci al 31.12.2019, possa essere considerato un indicatore potenziale di perdita di valore ai fini del test di impairment. Inoltre, per il calcolo del valore d'uso si devono utilizzare stime di flussi di cassa futuri, non considerando gli effetti del Covid-19, poiché l'OIC 9 prevede che *“I flussi finanziari futuri delle attività sono stimati facendo riferimento alle loro condizioni correnti.”<sup>468</sup>*

Anche i principi contabili internazionali IAS/IFRS sembrerebbero condividere la tesi dell'OIC, in quanto anch'essi parlano di “condizioni correnti”.<sup>469</sup> Tuttavia, la Consob, nel richiamo di attenzione n. 6/2020, ponendo l'attenzione su quanto dettato nel principio contabile internazionale IAS 36 ricorda che gli amministratori delle società devono

---

<sup>464</sup> IAS 36, par. 18

<sup>465</sup> OIC 29

<sup>466</sup> Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020

<sup>467</sup> Assonime, Il Caso 5/2020: *“Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all'esercizio 2019”*

<sup>468</sup> OIC 9, par. 25

<sup>469</sup> IAS 36, par. 44

fornire informazioni chiare e specifiche sulle ipotesi assunte per la stima dei flussi di cassa futuri.<sup>470</sup>

Su tale punto non è d'accordo Assonime, poiché gli effetti del Covid-19 non devono essere ritenuti elementi rettificativi dei valori al 31 dicembre 2019. Tuttavia, la pandemia Covid-19, a causa della sua natura imprevedibile, è una potenziale causa di perdita di valore per tutte le aziende, quindi, anche per le società che adottano gli IAS rappresenta un segnale che si sono determinati indicatori di impairment da considerare nei bilanci chiusi al 31.12.2020. Infatti, lo IAS 36 richiede che le attività siano sottoposte a verifica per riduzione di valore quando esistono indicatori di riduzione di valore alla fine di un periodo di rendicontazione.<sup>471</sup>

Molti degli indicatori di riduzione di valore indicati nello IAS 36 al paragrafo 12 potrebbero esistere a causa degli effetti del Covid-19, incluse le interruzioni delle catene di approvvigionamento, delle attività operative e diminuzione dei ricavi e della redditività. Molte entità dovranno eseguire quindi calcoli di riduzione di valore in conformità con lo IAS 36 e questi calcoli potrebbero essere maggiormente dettagliati rispetto a quanto previsto al termine del periodo precedente, ovvero al termine dell'esercizio al 31.12.2019, dove il Covid-19 non rappresenta un elemento da considerare al fine dell'impairment test. Inoltre, lo IAS 36 prevede che *“la stima del valore d'uso di un'attività comporta le seguenti operazioni: a) stimare i flussi finanziari futuri in entrata e in uscita che deriveranno dall'uso continuativo dell'attività e dalla sua dismissione finale; e b) applicare il tasso di attualizzazione appropriato a quei flussi finanziari futuri.”*<sup>472</sup>

Gli amministratori, per calcolare il valore d'uso di un'immobilizzazione, devono basarsi sul metodo dei flussi di cassa attualizzati, il cosiddetto Discount Cash Flow.

Le entità potrebbero aver utilizzato in precedenza l'unica e migliore proiezione del flusso di cassa nei loro modelli DCF; tale approccio poteva essere appropriato quando la variabilità dei flussi di cassa futuri era bassa o i rischi inerenti ai flussi di cassa potevano essere adeguatamente rilevati nel tasso di sconto utilizzato. Dato l'elevato livello di

---

<sup>470</sup> IAS 36, par. 134

<sup>471</sup> IAS 36, PAR. 9

<sup>472</sup> IAS 36, par. 31

incertezza creato dal Covid-19, alle entità potrebbe essere richiesto di considerare più scenari in un modello DCF, ciascuno dei quali determinato in base alle probabilità.<sup>473</sup>

Per quanto riguarda invece il fair value, il "valore equo", definito nell' IFRS 13, come "*il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione*"<sup>474</sup>, a seconda della data di chiusura del bilancio, il prezzo che si potrebbe ricevere in quel momento specifico potrebbe essere significativamente inferiore ai prezzi o alle loro stime che si sarebbero ricevute in date precedenti, a causa delle implicazioni del Covid-19 sui prezzi delle attività globali, sulle disponibilità di capitale e sulla propensione al rischio del mercato.<sup>475</sup>

#### *6.1.5 Articolo 38-quater l. n. 77/2020: la deroga al principio di continuità aziendale*

L'art. 38 *quater* del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha riproposto la deroga prevista dall'art. 7 del Decreto "Liquidità", apportandone alcune variazioni. Infatti, l'art. 38 *quater*, se interpretato letteralmente, prevede che la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività per i bilanci 2020 possa essere effettuata in base a quanto emerge dal bilancio 2019.<sup>476</sup> Invece, l'art. 7 del D.L. 23/2020 prevedeva che la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività dovesse essere effettuata se essa sussisteva nel bilancio 2019.<sup>477</sup>

A rendere difficile l'interpretazione di quanto riportato dall'art. 38 *quater* è la congiunzione "e" contenuta nel testo della relativa norma: "*la valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma,*

---

<sup>473</sup> i possibili scenari potrebbero variare molto, dal caso positivo, in cui il Covid-19 potrebbe comportare una crescita dei volumi di vendita, magari a causa dell'incremento delle vendite online congiunto ad un'apertura dell'attività con andamenti più che soddisfacenti; a casi di andamento costante, né eccellente né deludente; fino al caso peggiore, in cui il Covid-19 potrebbe aver inciso negativamente sull'attività e comportare grosse perdite, si veda il Grafico 1 sottostante

<sup>474</sup> VENDETTUOLI G., "*U, V, W e L. L'alfabeto breve della ripresa*", A2A, 12/05/2020, parla dei possibili scenari post Covid-19, individuando 4 possibili situazioni: lo scenario U, che prevede una crescita lenta, lo scenario W, che prevede un ritorno del Covid-19 nell'anno 2021, lo scenario ottimista V con una crescita rapida e lo scenario peggiore L in cui non c'è nessuna via d'uscita dalla crisi

<sup>475</sup> BDO (2020), "*Impairment implications of covid-19 (IAS 36 impairment of assets)*"

<sup>476</sup> Art. 38 *quater*, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

<sup>477</sup> Art. 7, comma 1, del D.L. 23/2020, convertito dalla L. 5 giugno 2020, n.40;

*numero 1), del Codice civile può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020.*"<sup>478</sup>

Sembrerebbe che anche la valutazione delle voci del bilancio 2020 debba essere effettuata in base a quanto risulta dal bilancio 2019, valutazione al quanto impossibile, dato che le voci di bilancio devono essere continuamente aggiornate ad ogni chiusura di esercizio. Si ritiene quindi che i due articoli prevedano la medesima interpretazione, ovvero nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.2020 gli amministratori delle società dovranno redigere il bilancio nella prospettiva della continuità aziendale se questa sussisteva nel bilancio chiuso al 31.12.2019, anche se nella redazione del bilancio 2019 si è deciso di avvalersi della deroga di cui all'art. 7 del D.L. "Liquidità".<sup>479</sup>

Tale normativa deve essere richiamata anche nella relazione di revisione disposta dal revisore legale dei conti. Come riporta l'ISA Italia 700, per una società diversa da EIP, il paragrafo del giudizio può essere così introdotto: *"Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.a., costituito dallo Stato patrimoniale al 31 dicembre 2020, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla Nota integrativa."*<sup>480</sup>

Secondo Magnano San Lio, partner di KPMG, il paragrafo del "Giudizio senza modifica" potrebbe così continuare: *"A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.a. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77."*<sup>481</sup>

Il paragrafo del giudizio con rilievi per errori significativi in bilancio o per l'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati, in base all'ISA Italia 700, potrebbe avere il seguente tenore: *"A mio giudizio, a eccezione degli effetti di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio*

---

<sup>478</sup> Art. 38 quater, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

<sup>479</sup> OIC, Documento interpretativo n. 8: Legge 17 luglio 2020, n.77 "Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del bilancio (continuità aziendale)"

<sup>480</sup> ISA Italia 700, Appendice, Esempio 3 (I)

<sup>481</sup> MAGNANO SAN LIO L., ROSCINI VITALI L. E F., "Revisione legale", Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG

*d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.a. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77.”<sup>482</sup>*

Infine, i paragrafi del giudizio negativo o della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, potrebbero avere la seguente formulazione: *“A mio giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio d'esercizio non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della ABC S.p.a. al 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione, incluse le disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77.”<sup>483</sup> e “Non esprimo un giudizio sul bilancio della ABC S.p.a. al 31 dicembre 2020. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non sono stato in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati su cui basare il mio giudizio sul bilancio, avendo riguardo anche alle disposizioni previste dall'articolo 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77.”<sup>484</sup>*

Secondo quanto riportato dal CNDCEC in “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti” il paragrafo relativo al richiamo di informativa per la relazione di revisione sul bilancio al 31.12.2020 potrebbe avere il seguente contenuto: *“Richiamo l'attenzione sul paragrafo “Continuità aziendale” della Nota integrativa, in cui gli Amministratori riportano che, nonostante gli effetti prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 sull'attività dell'azienda, hanno redatto il bilancio d'esercizio utilizzando il presupposto della continuità aziendale esercitando, a tal fine, la facoltà di deroga ex art. 38 quater, n. 2, della legge 17 luglio 2020, n.77. Gli Amministratori riportano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale, ai fini dell'esercizio della citata deroga, sulla base delle informazioni disponibili alla data del 31 dicembre 2020, in applicazione del paragrafo 22 del principio contabile OIC 11. Nella*

---

<sup>482</sup> ISA ITALIA 705, Appendice, Esempio 1 (I)

<sup>483</sup> ISA ITALIA 705, Appendice, Esempio 2 (I)

<sup>484</sup> ISA ITALIA 705, Appendice, Esempio 4 (I)

*valutazione dell'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, gli amministratori dichiarano di aver valutato sussistente il presupposto della continuità aziendale alla chiusura dell'esercizio 2019 (31 dicembre 2019), come previsto dal Documento Interpretativo n. 8 dell'OIC. Nel medesimo paragrafo gli Amministratori hanno riportato informazioni aggiornate alla data di preparazione del bilancio circa valutazione fatta sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale, indicando i fattori di rischio, le assunzioni effettuate le incertezze significative identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Il mio giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.”<sup>485</sup>*

A tal proposito, se il presupposto della continuità aziendale è soddisfatto e non esistono incertezze o tali incertezze non sono significative, il giudizio del revisore è positivo purché sia data un'adeguata informativa in bilancio. Il revisore può sempre decidere, qualora lo ritenesse opportuno, di inserire il paragrafo sul richiamo di informativa. Al contrario, se il presupposto del going concern non fosse soddisfatto per motivi strettamente connessi al Covid-19, ma ne fosse data corretta informativa in bilancio, il revisore potrebbe emettere un giudizio con richiamo d'informativa o con rilievi. Se invece non sussistesse il presupposto della continuità aziendale per motivi estranei al Covid-19, il revisore dovrebbe emettere un giudizio negativo.

#### *6.1.6 D.l. n. 118/2021: misure urgenti in materia di crisi di impresa e risanamento aziendale*

Il d.l. n. 118/2021 si compone di tre Capi. Il Capo I reca la disciplina relativa alle Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, mentre il Capo II contiene le Ulteriori misure urgenti in materia di giustizia. Infine, il capo III consta di tre articoli inerenti al regime transitorio ed alle disposizioni finanziarie.<sup>486</sup>

il provvedimento, con l'obiettivo di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza sanitaria ha prodotto sull'economia, per un verso, sviluppa le scelte effettuate dalle decretazioni

---

<sup>485</sup> CNDCEC (2020), "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".

<sup>486</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca "Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 2

emergenziali varate nel corso degli ultimi due anni e, per altro verso, conclude il processo di anticipazione dell'entrata in vigore di alcuni istituti disciplinati nel Codice della crisi.<sup>487</sup>

L'art. 1 d.l. n. 118/2021 rinvia l'entrata in vigore del Codice della crisi dal 1° settembre 2021<sup>488</sup> al 16 maggio 2022.<sup>489</sup> La relazione illustrativa allo schema del citato d.l. n. 118/2021 spiega che le difficoltà in cui le imprese si sono ritrovate a seguito dell'emergenza sanitaria e l'effetto prodotto dalle svariate misure di sostegno e dai ristori varati dal governo nella fase pandemica ormai prossimi a cessare, rendono necessaria una revisione delle previsioni contenute nel Codice della crisi, in considerazione della reale situazione sociale ed economica, con l'obiettivo di garantire una gestione graduale delle crisi che la situazione pandemica necessariamente impone. Il Codice della crisi, inoltre, necessita di essere coordinato con le previsioni della Direttiva (UE) 1023/2019<sup>490</sup> il cui termine di recepimento per l'Italia scade il 17 luglio 2022 e di una completa integrazione con le previsioni della legge fallimentare che hanno conosciuto significative riformulazioni durante la pandemia.<sup>491</sup>

Per quanto riguarda le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi disciplinate nel Titolo II del Codice della crisi, l'art. 1 del d.l. n. 118/2021 ne prevede l'entrata in vigore il 31 dicembre 2023.<sup>492</sup> A tal proposito, è necessario segnalare come l'applicabilità della procedura di allerta esterna, attivabile dai creditori pubblici qualificati ex art. 15 del Codice della crisi, già con la pubblicazione del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, era stata rinviata al 2023 per quel che concerne la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate<sup>493</sup>, mentre la

---

<sup>487</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 3

<sup>488</sup> Come è noto l'originaria data di entrata in vigore, fissata dall'art. 389 del Codice della crisi al 15 settembre 2020, era stata rinviata al 1° settembre 2021 dall'art. 5, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

<sup>489</sup> Art. 1 d.l. n. 118/2021, comma 1, lett. a), che ha modificato l'art. 389, primo comma, del Codice della crisi

<sup>490</sup> Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019

<sup>491</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 5. Ad un parziale adeguamento alle previsioni della Direttiva (UE) 1023/2019 ha provveduto il d.lgs. 20 ottobre 2020, n. 147, recante *"Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155"*

<sup>492</sup> Art. 389 del Codice della crisi, comma 1-bis, come introdotto dall' art. 1 d.l. n. 118/2021

<sup>493</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco 4 Novembre 2021, pag. 5. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 5 del d.l. n. 41 /2021, il comma 7 dell'art. 15 del

procedura di allerta interna, attivabile ex art. 14 del Codice della crisi dall'organo di controllo della società o dal soggetto incaricato della revisione legale, era stata rinviata al 1° settembre 2021.<sup>494</sup> Oltre alla necessità di rendere uniforme la tempistica delle due procedure di allerta, stando a quanto precisato dalla relazione illustrativa allo schema di decreto, il rinvio al 31 dicembre 2023 consente di rivedere i meccanismi della procedura di allerta, la procedura di composizione assistita presso l'OCRI e il rigido meccanismo di emersione della crisi basato sugli indici, molto poco flessibile e inadeguato per sostenere il pericolo di un numero estremamente elevato di segnalazioni di imprese in crisi provocata dalla pandemia. Inoltre, il rinvio è propedeutico al test di efficacia ed efficienza cui sarà sottoposta la composizione negoziata, istituto di nuova concezione del d.l. n. 118/2021, ideato allo scopo di rendere disponibili a tutte le imprese strumenti idonei per prevenire la crisi aziendale, ovvero per individuare valide soluzioni per il risanamento aziendale in presenza di situazioni di crisi o di insolvenza reversibile.<sup>495</sup>

Ciò detto, oltre al rinvio dell'entrata in vigore del Codice della crisi, non pochi sono gli istituti disciplinati nel Codice della crisi che, a seguito delle previsioni contenute nel d.l. n. 118/2021 e per agevolare le imprese nella ricerca di soluzioni di composizione negoziata delle crisi provocate anche dalla pandemia, sono divenuti immediatamente operativi.

---

Codice della crisi prevede che per *“l'Agenzia delle entrate, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relative al primo trimestre del secondo anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice. Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale e per l'agente della riscossione, l'obbligo di cui al comma 1 decorre dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente codice”*

<sup>494</sup> L'art. 5 del d.l. n. 23/2020 ha disposto il rinvio dell'entrata in vigore a partire dal 1° settembre 2021. In quell'occasione, la relazione illustrativa del d.l. n. 23/2020 chiariva come fosse ipotizzabile che, alla data del 1° settembre 2021, la forte crisi dell'economia legata alla pandemia avrebbe avuto termine e che dunque sarebbe consentito attuare tutte le misure di potenziamento delle imprese che possano evitare di rendere vano il profondo mutamento di prospettiva imposto dal Codice della crisi medesimo circa la salvaguardia e il risanamento delle imprese in crisi, nella proclamata ottica di intervento tempestivo volto a impedire l'insolvenza. A ben vedere, le negative ricadute provocate dalla pandemia sul tessuto economico produrranno effetto anche negli anni a seguire; pertanto, si è reso necessario sterilizzare gli effetti della procedura di allerta e della composizione assistita che, divenendo applicabili nell'immediato, vedrebbero vanificare il proprio ruolo di individuazione della crisi. In una situazione in cui l'intero tessuto economico mondiale risulta colpito dalla crisi gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, finendo di fatto per mancare quello che è il proprio obiettivo ed anzi generando effetti potenzialmente sfavorevoli.

<sup>495</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 6. Al riguardo, corre l'obbligo di menzionare come, ai sensi dell'art. 3, par. 1 Direttiva (UE) 2019/1023, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta chiari e trasparenti in grado di individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio

A tal proposito, occorre segnalare come l'art. 20 d.l. n. 118/2021 apporti modifiche urgenti alla disciplina della legge fallimentare. In merito a ciò, oltre alle importanti precisazioni inserite nell'art. 180, quarto comma, l.f. e nell'art. 182-bis, quarto comma, l.f., per definire con maggior precisione l'ambito di applicazione delle integrazioni effettuate con l'art. 3, comma 1-bis, lett. a), d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159<sup>496</sup>, si segnala l'intervento di sostituzione dell'ottavo comma dell'art. 182-bis l.f. Tale ultima disposizione, anticipando la previsione dell'art. 58 del Codice della crisi, definisce il rinnovo dell'attestazione del professionista indipendente ex art. 67, terzo comma, lett. d), nei casi in cui prima dell'omologazione dell'accordo si verificano modifiche sostanziali del piano, obbligando il debitore a chiedere il rinnovo delle dichiarazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. Inoltre, la disposizione sancisce il rinnovo dell'attestazione anche nei casi in cui: i) gli accordi vengano sostanzialmente modificati; ii) dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano. Nell'ipotesi precedentemente considerata, la norma prevede che il piano modificato e l'attestazione siano pubblicati nel registro delle imprese e che di tale pubblicazione debba essere dato avviso ai creditori tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata, per consentire l'opposizione davanti al tribunale nei successivi trenta giorni.

Di rilevante impatto pratico e finalizzate a facilitare la ristrutturazione<sup>497</sup>, si mostrano anche le anticipazioni dell'entrata in vigore degli istituti disciplinati negli artt. 60 e ss. del Codice della crisi. In tal modo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 20, lett. e) e f),

---

<sup>496</sup> Art. 20, primo comma, lett. a) e b), d.l. n. 118/2021: *“a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto” sono sostituite dalle seguenti: “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione”; b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.”*

<sup>497</sup> L'art. 20 modifica altresì l'art. 182-quinquies, quinto comma, l.f., prevedendo che nel concordato con continuità aziendale, il tribunale possa autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui sia prevista la continuazione. La disposizione integra, inoltre, l'art. 182-quinquies di un ulteriore comma, in forza del quale, sempre nei casi di continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma dell'art. 182-quinquies l.f. si applica, in deroga alle disposizioni dell'art. 55, secondo comma, l.f., al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. In tali evenienze, il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori

d.l. n. 118/2021, l'art. 182-septies l.f. identifica la disciplina degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa; l'art. 182-octies l.f. definisce la disciplina della convenzione di moratoria e l'art. 182-novies l.f. regola gli accordi di ristrutturazione agevolati.<sup>498</sup> Trovano anticipazione anche le previsioni dell'art. 59 del Codice della crisi che estendono l'efficacia degli accordi di ristrutturazione ai soci illimitatamente responsabili di società.<sup>499</sup>

In aggiunta, l'art. 20, lett. g), d.l. n. 118/2021, definendo la disciplina del concordato con continuità aziendale estende da un anno a due anni dall'omologazione il termine della moratoria concessa per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno e ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste il diritto di prelazione.<sup>500</sup>

Quanto all'applicazione delle richiamate modifiche urgenti alla legge fallimentare, l'art. 20, secondo comma, d.l. n. 118/2021 dispone che la disciplina degli accordi di ristrutturazione a efficacia estesa, della convenzione di moratoria e degli accordi di ristrutturazione agevolati, così come l'estensione degli effetti degli accordi ai soci illimitatamente responsabili, trovino applicazione nei procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti successivamente al 25 agosto 2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive a tale data.<sup>501</sup> Le disposizioni relative al nuovo termine della moratoria ex art. 186-bis l.f. si applicano ai piani di concordato presentati successivamente al 25 agosto 2021. Viene altresì modificato l'art. 236, terzo comma, l.f., ricomprendendo anche gli illeciti posti in essere per l'accesso ai nuovi istituti.

---

<sup>498</sup> Art. 20 d.l. n. 118/2021, lett. e. L'istituto è stato leggermente modificato rispetto a quello tratteggiato nell'art. 60 del Codice della crisi in quanto la trattativa agevolata con i creditori che rappresentino almeno il 30% dei crediti è concessa quando il debitore, oltre alla rinuncia della moratoria di cui all'art. 182-bis, primo comma, lett. a) e lett. b), non abbia presentato domanda prenotativa ex art. 161, comma sesto, l.f. e non abbia richiesto la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive durante le trattative ex art. 182-bis, sesto comma, l.f.

<sup>499</sup> L'art. 20 d.l. n. 118/2021, comma 1, lett. f), inserisce nella legge fallimentare l'art. 182-decies "Coobbligati e soci illimitatamente responsabili"

<sup>500</sup> Art. 20 d.l. n. 118/2021, lett. g

<sup>501</sup> Le modifiche apportate in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, quinto comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Volgendo l'attenzione alle modifiche urgenti apportate alla decretazione emergenziale emanata per fronteggiare le difficoltà delle imprese durante la pandemia, gli artt. 21 e 22 d.l. n. 118/2021 dispongono:

- la proroga di un anno, vale a dire fino al 31 dicembre 2022, delle previsioni contenute nell'art. 9, comma 5-bis, d.l. n. 23/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: si tratta della possibilità riconosciuta al debitore che, entro la data del 31 dicembre 2022, avrà ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, l.f. di depositare, entro i suddetti termini, un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), l.f. pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. In tale ipotesi, previa verifica della completezza e della regolarità della documentazione, il Tribunale dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, l.f.;<sup>502</sup>
- l'estensione del termine fissato nell'art. 161, decimo comma, l.f., anche nei casi in cui risulti pendente il procedimento di fallimento: pertanto, a seguito della novella, l'originario termine di sessanta giorni prorogabile di non oltre sessanta giorni in presenza di giustificati motivi, è ricompreso tra i sessanta e i centoventi giorni ed è prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. La modifica trova applicazione dal 25 agosto fino alla scadenza prevista dall'art. 1 d.l. n. 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, vale a dire fino al termine dello stato di emergenza fissato per il 31 dicembre 2021.<sup>503</sup>

Nella stessa prospettiva di soccorso alle imprese in difficoltà che si trovino nelle condizioni di impossibilità a far fronte agli obblighi assunti col piano di concordato a causa della situazione emergenziale provocata dalla pandemia, degna di nota è la previsione recata dall'art. 23, d.l. n. 118/2021.<sup>504</sup> Il primo comma di questa disposizione stabilisce

---

<sup>502</sup> Art. 21 d.l. n. 118/2021

<sup>503</sup> Art. 22 d.l. n. 118/2021. In realtà già l'art. 9, comma 5-ter d.l. n. 23/2020, come convertito dalla legge n. 40/2020, prevedeva che le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, l.f., non trovavano applicazione alle domande prenotative depositate entro il 31 dicembre 2020.

<sup>504</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, "Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 8

che: *“Sono improcedibili fino al 31 dicembre 2021 i ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e i ricorsi per la dichiarazione di fallimento proposti nei confronti di imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, omologato in data successiva al 1° gennaio 2019.”*<sup>505</sup>

Il secondo comma sempre dell'art. 23 invece, con lo specifico obiettivo di evitare abusi prevedendo una condizione di improcedibilità, impedisce l'accesso alla composizione negoziata: *“in pendenza del procedimento introdotto con domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o con ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”*<sup>506</sup>, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 182-bis, sesto comma, l.f. ovvero con ricorso per l'accesso alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni di cui agli artt. 7 e 14-ter della legge n. 3/2012.<sup>507</sup>

L'art. 15, d.l. n. 118/2021 regola i doveri dell'organo di controllo dell'impresa in crisi.<sup>508</sup> Con le precisazioni effettuate nel par. 7, per organo di controllo si intende il collegio sindacale o l'organo monocratico – il c.d. sindaco unico – quando nominato in alternativa al collegio. L'art. 15, d.l. n. 118/2021 prevede differenti livelli di intervento dell'organo di controllo, ciascuno dei quali collegato a fasi temporalmente distinte. Una prima fase può connotarsi come emersione tempestiva delle condizioni individuate nell'art. 2, d.l. n. 118/2021; una seconda fase definisce l'attività svolta dall'organo di controllo successivamente all'apertura delle trattative e per tutta la durata delle stesse.<sup>509</sup> Occorre precisare che, pur in assenza di indicazioni da parte del legislatore, conclusa la procedura di composizione negoziata, l'organo di controllo vigila sull'esecuzione delle misure

---

<sup>505</sup> Art. 23 d.l. n. 118/2021, comma 1

<sup>506</sup> Art. 23 d.l. n. 118/2021, comma 2

<sup>507</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 8

<sup>508</sup> ABRIANI N., CAVALLUZZO N., *“Composizione negoziata e stop all'allerta esterna”*, in Speciale Sole 24 ore, 9 settembre 2021, pag. 4; DE ANGELIS L., *“Crisi, sindaci in prima linea nelle società medio-grandi”*, in Italia Oggi, 13 settembre 2021, pag. 14. La centralità del ruolo dell'organo di controllo è evidenziata nei primi commenti apparsi sulla stampa specializzata

<sup>509</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 29

adottate, esercitando le tradizionali funzioni ex art. 2403 c.c.<sup>510</sup> che l'accesso alle trattative non sospende.

Come dispone l'art. 15, d.l. n. 115/2018, *“l'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1”*.<sup>511</sup>

I presupposti individuati da tale ultima disposizione sono le condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza della società. Si è precedentemente chiarito che tra le condizioni di accesso alla composizione negoziata disciplinata nel d.l. n. 118/2021 rientra anche la cosiddetta pre-crisi, ossia una situazione di squilibrio, antecedente alla crisi dell'impresa, in cui risultino ancora applicabili misure di risanamento. In quest'ottica, l'istituzione di procedure, organigrammi e assetti assume un valore rilevante per diagnosticare e, successivamente, consentire di risolvere, per tempo, lo squilibrio patrimoniale o economico finanziario in cui versa la società.<sup>512</sup>

quanto previsto nell'art. 15, d.l. n. 118/2021 si può inserire nell'ambito dei tradizionali compiti incombenti sull'organo di controllo, andandosi a collocare nella funzione di vigilanza, in forza del combinato disposto dell'art. 2086, secondo comma, c.c. e dell'art. 2403 c.c..<sup>513</sup>

Per quanto attiene alle funzioni dell'organo di controllo, la normativa presuppone, anche al fine della segnalazione ex art. 15 d.l. n. 118/2021, che l'organo di controllo verifichi che l'organo di amministrazione effettui valutazioni costanti circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e che sia in grado di prendere idonee iniziative per garantire tale adeguatezza. L'art. 2403 c.c., infatti, affida al collegio sindacale la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo è tenuto a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alle dimensioni, alla

---

<sup>510</sup> Nelle società con azioni quotate le funzioni sono quelle disciplinate nell'art. 149 TUF

<sup>511</sup> Art. 15 d.l. 118/2021, comma 1, periodo 1

<sup>512</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 29

<sup>513</sup> La relazione illustrativa dello schema di d.l. chiarisce che la segnalazione degli organi di controllo dell'esistenza dei presupposti per ricorrere alla composizione negoziata, è un dovere che rientra nella previsione di cui all'art. 2403 c.c.

complessità e alle caratteristiche specifiche della società, facendo molta attenzione alla completezza delle funzioni aziendali esistenti, alla separazione e alla contrapposizione di responsabilità nei compiti e nelle funzioni e alla definizione delle deleghe e dei poteri di ciascuna funzione.<sup>514</sup>

Pertanto, l'adozione di assetti amministrativi, organizzativi e contabili adeguati, svolgendo una funzione preventiva, come stabilisce l'art. 2086 c.c., comma 2<sup>515</sup>, in situazioni di stabilità economica dovrebbe scongiurare l'emersione di situazioni di pericolo tali da richiedere l'ulteriore attivazione dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 15, d.l. n. 118/2021. Logicamente, la crisi scatenata dalla pandemia di Covid-19, andando oltre qualsiasi probabilità di previsione, ha messo a dura prova la ratio su cui si basa il precetto contenuto nell'art. 2086, secondo comma, c.c. e, più che altro, il sistema di allerta descritto nel Codice della crisi e basato sugli indici, richiedendo un intervento di sostegno caratterizzato da forme semplificate e meno onerose dei servizi, ma non per questo di minor efficacia.<sup>516</sup>

In tale contesto, per quanto sopra detto, l'art. 15 del d.l. n. 118/2021, disciplinando: "*La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1*"<sup>517</sup> della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza per la composizione negoziata, dispiega la propria efficacia in stretta combinazione con i richiamati artt. 2086 e 2403 c.c. e contribuisce a rendere noto il ruolo centrale svolto dall'organo di controllo, sia nella prospettiva della prevenzione, tramite la vigilanza sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità, sia nella prospettiva di emersione, quando nell'esercizio della propria attività di vigilanza dovessero destarsi sintomi di squilibrio patrimoniale, o economico-

---

<sup>514</sup> CNDCEC, "Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", dicembre 2020, Norma 3.5.

<sup>515</sup> Art. 2086 c.c., comma 2: "*L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale*"

<sup>516</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, "Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 31

<sup>517</sup> Art. 15 d.l. n. 118/2021, comma 2

finanziario provocati da assetti organizzativi inadeguati per la tempestiva rilevazione dei rischi e non implementati a tali fini dall'organo di amministrazione.<sup>518</sup>

Nell'ambito del d.l. n. 118/2021, il ruolo svolto dai sindaci per la tempestiva emersione e rilevazione della crisi esaurisce i propri effetti in ambito societario: l'art. 15 del decreto, definendo l'importanza del flusso informativo tra organo di controllo e organo di amministrazione all'interno della società, in funzione di reciproca collaborazione per la ricerca di soluzioni idonee<sup>519</sup>, elimina la segnalazione all'OCRI disciplinata nell'art. 14 del Codice della crisi<sup>520</sup>, privilegiando un percorso caratterizzato dalla volontarietà e dalla riservatezza che la delicatezza delle situazioni richiedono. Un referente privilegiato dell'organo di controllo sarà il revisore legale, il quale sarà tenuto a monitorare la continuità aziendale, con il quale verranno scambiate importantissime informazioni nei casi in cui il collegio sindacale non eserciti la funzione di revisione legale.<sup>521</sup>

Pur nel silenzio del d.l. n. 118/2021, sarebbe opportuno che l'organo di controllo solleciti che la risposta degli amministratori sia fornita con le stesse modalità con cui l'organo stesso ha effettuato la segnalazione.<sup>522</sup> Si segnala, inoltre, che il d.l. n. 118/2021 non considera la possibilità che l'organo di amministrazione non fornisca chiarimenti in merito alle iniziative intraprese, oppure che lo stesso riferisca in merito alle iniziative intraprese ritenendo infondata la segnalazione per assenza dei presupposti che l'hanno originata, mentre stabilisce che: *"la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini dell'esonero o dell'attenuazione della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile."*<sup>523</sup> Si avrà modo di precisare che, in tal modo, le previsioni sulla responsabilità dell'organo di controllo, contenute nel d.l. n. 118/2021, si pongono nello

---

<sup>518</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 31. Art. 2086 c.c. e art. 2403 c.c.

<sup>519</sup> Art. 15 d.l. n. 118/2021, comma 1: *"L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1"*

<sup>520</sup> Art. 14 Codice della Crisi, comma 2: *"In caso di omessa o inadeguata risposta, ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al comma 1 informano senza indugio l'OCRI, fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni, anche in deroga al disposto dell'articolo 2407, primo comma, del codice civile e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 quanto all'obbligo di segretezza"*

<sup>521</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 31

<sup>522</sup> CNDCEC, *"Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate"*, dicembre 2020, Norma 5.2

<sup>523</sup> Art. 15 d.l. n. 118, comma 2

spazio delineato dai più recenti pronunciamenti della giurisprudenza, che ha ripetutamente sancito come, il collegio sindacale, per non incorrere nelle responsabilità descritte nell'art. 2407 c.c. e in quelle fissate dal secondo comma della disposizione per concorso nel fatto o nell'omissione dell'organo di amministrazione, deve necessariamente attivare tutti i poteri reattivi che l'ordinamento gli riconosce.<sup>524</sup>

Se a seguito della segnalazione la società presenta istanza per l'accesso alle trattative, l'attività di vigilanza svolta dal collegio sindacale continua secondo quanto stabilito dall'art. 2403 c.c.<sup>525</sup>

In particolare, degna di nota è la funzione consultiva che l'organo di controllo assume nella fase immediatamente successiva all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto indipendente, durante la quale quest'ultimo è tenuto a valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.<sup>526</sup>

Come dispone l'art. 5 d.l. n. 118/2021, *“l'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica”*.<sup>527</sup>

Ebbene, mentre la funzione di supporto consulenziale all'esperto da parte del revisore legale è giustificata dalla funzione di verifica della contabilità e del mantenimento della continuità aziendale, quella svolta dall'organo di controllo è, ovviamente, riconducibile agli obblighi individuati nell'art. 2403 c.c., più precisamente attinente all'obbligo di vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili adottati dalla società e finalizzata a consentire all'esperto l'individuazione di una valida strategia di risanamento, laddove l'organo di amministrazione non vi abbia già provveduto.<sup>528</sup> Indicazioni in tal senso vengono

---

<sup>524</sup> Art. 2403-bis c.c.

<sup>525</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 33

<sup>526</sup> DE ANGELIS L., *“Nuovo ruolo dei sindaci nella composizione negoziata”*, in *“La crisi di impresa, Guida giuridica Italia Oggi”*, 10, 25 ottobre 2021.

<sup>527</sup> Art. 5 d.l. 118/2021, comma 5

<sup>528</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 34. Per queste ragioni, particolarmente proficuo si rivelerà lo scambio di informazioni con il

richiamate nella sezione II del decreto dirigenziale del 28 settembre 2021 dedicata alla check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza.<sup>529</sup> Più partitamente, il par. 2 della sezione II è dedicato alla rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente della società.<sup>530</sup>

In pendenza delle trattative, l'ultimo periodo dell'art. 15, primo comma, d.l. n. 118/2021 stabilisce chiaramente che: *"rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile."*<sup>531</sup> Corre l'obbligo di effettuare alcune precisazioni in merito all'ambito applicativo di tale disposizione nei nuovi istituti del d.l. n. 118/2021.<sup>532</sup>

In caso di allerta, le situazioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario della società sono state tempestivamente portate all'attenzione dell'organo di amministrazione dall'organo di controllo che con tale segnalazione esaurisce la sua attività di emersione. Il deposito dell'istanza per accedere alla composizione negoziata da parte dell'organo di amministrazione rientra tra gli atti di gestione di cui l'organo di controllo deve essere informato.<sup>533</sup>

In questa prospettiva è doveroso precisare che, sin dalla fase immediatamente antecedente alle trattative, ma successiva all'accettazione della nomina da parte dell'esperto, l'organo di controllo è tenuto a vigilare che il professionista incaricato di agevolare le future trattative sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 4 d.l. n. 118/2021, ricordando che: *"Non possono essere assunti piu' di due incarichi contemporaneamente"*<sup>534</sup>, informando l'organo di amministrazione qualora ravvisi motivi ostativi alla nomina. L'assenza di conflitti di interesse ovvero cointeressenze derivanti da interesse personale, eccessiva familiarità, confidenzialità con l'organo di amministrazione

---

collegio sindacale incaricato di esercitare anche la revisione legale (ex artt. 2403, secondo comma, c.c. e 2409-bis, secondo comma, c.c.).

<sup>529</sup> Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, sezione II: *"Il requisito dell'organizzazione dell'impresa; Rilevazione della situazione contabile e dell'andamento corrente; Individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; Le proiezioni dei flussi finanziari; Il risanamento del debito; In caso di gruppi di imprese"*

<sup>530</sup> Decreto dirigenziale 28 settembre 2021, sezione II, par. 2

<sup>531</sup> Art. 15 d.l. n. 118/2021, comma 1

<sup>532</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 37

<sup>533</sup> artt. 2381 e 2475 c.c. L'organo di amministrazione è tenuto a riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate

<sup>534</sup> Art. 5 d.l. n. 118/2021, comma 4

possono costituire un significativo rischio per l'indipendenza dell'esperto e comprometterne l'obiettività di giudizio e l'imparzialità che il d.l. n. 118/2021 gli richiede.<sup>535</sup>

Corre l'obbligo di porre in evidenza, infatti, che, stando alle previsioni di cui all'art. 5, sesto comma, d.l. n. 118/2021: *“Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.”*<sup>536</sup> Il d.l. n. 118/2021 affida all'autovalutazione dell'esperto la verifica della propria indipendenza, del possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico.<sup>537</sup>

Concluse le trattative, l'organo di controllo continua a esercitare la propria vigilanza sull'attuazione da parte dell'organo di amministrazione degli impegni assunti a seguito della composizione.<sup>538</sup>

L'ultimo comma dell'art. 15 d.l. n. 118/2021 dispone che la tempestiva segnalazione all'organo di amministrazione della sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di accedere alle trattative e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c.<sup>539</sup>

---

<sup>535</sup> art. 4 d.l. n. 118/2021, comma 2: *“L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente”*

<sup>536</sup> Art. 5 d.l. n. 118/2021, comma 6. E non dunque sulla professionalità dell'esperto. Trattandosi di un sistema di selezione pubblico basato su un rigoroso meccanismo di certificazione sia delle esperienze professionali vantate dai candidati, sia degli obblighi formativi richiesti per svolgere tali incarichi, non potranno verificarsi casi in cui la nomina del professionista sia invalida per assenza del requisito di professionalità

<sup>537</sup> “ Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 38. Alla verifica dell'indipendenza dell'esperto è dedicato il par. 1 della sezione III del decreto legislativo del 28 settembre 2021. È doveroso evidenziare come il decreto dirigenziale, ai fini dell'accettazione dell'incarico, inviti l'esperto a tener conto delle specifiche competenze occorrenti, in aggiunta a quella generale, in relazione all'incarico, della disponibilità di tempo, avendo riguardo alla complessità e alle dimensioni dell'impresa e alla propria organizzazione. A garanzia dell'indipendenza nelle trattative, e in caso di archiviazione dell'istanza, il decreto dirigenziale vieta l'assunzione di rapporti professionali con l'impresa se non siano decorsi almeno due anni dall'archiviazione

<sup>538</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 46

<sup>539</sup> La norma si differenzia notevolmente dalle previsioni contenute nell'art. 14, terzo comma, Codice della crisi, a mente della quale la tempestiva segnalazione dell'organo di controllo costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente

L'art. 15 d.l. n. 118/2021 richiama genericamente la responsabilità prevista dall'art. 2407 c.c. Come è noto, la disposizione, dopo aver enunciato il criterio generale della responsabilità dei sindaci chiamati ad adempiere ai propri doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, prevede due distinte ipotesi. La prima ipotesi attiene a quella che viene solitamente indicata come responsabilità esclusiva, in quanto i sindaci rispondono per inadempimenti relativi alle proprie funzioni e agli obblighi di riservatezza correlati all'incarico svolto, a prescindere dall'inadempimento degli amministratori<sup>540</sup>; la seconda ipotesi, invece, attiene alla responsabilità dei sindaci solidale e concorrente con quella degli amministratori, che si determina nel caso di compimento di atti di cattiva gestione o in caso di omissioni che abbiano comportato un danno per la società, i soci, i creditori, purché si verifichi che il danno non si sarebbe prodotto se i sindaci avessero vigilato, ai sensi dell'art. 2403 c.c., in conformità agli obblighi della loro carica.<sup>541</sup> Tali obblighi vengono individuati in maniera costante dalla giurisprudenza<sup>542</sup> ne: i) il controllo dell'amministrazione della società, ii) la vigilanza sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, iii) la verifica della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; iv) l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 c.c. per la valutazione del patrimonio sociale. In altri termini, la responsabilità è attribuibile quando i sindaci non abbiano rilevato una grande violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità poiché, in tal caso, il mantenimento di un comportamento inerte implica che non si sia vigilato adeguatamente sulla condotta degli amministratori pur nella esigibilità di un diligente sforzo per verificare la situazione anomala e porvi rimedio, col fine di prevenire eventuali danni.<sup>543</sup>

Restringendo il campo alle responsabilità attribuibili all'organo di controllo in merito all'emersione della crisi e della conduzione delle trattative disciplinate nel d.l. n. 118/2021, si verte nella fattispecie individuata dall'art. 2407, secondo comma, c.c., dove è previsto che i sindaci si debbano attivare tempestivamente con la segnalazione per

---

poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, a condizione che, nei casi previsti dal secondo periodo del comma 2 (omessa, inadeguata risposta ovvero mancata adozione delle misure necessarie nei successivi sessanta giorni), sia stata effettuata tempestiva segnalazione all'OCRI

<sup>540</sup> Art. 2407 c.c., comma 1

<sup>541</sup> Art. 2407 c.c., comma 2

<sup>542</sup> Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045

<sup>543</sup> Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2019, n. 18770

evitare l'omissione di un atto dovuto, come prescrive l'art. 2086, secondo comma, c.c. o, nel corso delle trattative, per fronteggiare e ostacolare l'attività dell'organo di amministrazione, con la possibilità, anche potenzialmente, di produrre danni per la società, i soci e i creditori.<sup>544</sup>

Per l'addebito delle responsabilità ai componenti dell'organo di controllo, come in tutti i casi di concorso nel fatto illecito altrui, è richiesta la prova degli elementi costitutivi del giudizio di responsabilità e più precisamente: i) dell'inerzia del sindaco dinanzi ai fatti o alle omissioni degli amministratori; ii) dell'evento produttivo del danno da associare alla condotta degli amministratori; iv) del nesso causale, da considerare esistente ove il regolare svolgimento della vigilanza da parte dei sindaci avrebbe potuto limitare o evitare il danno.<sup>545</sup> Con riferimento a tale ultimo aspetto, i componenti del collegio sindacale non rispondono in modo automatico per ogni fatto dannoso che si sia determinato come se si trovasse a ricoprire una posizione generale di garanzia; essi incorrono in responsabilità solo nei casi in cui sia possibile sostenere e provare che l'attivazione dei poteri ispettivi e reattivi di questi ultimi avrebbe potuto evitare o limitare il danno. In questa prospettiva, il sindaco è responsabile, ai sensi dell'art. 2407, secondo comma, c.c., ogni volta in cui non abbia impedito o limitato gli effetti pregiudizievoli dell'attività o dell'omissione dell'organo di amministrazione, utilizzando gli importanti strumenti di cui l'ordinamento lo ha dotato. Dunque, non rispondendo il sindaco in modo automatico per ogni fatto dannoso in ragione della mera posizione di garanzia assunta all'interno della organizzazione societaria, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, è comunque necessario che egli abbia esercitato o tentato di esercitare la totalità dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge.<sup>546</sup> A fronte di iniziative anomale da parte dell'organo amministrativo, pur non potendo esprimersi sul merito dell'attività dell'organo di amministrazione, i sindaci hanno l'obbligo di porre in essere tutti gli atti necessari all'assolvimento dell'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, attivando ogni loro potere di sollecitazione e denuncia diretta, interna ed esterna, non essendo loro consentito restare legati alle scelte effettuate dall'organo di amministrazione quando non

---

<sup>544</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, "Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo", Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 48

<sup>545</sup> Art. 2407 c.c., comma 2

<sup>546</sup> Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2019, n. 18770; sui doveri dei sindaci del collegio sindacale, Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517, Cass. civ. sez., 3 luglio 2017, n. 16314

siano coerenti con i doveri di legge.<sup>547</sup> Per quanto attiene al cosiddetto elemento soggettivo, l'onere di provare l'assenza di colpa, nei casi di colpa nella conoscenza e di colpa per omessa attivazione, grava sull'organo di controllo: la prima si ritrova nella mancata rappresentazione delle conseguenze illecite dell'evento; la seconda si manifesta nella consapevolezza nel mantenere una condotta inerte senza porre in essere tutti i comportamenti e le azioni utili a impedire i fatti e ostacolare l'attività dell'organo di amministrazione. La combinazione di tali fattispecie che integra l'atteggiamento colposo del sindaco e che può qualificare la responsabilità per non aver adempiuto alle proprie funzioni con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, impone a quest'ultimo di ricercare informazioni per rilevare i cosiddetti segnali di allarme e di attivarsi presso l'organo di amministrazione, con richieste tanto più precise quanto più importanti sono tali segnali, per contribuire a evitare il danno, o l'aggravamento dei danni già patiti e il futuro dissesto della società.<sup>548</sup>

Il giudice sarà chiamato ad accertare, di volta in volta, che i componenti dell'organo di controllo, dinanzi all'atto di cattiva gestione o all'omissione degli amministratori, nell'adempimento dei propri doveri e con la professionalità che li caratterizza, abbiano attivato i poteri reattivi che la legge loro attribuisce, privilegiando "*quello più opportuno*

---

<sup>547</sup> Cass. civ., I sez., 29 dicembre 2017, n. 31204

<sup>548</sup> " Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, "*Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo*", Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 49- 50. In termini, Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045. Sul controllo dei sindaci, sia consentito di rinviare a C. Bauco, Responsabilità dei sindaci per omesso controllo e incompatibile attività di consulenza, in Società e Contratti, Bilancio e Revisione, 10, 2020, 42 e ss. La ricostruzione fattuale originata dalle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza, in particolar modo nella declinazione delle responsabilità penali, rende possibile fornire un'elencazione, seppur non esaustiva, dei c.d. segnali di allarme, ravvisati nei leading cases di maggior notorietà, a titolo d'esempio, in presenza di:

- informative carenti e/o contraddittorie, gestione personalistica della società, indebitamento irrazionale in presenza di liquidità disponibili;
- compimento di atti estranei all'oggetto sociale;
- irregolare tenuta delle scritture contabili;
- spoliazione di risorse aziendali tramite prelievi dalle casse sociali;
- finanziamenti a favore di società in dissesto;
- formali richiami rivolti all'organo di amministrazione da parte del Collegio sindacale circa le perdite rilevate e l'erosione del capitale sociale a cui non ha fatto seguito alcuna iniziativa da parte dell'organo di amministrazione;
- abusi e carenze nell'esercizio delle prerogative della holding.

*ed efficace a seconda delle circostanze del singolo caso concreto*<sup>549</sup>, compreso il ricorso al tribunale ex art. 2409 c.c., quando i rimedi endosocietari si siano rivelati insufficienti.<sup>550</sup>

Alla luce di ciò, la segnalazione effettuata tempestivamente rispetto al momento in cui viene rilevato lo squilibrio patrimoniale, economico e finanziario che renda probabile la crisi o l'insolvenza, e con le modalità previste dall'art. 15, primo comma, d.l. n. 118/2021, sembrerebbe soddisfare le condizioni per esentare i sindaci dalle responsabilità ex art. 2407 c.c. se gli amministratori abbiano fornito risposta entro trenta giorni, dando notizia in merito alle iniziative intraprese, e dunque si siano attivati per la composizione negoziale ovvero per la ricerca e la successiva attuazione di un altro degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi, non rilevando, in altri termini, l'effettiva capacità risolutiva del rimedio individuato, fatta eccezione per provvedimenti che si dimostrino palesemente irragionevoli o inadeguati.<sup>551</sup>

Occorre, peraltro, prendere in considerazione l'ipotesi in cui gli amministratori rispondano nei termini fissati nell'art. 15 d.l. n. 118/2021 senza dare evidenza di iniziative intraprese, ma fornendo spiegazioni per dimostrare l'assenza della situazione di crisi o dello squilibrio patrimoniale o economico e finanziario segnalati.<sup>552</sup> Stando alla formulazione letterale dell'art. 15 d.l. n. 118/2021, anche in tali casi potrebbero ricorrere i presupposti per limitare la responsabilità dell'organo di controllo. Tuttavia, la conclusione non è scontata e quanto accennato precedentemente dovrebbe indurre l'organo di controllo a non recepire le motivazioni proposte dall'organo di amministrazione, bensì a intensificare lo scambio informativo con lo stesso per valutare la fondatezza della risposta fornita e, in caso di dubbi che comprovino l'irregolarità della gestione, attivare tutti i poteri strumentali utilizzabili.<sup>553</sup>

---

<sup>549</sup> Cass. civ. sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045

<sup>550</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 50

<sup>551</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 50

<sup>552</sup> decreto dirigenziale del 28 settembre 2021, sez. II, par. 1.5. Ad esempio, la presentazione di un adeguato prospetto di tesoreria che dimostra la sostenibilità dei debiti nei successivi sei mesi potrebbe essere esibito per suffragare le ipotesi di assenza di uno stato di crisi rilevante.

<sup>553</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 51

Nei casi in cui l'organo di amministrazione non fornisca risposta e non si attivi in alcun modo a seguito della richiesta dell'organo di controllo, la semplice segnalazione non appare in grado di garantire la limitazione della responsabilità. In tali ipotesi, l'assenza di iniziative dell'organo di amministrazione dovrebbe rappresentare per l'organo di controllo un indizio a prova di una gestione gravemente negligente o di dubbia legittimità e regolarità, con il corollario che, per effetto della combinazione di quanto disposto negli artt. 2086, secondo comma, e 2403 c.c., l'organo di controllo, al fine di evitare ogni addebito, non potrà confidare sull'effetto di esenzione provocato dalla segnalazione, bensì sarà sempre tenuto ad attivare le prerogative e i poteri strumentali al corretto svolgimento della propria attività di vigilanza.<sup>554</sup>

---

<sup>554</sup> Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca, *"Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell'organo di controllo"*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021, pag. 51

## CONCLUSIONE

La continuità aziendale è uno dei principi cardine su cui si basa la redazione dei bilanci aziendali, e si configura nella capacità dell'azienda di continuare a mantenere la propria operatività nel corso del tempo. Tale arco temporale deve necessariamente essere un arco temporale lungo perché si possa parlare di continuità e, convenzionalmente, viene riconosciuto in un lasso di tempo che si estenda per almeno i 12 mesi successivi alla data di chiusura del bilancio.

La capacità di mantenere la propria attività nel futuro viene riconosciuta come la capacità dell'azienda di continuare a produrre reddito nel tempo. Tale principio giustifica l'adozione di determinati criteri di valutazione per le poste di bilancio, come, ad esempio, la valutazione delle immobilizzazioni al costo storico anziché al valore di liquidazione.

Proprio per l'importanza rivestita da tale principio nell'informativa di bilancio, diversi sono gli organi che hanno il compito di controllare il rispetto di tale principio nella redazione del bilancio. Qui distinguiamo due organi di controllo interno, il collegio sindacale e il consiglio di amministrazione, e un organo di controllo esterno, il revisore legale dei conti (o società di revisione).

Tali organi sono rivestiti del potere di controllo, con lo scopo di verificare che il bilancio di esercizio della società sia redatto nel rispetto dei principi contabili, ivi compreso il principio della continuità aziendale.

Analizzare la capacità dell'azienda di continuare ad operare come un'entità in funzionamento non è semplice, in quanto comporta un'analisi sull'esito di eventi futuri e incerti in un determinato momento. La direzione aziendale deve quindi sviluppare un processo che consenta di far sì che tale principio venga rispettato. L'obiettivo deve essere quello di promuovere il monitoraggio della continuità aziendale, andando a determinare quelle che possono essere le cause che possono comprometterla.

L'attività della direzione deve essere quindi volta a definire quelli che sono le basi sulle quali si appoggiano le loro assunzioni in tema di continuità aziendale, in quanto si tratta di valutare eventi dal futuro incerto, i quali possono successivamente discostarsi dalla previsioni effettuate. Per cui un corretto modo di agire dovrebbe essere quello di valutare

preliminarmente se le assunzioni di tema di continuità aziendale effettuate nell'esercizio precedente si sono rivelate corrette, per poi procedere ad effettuare le nuove assunzioni sul periodo futuro.

Un ruolo fondamentale nella valutazione del principio di continuità aziendale è svolto dal revisore legale dei conti, il quale deve verificare che tale principio sia stato rispettato nella direzione del bilancio da parte della direzione, allo scopo di esprimere il proprio giudizio nel merito. Il giudizio del revisore legale sarà positivo nel momento in cui la direzione abbia correttamente applicato il principio nella redazione del bilancio, sarà invece negativo se ciò non avvenisse.

Tra gli elementi che sia la direzione che il revisore legale dei conti devono considerare nella formazione del proprio giudizio viene richiamato un collegamento esistente tra la valutazione della continuità aziendale e la liquidità dell'azienda. La direzione deve quindi dimostrare la coerenza tra le proprie assunzioni in materia di continuità aziendale con quanto disposto nella risk disclosure, con particolare attenzione alle assunzioni in merito al rischio di liquidità. Infatti, tale rischio deve essere monitorato e controllato allo scopo di garantire la continuità aziendale e quindi la capacità dell'azienda di continuare ad operare nel futuro.

Inoltre, deve essere effettuata una valutazione in merito all'adeguatezza patrimoniale, essenziale per garantire la capacità di operare in futuro e di far fronte ad eventuali momenti negativi. Il revisore legale deve, anche in questo caso, verificare la correttezza delle assunzioni effettuate dalla direzione, tramite la stesura del proprio apprezzamento in merito. Le assunzioni effettuate su tale tema possono essere un incentivo per la direzione a fornire maggiori informazioni e ad utilizzare maggior prudenza nelle proprie valutazioni favorendo una miglior descrizione di quegli eventi che possono far insorgere dei dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Infine, il revisore deve indagare su quelli che possono essere eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi sulla capacità dell'azienda di rispettare il principio della continuità aziendale relativi a momenti successivi rispetto al periodo preso in considerazione nelle valutazioni effettuate dalla direzione.

Come in ogni ambito della nostra vita, la pandemia da Covid-19 ha avuto un forte impatto anche sull'applicazione delle regole contabili nella redazione dei bilanci, con aziende che in condizioni normali sarebbero state in grado di garantire tranquillamente il rispetto del principio di continuità aziendale, ma che a seguito dell'avvento di quest'ultima non si trovano più nelle condizioni di poter garantire la propria capacità di continuare ad operare nel futuro.

Infatti, la pandemia ha portato con sé una crisi che non ha colpito solo l'ambito sociale, ma che ha pesantemente frenato anche l'economia, con blocchi delle attività e contrazioni forti dei ricavi che hanno portato molte aziende a situazioni gravi, non in grado quindi di garantire la propria continuità in un lasso futuro di tempo.

A tal proposito si è mosso con svariati interventi il governo, tramite l'attuazione di programmi di risanamento aziendale, come il riconoscimento di bonus e incentivi alle aziende per garantirne la sopravvivenza.

Nell'ambito della continuità aziendale molto importante è stato il cosiddetto "Decreto Liquidità", il quale prevedeva che, per il bilancio 2020, l'assunzione della continuità aziendale potesse essere considerata come rispettata se essa era presente nel bilancio precedentemente chiuso con data antecedente a quella del 23 febbraio 2020, ossia la data in cui sono iniziate le prime contromisure al Covid-19. L'obiettivo è quindi quello di neutralizzare gli effetti dovuti alla pandemia sulle valutazioni effettuate in merito alla continuità aziendale.

A parziale revisione di tale decreto vi sta il provvedimento introdotto con la legge n. 77/2020, articolo 38-*quater*, il quale ha previsto alcune variazioni rispetto a quanto previsto dal decreto liquidità. Infatti, tale provvedimento prevede che le aziende possano effettuare le proprie valutazioni sulla continuità aziendale per il bilancio 2020 basandosi sulle valutazioni effettuate in merito nel bilancio 2019, mentre il decreto liquidità prevedeva che tale valutazione dovesse essere effettuata solo se rispettata nel bilancio chiuso nel 2019.

## BIBLIOGRAFIA

Allegrini M., Masoni M., Giorgetti F., *Elementi di bilancio e di management: Il bilancio di esercizio. Principi, schemi e criteri di valutazione. Volume I*, G. Giappichelli, 2016;

CERBIONI F., CINQUINI L., SOSTERO U., *Contabilità e bilancio*, McGraw-Hill, Milano, 2011;

Maffei M.: *“Il principio della continuità aziendale e il controllo della sua corretta applicazione”*, G. Giappichelli;

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento del 15 ottobre 2015, *“La continuità aziendale nella crisi d’impresa”*;

PRESTI G., RESCIGNO M., *“Corso di diritto commerciale”*, Zanichelli, Bologna, 2015;

MARTINO L., DEL PRETE M., BOTTINI C., ROLFI V., *“Il collegio sindacale”*, Giuffrè, Milano, 1996;

BOMPANI A., DEI B., SORIGNANI P. R., TRAVERSI A., *“Sindaco e revisore di società”*, IPSOA, VII edizione, Milano, 2012;

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *“Norme di comportamento del collegio sindacale Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, settembre 2015;

PERROTTA R., *“Il collegio sindacale: natura del controllo e competenze richieste”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 2;

BERTOLOTTI A., *“Società per azioni Collegio Sindacale, Revisori, Denuncia al tribunale”*, UTET Giuridica, Trento, 2015;

CAGNASSO O., *“Il ruolo del collegio sindacale nelle s.r.l. e nelle s.p.a.: profili di un confronto”*, in Giur. Comm., fasc. 3, 2016;

MONTALENTI P., *“I doveri degli amministratori degli organi di controllo e della società di revisione nella fase di emersione della crisi”*, in TOMBARI U., *“Diritto societario e crisi d’impresa”*, Quaderni CESIFIN n. 62, Giappichelli Editore, Torino, 2014;

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili, *“Norme di comportamento del collegio sindacale”*, 1° gennaio 2012;

BIANCHI G., IANNACONE A., PARADISO C., SILVA G., VERNA G., *“Corporate governance articoli controllo dei sindaci sull'amministrazione e, in particolare, sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sulla gestione dei rischi aziendali”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 3, 2015;

MOSCO G. D., LOPREIATO S., *“Doveri e responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali”*, in riv. Delle società, fasc. 1, 1° febbraio 2019;

DE SENSI V., *“Adeguati assetti organizzativi e continuità aziendale: profili di responsabilità gestoria”*, in riv. Delle società, fasc. 02-03, 1° giugno 2017;

RIGOLINI A., ZARONE V., *“Il sistema di corporate governance: prospettive di ricerca in differenti contesti di analisi”*, Giappichelli, 2019;

SPIOTTA M., La responsabilità, in *Diritto del Governo delle Imprese*, a cura di Irrera M., Giappichelli, Torino;

GALGANO F., op. cit., p. 281; WEIGMANN R., op. cit., p. 168; BONELLI F, *Gli amministratori di Spa: a 10 anni dalla riforma*, Utet, Milano, 2013;

FRANZONI M., Commento all'Art. 2392, in *Società per Azioni*, Tomo III, *Dell'amministrazione e del controllo*, a cura di Galgano F., in *Commentario al codice civile Scialoja-Branca*, Zanichelli, Bologna, 2008;

BONELLI F, *Gli amministratori di Spa: a 10 anni dalla riforma*, Utet, Milano, 2013;

RIOLFO, *“L'adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili nella spa: dal sistema tradizionale ai modelli alternativi di amministrazione e controllo”*, in AA.VV. (a cura di Meruzzi, Tantini), *“Le clausole generali nel diritto societario, in Tratt. di dir. comm. e di dir. pubblico dell'economia”* (diretto da Galgano), Padova, 2011;

FERRARINI, *“Funzione del consiglio di amministrazione, ruolo degli indipendenti e doveri fiduciari”*, in Aa.Vv., (a cura di Bianchini e Di Noia), *“I controlli societari. Molte regole, nessun sistema”*, Milano, 2010.;

MONTALENTI, *“Amministrazione e controllo nella società per azioni: riflessioni sistematiche e proposte di riforma”*, in Riv. Soc., 2013;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018;

Commissione Controllo Societario, documento n. 31 *“La riforma della revisione legale in Italia una prima analisi del D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010”*, Lecco, 2010;

MARINELLI U., *“Revisione contabile principi e note metodologiche”*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2014;

MIOTTO L. *“La funzione di revisione legale: intersezione fra disciplina dell’attività e dei soggetti”*, in Rivista delle società, fasc. 2, 1° giugno 2018;

RIZZI F., *“L’approccio al rischio e la valutazione del rischio di revisione, I parte”*, Euroconference News, 25/ marzo 2019;

CADEDDU L., PORTALUPI A., *“La revisione legale dei conti”*, Il sole 24 ore, Milano, 2019;

LA ROSA F-, *“Il giudizio sulla coerenza tra bilancio e relazione sulla gestione. Opportunità, limiti e prime evidenze empiriche”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 1, 2010;

DI LORENZO A., *“Vademecum operativo del CNDCEC sulla redazione della relazione sulla gestione”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 3, 2009;

BUTTURINI P., *“I vizi della relazione sulla gestione e il loro rilievo sul bilancio d’esercizio una questione ancora aperta”*, in Giur. Comm., fasc. 6;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Scuola di Alta Formazione, Commissione principi contabili, Quaderni, n. 47, *“Il rischio di continuità aziendale nel bilancio IAS ed in quello OIC”*, Lecco, 2013;

Documento Banca d’Italia/Consob/Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009, Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS, *“Informazioni da fornire nelle relazioni finanziarie sulla continuità aziendale, sui rischi finanziari, sulle verifiche per riduzione di valore delle attività e sulle incertezze nell’utilizzo di stime”*;

VILLANI A., AMATURO B., ACUNZO G., MELONI M., *“Continuità aziendale: correnti sviluppi nell’ambito dei principi contabili e di revisione”*, in riv. Dott. Comm., fasc. 4;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, *“I rischi e le incertezze nella relazione sulla gestione: l’applicazione sui bilanci 2008”*, in riv. Dott. Comm., Giuffrè Editori, Milano, Anno LX Fasc. 4, 2009;

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, *“L’impatto dell’emergenza sanitaria sulla continuità aziendale e sull’applicazione dei principi contabili nazionali”*, 20/04/2020;

Fondazione Nazionale dei Commercialisti, Documento di ricerca *“Il d.l. n. 118/2021 misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale. Il ruolo dell’organo di controllo”*, Cristina Bauco, 4 Novembre 2021;

DE ANGELIS L., *“Nuovo ruolo dei sindaci nella composizione negoziata”*, in *“La crisi di impresa, Guida giuridica Italia Oggi”*, 10, 25 ottobre 2021;

CNDCEC, *“Norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate”*, dicembre 2020;

ABRIANI N., CAVALLUZZO N., *“Composizione negoziata e stop all’allerta esterna”*, in Speciale Sole 24 ore, 9 settembre 2021, pag. 4;

DE ANGELIS L., *“Crisi, sindaci in prima linea nelle società medio-grandi”*, in Italia Oggi, 13 settembre 2021, pag. 14;

CNDCEC (2020), *“La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”*;

MAGNANO SAN LIO L., ROSCINI VITALI L. e F., *“Revisione legale”*, Il Sole 24 Ore, in collaborazione con KPMG;

VENDETTUOLI G., *“U, V, W e L. L’alfabeto breve della ripresa”*, A2A, 12/05/2020;

SALERNO A., *“Ilsocietario.it”*, fasc., 9 novembre 2018

IASB, *“Going concern”*;

ICAA, *“Going concern”*;

AICD-AUASB, *“Going concern”*;

CIIA, *“Going concern”*

Consob, reg. 17221/2010;

CONSOB, Richiamo di attenzione n. 9/20 del 30-7-2020;

*International Financial Reporting Standard*, ottobre 2018;

Conceptual Framework for Financial Reporting 2018;

Assonime, Il Caso 5/2020: *“Impatto della pandemia da Covid-19 sui bilanci delle imprese relativi all’esercizio 2019”*;

BDO (2020), *Impairment implications of covid-19 (IAS 36 impairment of assets)*;

## **PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE**

OIC 9 *“Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”*;

OIC 11 *“Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”*;

OIC 13 *“Rimanenze”*;

OIC 15 *“Crediti”*;

OIC 19 *“Debiti”*;

OIC 23 *“Lavori in corso su ordinazione”*;

OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”*;

OIC 32 *“Strumenti finanziari derivati”*;

ISA ITALIA 200 *“Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”*;

ISA ITALIA 240 *“Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”*;

ISA ITALIA 270;

ISA ITALIA 315 *“L’identificazione e la valutazione dei rischi di errori significativi”*;

ISA ITALIA 450 *“Valutazione degli errori identificati nel corso della revisione contabile”*;

ISA ITALIA 520 *“Procedure di analisi comparativa”*;

ISA ITALIA 570 *“Continuità aziendale”*;

ISA ITALIA 700 *“Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”*;

ISA ITALIA 701 *“Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente”*;

ISA ITALIA 705 *“Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”*;

ISA ITALIA 706 *“Richiami d’informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente”*;

SA ITALIA 720B *“Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”*;

IAS 1 *“Presentazione del bilancio”*;

IAS 10 *“Fatti avvenuti dopo la data di chiusura del bilancio”*;

IAS 24 *“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*;

IAS 36 *“Riduzione di valore delle attività”*;

IAS 39 *“Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione”*;

## **LEGISLAZIONE**

Art. 1176 Codice civile;

Art. 1218 Codice civile;

Art. 1394 Codice civile;

Art. 1710 Codice civile;

Art. 2043 Codice civile;

Art. 2086 Codice civile;

Art. 2193 Codice civile;

Art. 2328 Codice civile;

Art. 2343-*bis* Codice civile;

Art. 2346 Codice civile;

Art. 2349 Codice civile;

Art. 2364 Codice civile;

Art. 2365 Codice civile;

Art. 2373 Codice civile;

Art. 2377 Codice civile;

Art. 2380-*bis* Codice civile;

Art. 2381 Codice civile;

Art. 2382 Codice civile;

Art. 2383 Codice civile;

Art. 2384 Codice civile;

Art. 2385 Codice civile;

Art. 2386 Codice civile;

Art. 2387 Codice civile;

Art. 2388 Codice civile;

Art. 2389 Codice civile;

Art. 2390 Codice civile;

Art. 2391 Codice civile;

Art. 2391-*bis* Codice civile;

Art. 2392 Codice civile;

Art. 2393 Codice civile;

Art. 2393-*bis* Codice civile;

Art. 2394 Codice civile;

Art. 2394-*bis* Codice civile;

Art. 2395 Codice civile;

Art. 2396 Codice civile;

Art. 2397 Codice civile;

Art. 2398 Codice civile;

Art. 2399 Codice civile;

Art. 2400 Codice civile;

Art. 2401 Codice civile;

Art. 2402 Codice civile;

Art. 2403 Codice civile;

Art. 2403-*bis* Codice civile;

Art. 2404 Codice civile;

Art. 2405 Codice civile;

Art. 2406 Codice civile;

Art. 2407 Codice civile;

Art. 2408 Codice civile;

Art. 2409-*bis* Codice civile;

Art. 2409-*septies* Codice civile;

Art. 2420-*ter* Codice civile;

Art. 2423 Codice civile;

Art. 2423-*bis* Codice civile;

Art. 2423-*ter* Codice civile;

Art. 2424 Codice civile;

Art. 2425 Codice civile;

Art. 2426 Codice civile;

Art. 2427 Codice civile;

Art. 2428 Codice civile;

Art. 2429 Codice civile;

Art. 2435-*bis* Codice civile;

Art. 2443 Codice civile;

Art. 2446 Codice civile;

Art. 2447 Codice civile;

Art. 2449 Codice civile;

Art. 2475 Codice civile;

Art. 2476 Codice civile;

Art. 2477 Codice civile;

Art. 2484 Codice civile;

Art. 2501-*ter* Codice civile;

Art. 2506-*bis* Codice civile;

Art. 2949 Codice civile;

D. L. 18 agosto 2015, n. 139;

D.lgs. 127/91;

D.lgs. 39/2010;

D. Lgs. 17 giugno 2022 n. 83;

D. Lgs. 14 gennaio 2019 n. 14;

D. L. 18 ottobre 2012, n.179;

D. L. 24 gennaio 2015, n. 3;

D.L. 24 agosto 2021;

D. Lgs. 58/98;

D. L. 143/1991;

D.lgs. 6/2003;

D.l. 91/2004;

D.m. 261/2012;

D.lgs. 231/2001;

D.l. 8 aprile 2020;

d.l. n. 6 del 23 febbraio 2020;

D.L. 34/2020;

D.L 23/2020;

*d.l. n. 118/2021;*

d.lgs. 20 ottobre 2020, n. 147;

d.l. n. 41 /2021;

Relazione illustrativa del d.l. 8 aprile 2020, n. 23;

OIC, Documento interpretativo n. 6: D.l. 8 aprile 2020, n.23 "*Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio*";

Richiamo di attenzione n. 6/20 del 9 aprile 2020;

Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019;

Art. 123-*bis* TUF;

Art. 148 TUF;

Art. 149 TUF;

Art. 151 TUF.

Art. 1.C.1. Codice di Autodisciplina;

Art. 7.C.1. Codice di Autodisciplina;

Art. 7.C.4. Codice di Autodisciplina;

## **GIURISPRUDENZA**

Cass. Civ., sez. II, 9 gennaio 2019, n. 301;

Cass. Civ. 24 marzo 1999, n. 2772;

Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045;

Cass. civ., sez. I, 12 luglio 2019, n. 18770;

Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517;

Cass. civ. sez., 3 luglio 2017, n. 16314;

Cass. civ., I sez., 29 dicembre 2017, n. 31204;

Cass. civ., sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045;

Cass. Penale, sez. V, 11 maggio 2018, n. 44107;